

CV^a SEDUTA

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1937 - Anno XVI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 3467		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento » (1721-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati)	3472		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda » (1533). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3475		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, concernente norme per la disciplina dei premi letterari » (1787)	3475		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX » (1838). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3476		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione d'un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze » (1829). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3476		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero » (1845). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3476		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica nella quale è interessato l'Istituto per la Ricostruzione Industriale » (1896). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3476		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato ». (1907). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3477
« Riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto » (1929). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3480
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, sulla concessione di facoltà speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana » (1941). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3481
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare" » (1949). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3484
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, relativo a modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale della Amministrazione coloniale » (1950). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3486
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, che apporta modificazioni alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia » (1955). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3487
« Riordinamento delle circoscrizioni comunali nel Basso Polesine » (1956). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3487
« Aggiornamento della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, relativa all'allevamento ed all'impiego dei colombi viaggiatori » (1959). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3487
« Personale per il funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta » (1960). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3489
« Ratifica della cessione gratuita di alcuni cimeli della Regia marina all'Esposizione di Chicago del 1934 » (1961). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			3490
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, concernente agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione			

e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggio » (1963). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3491		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno » (1966). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3491		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda » (1969). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3491		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli olii minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione » (1971). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3491		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900, concernente operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti al Comune di Napoli » (1980). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3542		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date d'inizio e di chiusura dell'anno scolastico » (1981). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3542		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, contenente disposizioni relative all'Istituto di soccorso "Giuseppe Kirner" in Firenze e all'Istituto nazionale di assistenza magistrale "Rosa Maltoni Mussolini" in Roma » (1983). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3542		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri » (1985). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3543		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bictole zuccherine » (1987). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3545		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle isole italiane dell'Egeo » (1989). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3545		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di Credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui all'Opera Nazionale Combattenti » (1994). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3545		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (1997). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3546		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del Comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma » (1998). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3546		
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima » (1999). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3546
		« Vendita al signor Novelli Giovanni Battista dell'immobile "Antica Caserma della Porta" in Gradisca, di importante interesse storico artistico » (2003). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3546
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192.923.000 per nuove costruzioni navali » (2009). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3546
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno » (2010). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3547
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo » (2016). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3547
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo » (2017). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3547
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati » (2018). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3547
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni » (2019). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3548
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili » (2022). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3548
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare » (2025). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3549
		(Discussione):	
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio » (1979). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3467
		VICINI MARCO ARTURO	3469
		GIANNINI	3471
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente	

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia » (2005). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3472
MARCELLO	3475
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, contenente modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico » (1908). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3477
FELICI	3478
GALLENGA	3479
BOTTAI, <i>Ministro dell'educazione nazionale</i>	3480
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o luglio 1937-XV, n. 1274, contenente norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e alle procure del Re » (1942). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3481
GIAMPIETRO	3482
FACCHINETTI, <i>relatore</i>	3483
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (1972). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3492
BONGIOVANNI	3533
GIURIA	3535
ZUPELLI	3535
SECHI	3537
PARIANI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	3539
(Presentazione)	3476
Ringraziamenti	3467
Ringraziamenti di S. A. R. il Duca d'Aosta	3467
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3485, 3544, 3549

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENGA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Acquarone per giorni 2; Bocciardo per giorni 2; Catellani per giorni 2; Imberti per giorni 2; Luciolli per giorni 2; Messedaglia per giorni 2; Leicht per giorni 2; Rubino per giorni 2; Salvi per giorni 2. Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti di S. A. R. il Duca d'Aosta.

PRESIDENTE. Onorevoli Senatori, S. A. R. il Duca d'Aosta Vicerè d'Etiopia, al quale trasmisi come di dovere il saluto augurale del Senato, mi ha fatto l'onore di rispondere col seguente telegramma:

« Voglia, Onorevole Presidente, esprimere al Senato tutta l'intima soddisfazione, la mia gratitu-

dine, il severo orgoglio, che con la sua generosa manifestazione augurale ha suscitato nel mio animo, infiammandovi ancor più il proposito di rendermi degno sempre della fiducia che mi viene accordata. A Lei la mia viva costante cordialità. — AMEDEO DI SAVOIA ».

(*Virissimi e generali applausi*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Mazzucco ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'Illustre estinto.

« Eccellenza,

« Mi è pervenuta la gentilissima lettera, con la quale l'Eccellenza Vostra tanto cortesemente mi comunica di aver partecipato al Senato la dolorosa perdita del mio amato e compianto Consorte.

« Ho letto con intensa commozione, nell'allegato resoconto della seduta, la così bella e toccante commemorazione che l'Eccellenza Vostra ha fatto nell'Aula senatoriale in onore del mio caro scomparso, e mi è caro esprimerLe, con la presente, tutta la mia gratitudine.

« Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia particolare osservanza.

« LIA MAZZUCCO ».

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio » (N. 1979). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 12 novembre 1937-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 aprile 1926-IV, n. 2217, istitutiva dell'Opera Nazionale Balilla, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661, col quale fu istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro dell'interno, della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro degli affari esteri, col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri dell'Africa Italiana, delle finanze, dell'educazione nazionale e delle corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Gioventù Italiana del Littorio, organizzazione unitaria e totalitaria delle forze giovanili del Regime Fascista, è istituita in seno al Partito Nazionale Fascista, alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che ne è il Comandante generale.

La Gioventù Italiana del Littorio ha per motto: Credere - Obbedire - Combattere.

Art. 2. — Il Sottosegretariato di Stato per l'educazione fisica e giovanile, istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale col Regio decreto 12 settembre 1929-VI, n. 1661, è soppresso.

L'Opera Nazionale Balilla, istituita con legge 3 aprile 1926-IV, n. 2247, viene assorbita dalla Gioventù Italiana del Littorio.

Le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti al Presidente dell'Opera Nazionale Balilla e al Ministro dell'educazione nazionale nei confronti dell'Opera Nazionale Balilla, sono conferite al Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio.

Le istituzioni, le scuole, le accademie, i collegi appartenenti all'Opera Nazionale Balilla, passano, nella attuale situazione di fatto e di diritto, alla Gioventù Italiana del Littorio.

Le attività e passività dell'Opera Nazionale Balilla e dei Fasci Giovanili di Combattimento, nonché gli immobili, di proprietà del Partito Nazionale Fascista, adibiti a caserme dei giovani fascisti e a colonie climatiche, sono trasferiti alla Gioventù Italiana del Littorio.

Art. 3. — Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, ha facoltà nella sua qualità di Comandante generale, di emanare le norme per l'organizzazione della Gioventù Italiana del Littorio e per il suo funzionamento nel Regno, nell'Africa Orientale Italiana, nella Libia e nelle isole italiane dell'Egeo.

Art. 4. — Appartengono alla Gioventù Italiana del Littorio i giovani di ambo i sessi dai 6 ai

21 anni inquadrati nelle organizzazioni dei giovani fascisti, avanguardisti, balilla, figli della lupa, piccole italiane, giovani italiane, giovani fasciste.

I giovani inquadrati nelle organizzazioni della Gioventù Italiana del Littorio sono vincolati al seguente giuramento: « Nel nome di Dio e dell'Italia giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se è necessario, col mio sangue, la Causa della Rivoluzione Fascista ».

Art. 5. — I compiti che la Gioventù Italiana del Littorio svolge a favore dei giovani sono:

a) la preparazione spirituale, sportiva e pre-militare;

b) l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari e medie, secondo i programmi da essa predisposti di concerto col Ministro dell'educazione nazionale;

c) l'istituzione e il funzionamento di corsi, scuole, collegi, accademie, aventi attinenza con le finalità della Gioventù Italiana del Littorio;

d) l'assistenza svolta essenzialmente attraverso i campi, le colonie climatiche e il patronato scolastico o con altri mezzi disposti dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale;

e) l'organizzazione di viaggi e crociere.

La Gioventù Italiana del Littorio ha inoltre la facoltà di istituire e di promuovere l'istituzione di borse di studio e di provvedere alla loro assegnazione.

Alla Gioventù Italiana del Littorio spetta la vigilanza e il controllo su tutte le colonie climatiche e istituzioni affini, da chiunque fondate o gestite. Per la fondazione di nuove colonie o istituzioni affini è necessaria l'autorizzazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale.

Nulla è innovato riguardo ai poteri e alle attribuzioni del Ministro dell'educazione nazionale nel settore della scuola e dell'insegnamento pubblico e privato.

Art. 6. — Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la Gioventù Italiana del Littorio si propone, sono confermate le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 9 gennaio 1927-V, n. 5, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 1115.

Non sono comprese nel divieto di cui al decreto citato le formazioni od organizzazioni promosse o dipendenti dalla Gioventù Italiana del Littorio.

Art. 7. — La Gioventù Italiana del Littorio ha personalità giuridica.

Art. 8. — L'amministrazione della Gioventù Italiana del Littorio è distinta dall'amministrazione del Partito Nazionale Fascista ed è regolata dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale.

Art. 9. — La Gioventù Italiana del Littorio provvede al conseguimento dei propri scopi:

a) con i contributi del Partito Nazionale Fascista, dei ministeri, di enti, di istituzioni e dei soci;

b) con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposti a suo favore.

I contributi dei ministeri, degli enti e delle istituzioni già previsti dalle leggi e dai regolamenti a favore dell'Opera Nazionale Balilla o dei Fasci Giovanili di Combattimento, delle colonie climatiche del Partito Nazionale Fascista, saranno destinati alla Gioventù Italiana del Littorio.

I comuni e le amministrazioni provinciali sono tenuti a fornire le sedi della Gioventù Italiana del Littorio in base alle norme finora in vigore e a mantenere in suo favore le concessioni in uso gratuito delle palestre già assegnate all'Opera Nazionale Balilla o ai Fasci Giovanili di Combattimento.

Restano ferme le disposizioni concernenti l'obbligo dei comuni di contribuire al patronato scolastico.

Sono soci della Gioventù Italiana del Littorio coloro che, con elargizioni o con periodici contributi, concorrono al conseguimento dei fini dell'istituzione.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti coloro che elargiscono a favore della Gioventù Italiana del Littorio una somma non inferiore alle lire 10.000.

Sono soci perpetui coloro che versano in una sola volta la somma di lire 500.

Sono soci temporanei coloro che si obbligano a pagare annualmente la somma di lire 60 per un periodo minimo di anni cinque.

Le Associazioni e gli enti morali, che versano il doppio della somma richiesta per i soci individuali possono essere iscritti tra i soci.

La Gioventù Italiana del Littorio assegna diplomi di benemerenzia ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attività per i fini della Gioventù Italiana del Littorio.

I diplomi di benemerenzia sono di 1°, 2°, 3° grado.

I diplomi di 1° grado sono assegnati dal Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, nella sua qualità di Comandante generale.

Art. 10. — La Gioventù Italiana del Littorio non è sottoposta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; sono però ad essa estese le disposizioni di favore esistenti per dette istituzioni. La Gioventù Italiana del Littorio può richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 11. — Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali e per la stipulazione dei contratti, la Gioventù Italiana del Littorio e i suoi organi centrali

e periferici sono parificati alle amministrazioni dello Stato.

Art. 12. — Il personale di qualsiasi grado e ufficio attualmente alle dipendenze dell'Opera Nazionale Balilla, passa alle dipendenze della Gioventù Italiana del Littorio, conservando l'attuale trattamento giuridico ed economico.

Il personale comandato presso l'Opera Nazionale Balilla rimane allo stesso titolo e nella medesima posizione giuridica distaccato presso la Gioventù Italiana del Littorio, fino a quando il comando non venga revocato dai capi delle amministrazioni a cui il personale medesimo appartiene, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale.

Art. 13. — Il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale, ha la facoltà di modificare i regolamenti riguardanti l'inquadramento e il funzionamento della Gioventù Italiana del Littorio.

Art. 14. — Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 15. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — STARACE — LESSONA
— TILGON DI REVEL — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli camerati, le ragioni che hanno ispirato l'odierno provvedimento, sono per ogni fascista degno di questo nome, così evidenti che ritengo superflua ogni illustrazione.

Quando Benito Mussolini, ha creduto di premettere a questo disegno di legge queste due sole righe, nel loro stile lapidario di formidabile eloquenza, può sembrare iattanza per un modesto Gregario aggiungere anche una sola parola.

Pure mi sia concesso richiedere per pochi minuti la vostra benevolenza, non per illustrare le troppo evidenti ragioni del provvedimento, ma per porre in rilievo l'altissimo significato morale,

la profonda bellezza, vorrei dire la profonda poesia, per dire l'entusiastica adesione di tutti i vecchi fascisti e sono certo di tutto il Senato.

Gioventù Italiana del Littorio: è l'Italia di domani che stringe i propri ranghi e marcia gioiosa e risoluta verso i nuovi destini d'Italia: è la nuova generazione che si tempera per le future fortune della Patria e che si appresta a sostituirci; è la luce radiosa dell'alba che promette alla Nazione la sua gloriosa giornata.

Nei tempi trascorsi, nessun partito pensò mai sul serio a irregimentare la gioventù per il domani. Lo tentò il partito socialista, imitato da quello popolare. Ma le loro cure erano rivolte esclusivamente a procurarsi nuovi adepti per i ludi elettorali onde essi si rivolgevano ai giovani, già abbastanza maturi per comprendere o per illudersi di comprendere le lotte dei partiti e anche questi erano tenuti ben lontani da ogni posto di responsabilità, relegati nei greggi elettorali o tutt'al più promossi alle mansioni di galoppini.

Occorreva la bella barba di Agostino De Pretis o una veneranda canizie per governare l'Italia, o per lo meno occorreva un'incipiente canizie per l'amministrazione di qualsiasi piccolo comune. E quando un giorno, un giovane di alto intelletto, il mio compaesano Giovanni Borelli, volle fondere un nuovo partito di giovani liberali, e quando un giorno un altro giovane di altissimo valore, che non voglio nominare per non fare arrossire il nostro amato Presidente, lanciò ai giovani la Diana del nazionalismo, fummo in pochi e fummo irrisi da tutte le barbe venerande che vantavano i parecchi lustri della loro esperienza di contro ai pochi lustri della nostra fede e della nostra passione.

Occorreva il cataclisma della grande guerra per dimostrare al mondo di cosa fossero capaci e quanto valessero i giovani d'Italia, e non soltanto nell'azione e nell'esecuzione, non soltanto nel combattere e nel morire, ma altresì nell'iniziativa e nel comando. Capitani poco più che ventenni seppero guidare i propri uomini ad azioni sagge e gloriose; ufficiali giovanissimi seppero eccellere in mille modi; giovani imberbi scrissero in tutte le trincee, in tutti i mari ed in tutti i cieli il valore e la maturità della giovinezza d'Italia.

E la guerra maturò i nervi, i muscoli, i cervelli, e soprattutto il cuore nella tragica esperienza di quaranta mesi di trincea che equivalevano a quarant'anni di vita normale.

Onde quando dalla piazza S. Sepolcro un gruppo di trinceristi guidati ed ispirati da un giovane che conosceva tutte le asperità della vita e tutte le sofferenze della trincea, gridò agli italiani il nuovo dovere di combattere ancora per la grandezza e per la salvezza della Patria, furono ancora i giovani che avevano combattuto e che avevano sofferto, che forse avevano le carni martorate dalle gloriose ferite, che avevano gioito della vittoria e pianto per la sua contaminazione, furono ancora i giovani che risposero a quel grido, che balzarono in piedi, pronti ancora a combattere,

pronti ancora a morire, perchè l'Italia fosse salva, perchè l'Italia fosse grande quale l'avevano voluta e sognata i 600 mila fratelli che ad essa avevano fatto olocausto della loro giovane vita.

Balzarono in piedi e combatterono e morirono nella lotta cruenta, nelle imboscate orrende, dopo aver lanciato gioiosamente al cielo d'Italia la bella canzone, che è diventata sacra a tutti gli italiani e che canta: «Giovinezza, Giovinezza, primavera di bellezza...».

Ma il Fascismo, movimento di giovani, non poteva non rivolgersi immediatamente a tutta la giovinezza italiana. Anche perchè, onorevoli colleghi, la gioventù è una malattia dalla quale si guarisce un po' tutti i giorni, come ben sappiamo noi che purtroppo ne siamo guariti da tempo: onde un partito che non prepari le future generazioni è fatalmente destinato ad invecchiare ed a morire.

Il Fascismo perciò comprese subito che poichè la vita delle Nazioni si eterna nel succedersi delle generazioni, occorreva preparare il domani; il Fascismo, movimento totalitario che voleva e vuole permeare di sé tutta la Nazione, comprese che non si potevano trascurare i giovani e neppure i giovanissimi, acciò che anch'essi crescano educati alla nuova fede, alla nuova passione, alla nuova disciplina che esso aveva insegnato a tutta Italia.

Ed a tal fine ha diretto, con rettilinea fermezza, tutte le proprie cure. Di altissimo significato in tal senso è stato il cambiamento, che ad un osservatore superficiale può sembrare semplicemente di forma del Ministero della pubblica istruzione, in quello dell'educazione nazionale.

Troppo infatti nei passati regimi lo Stato si preoccupava esclusivamente d'impartire ai giovani quella certa istruzione, nulla curandosi poi se essa fosse magari malsana, tollerando persino che maestri socialisti da esso pagati, facessero propaganda contro le istituzioni, maestri atei contro la religione: e nulla curando soprattutto quella che è la sana, la vera preparazione dello spirito, l'educazione senza la quale l'istruzione a poco serve ed è talora più di danno che di vantaggio.

Non si era compreso che il compito di educare buoni cittadini è compito essenzialmente dello Stato, che non può neppure abbandonarlo alle famiglie o ad enti privati, poichè interessa la vita stessa e l'avvenire della Nazione. Ma ben lo comprese il Fascismo che si è rivolto man mano ai più giovani: gli avanguardisti, i balilla, i figli della lupa, le giovani fasciste, le giovani italiane e le piccole italiane, onde i figli d'Italia siano cresciuti ed educati, fino dalla più tenera età, nel clima ardente di patriottismo, di fede, di tenace lavoro, di severa disciplina che esso ha dato alla Nazione, affinché di questa siano domani i degni cittadini e possano continuare l'opera nostra, possano raccogliere dalle nostre mani stanche i vessilli che noi abbiamo innalzato con tutta la nostra fede e tutta la nostra passione.

Così il nostro canto, « Giovinezza, Giovinezza » rappresenterà veramente l'eterna giovinezza d'Italia che si rinnova nei secoli, di generazione in generazione e rinnova eternamente la sua bellezza, sempre antica e sempre nuova.

Gioventù Italiana del Littorio! quali mai prove essa non ha già dato della sua maturità politica della sua fede patriottica, del suo eroismo? non è possibile parlare della Gioventù del Littorio senza ricordare i giovanissimi, talora appena quindicenni che caddero al nostro fianco ed immolarono la propria vita, ancora arrisa dalla carezza materna nelle lotte cruenti degli anni eroici dello squadristico. Non è possibile non ricordare i giovanetti usciti dalle organizzazioni giovanili del Partito per accorrere volontari a conquistare all'Italia il suo Impero, irrorando del loro sangue purissimo le nere ambe dell'Etiopia. Non è possibile ricordare i giovani che sono accorsi volontari, e ancora combattono e muoiono in terra straniera, offrendo la loro vita per un supremo ideale di civiltà cristiana e latina. Il loro spirito eroico mi sembra aleggi in quest'aula, mentre si consacra oggi l'organizzazione totalitaria della Gioventù Italiana del Littorio.

Ed a noi, che già decliniamo al tramonto, sia lecito rivolgere alla gioventù italiana un fervido augurio: possa essa marciare sempre compatta sotto le insegne della Croce sabauda e cristiana e del Littorio romano e fascista, obbedendo al motto mussoliniano: « Credere Obbedire Combattere »: onde essere sempre più degna dei fratelli che per la Patria son morti; onde potere sempre degnamente collaborare con lo spirito e col corpo, col libro e col moschetto, alla sempre maggiore grandezza dell'Italia imperiale. (*Applausi*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli colleghi, nel leggere il disegno di legge sottoposto all'approvazione del Senato, i miei sentimenti sono divisi fra quelli del giurista e quelli dell'uomo politico.

Come giurista, devo pedantemente dire che questo disegno di legge mi lascia molti dubbi, perchè contiene talune disposizioni i cui sviluppi non appaiono chiari. Infatti se voi esaminate l'articolo 3 e l'articolo 8, trovate due deleghe: con la prima si demanda al Ministro Segretario del Partito di emanare le norme per l'organizzazione della Gioventù Italiana del Littorio, con la seconda si dichiara che l'amministrazione della Gioventù Italiana del Littorio è da lui regolata. Che cosa sono giuridicamente le norme che adotta il Segretario del Partito per l'applicazione di così grandi ed importanti funzioni della Gioventù Italiana? Non è molto chiaro. Quindi resterà a vedere l'uso pratico che ne verrà fatto. Ad ogni modo credo che la legge vada interpretata nel senso che, ferme restando le disposizioni organiche che disciplinano l'emaneazione delle norme giuridiche, è il Segretario del Partito che deve promuovere i provvedimenti necessari.

Non è più soddisfacente la norma dell'articolo 2, secondo la quale le istituzioni, scuole etc. dell'Opera Nazionale Balilla attualmente esistenti passano alla nuova organizzazione, nella situazione attuale di fatto e di diritto. Questi passaggi, giuridicamente, non sono che passaggi di diritto. Quindi il passaggio avviene nella situazione giuridica attuale, non essendo concepibile che la legge voglia sanare situazioni di fatto anche se illegali.

Finalmente poi non è molto chiara la disposizione all'articolo 10, secondo la quale la Gioventù Italiana del Littorio non è sottoposta alle leggi ed ai regolamenti che riguardano le istituzioni di assistenza e di beneficenza; ma sono però ad essa estese le disposizioni di favore esistenti per dette istituzioni. Ora quando una norma della legislazione sugli istituti di beneficenza debba considerarsi di favore non è sempre facile dire. In ogni modo nell'applicazione pratica possono sorgere fondati dubbi nell'accertare le norme che debbano considerarsi di favore. Quindi c'è da augurarsi che in un provvedimento integrativo sia eliminato ogni dubbio.

Ho voluto però permettermi queste osservazioni pedanti, alle quali altre potrebbero aggiungersi, perchè passando, subito dopo, all'esame e alla valutazione politica del disegno di legge, lo spirito si riapre completamente ed anche questi difetti, che certamente saranno eliminati in futuri assestamenti legislativi, passano in seconda linea.

Guardiamo invece quella che è questa grande istituzione, che si è venuta lentamente creando e che oggi assume con questo disegno di legge il suo aspetto integrale e totalitario, ed allora le piccole pedanterie del giurista passano in seconda linea ed io stesso quasi quasi mi scuso di averle fatte. In questo disegno di legge, voi trovate in sostanza tre fondamentali principii che rappresentano la parte nuova dell'istituto, cioè a dire: l'inquadramento totalitario dei giovani dai 6 ai 21 anni; un'unità di direttive sotto la guida diretta ed immediata del Partito, il quale si assume così piena ed intera la responsabilità dell'avviamento della Gioventù Italiana verso il domani, che ci auguriamo radiosissimo, nella Patria; e finalmente una novità assai simpatica e cioè quella di collegare tutti gli Italiani di buona volontà, nell'aspetto di soci, allo sviluppo non solo economico ma soprattutto morale della Gioventù Italiana del Littorio. Dico morale, perchè più che per il loro valore in contanti, contano su questo argomento le adesioni di carattere morale.

Un ultimo punto vorrei toccare e che si collega all'ultimo alinea della legge. Chi ha voluto questa istituzione ed è venuto costruendola passo a passo con l'opera di uomini di fede, che sono alcuni tra i nostri colleghi nel Senato e altri al di fuori del Senato, è stato il Duce.

Per la prima volta in un procedimento legislativo e precisamente nel secondo capoverso dell'articolo 15, noi vediamo apparire ufficialmente

il nome del Capo del Governo con la qualifica di « Duce ». Credo che tutti gli Italiani accoglieranno questa riforma, che del resto non è una novità per i nostri spiriti, con grande piacere; perchè di fronte alla vecchia denominazione di Presidente del Consiglio e poi di quella di Capo del Governo, primo Ministro, adottata con la legge organica del 1925, ci siamo tutti abituati da tempo a chiamarlo con questo nome: « Il Duce ». Questo provvedimento non fa altro che consacrare legislativamente e con forma solenne, sia pure di scorcio, questo nome che è divenuto a tutti caro. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento » (N. 1721-B). — *(Modificato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento, con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 1 e 2 del decreto sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1.

Gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento non hanno effetto se non siano preventivamente approvati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o, per delega di lui, dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista.

Eguale approvazione è necessaria per gli atti di consenso ad iscrizione di ipoteche.

Art. 2.

Gli atti di trasferimento di immobili eseguiti tra i Fasci di combattimento, tra le Federazioni

provinciali dei Fasci di combattimento ovvero tra i Fasci di combattimento e le Federazioni dei Fasci di combattimento in seguito ad approvazione data dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, o per delega di lui, dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, benchè avvenuti a titolo gratuito, non sono considerati come donazioni e non sono soggetti alle norme stabilite per queste nè per la sostanza nè per la forma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia » (N. 2005). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 25 novembre 1937-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di emanare provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia;

Considerato che a causa della particolare natura della laguna e dell'importante logorio dell'acqua si sono verificati gravi deperimenti materiali sulle costruzioni, tali da mettere in serio pericolo le condizioni statiche di esse;

Ritenuto che per riparare i danni prodotti dal detto deterioramento e prevenire maggiori deterioramenti e pericoli sempre più gravi in un prossimo avvenire, si rende necessario ed urgente provvedere alla esecuzione di importanti lavori a cura ed a spese dello Stato;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nella città di Venezia, per quanto attiene al centro e all'isola della Giudecca e alle isole di Lido, Murano e Burano, sarà provveduto a cura e spese dello Stato:

a) alla escavazione e sistemazione, previo prosciugamento, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti e per il loro progressivo interimento e per la necessità di approfondirli per portare i relativi fondali alla quota necessaria alla libera espansione della marea;

b) alla esecuzione di quelle maggiori fondazioni degli edifici e delle rive prospicienti che fossero richieste dal predetto approfondimento dei fondali originari;

c) alla sistemazione dei ponti in relazione ai lavori suddetti;

d) alle riparazioni e sistemazioni di edifici monumentali dello Stato in dipendenza dei lavori previsti nel presente articolo qualora non siano sufficienti le assegnazioni ordinarie di bilancio;

e) alle altre opere, che in luogo dei lavori, previsti dalla precedente lettera b) si rendessero necessarie per la sistemazione dell'edilizia locale anche per ragioni igieniche.

Art. 2. — In occasione dell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 e durante il prosciugamento dei canali dovrà essere provveduto a cura dei rispettivi proprietari a tutti quei lavori che risultino necessari per il consolidamento delle fondazioni degli edifici e a quant'altro è inerente alla sicurezza dei medesimi nonchè ai lavori intesi a migliorare la salubrità delle costruzioni specialmente mediante opere per la difesa degli edifici medesimi da causa di umidità.

La necessità di tali lavori sarà riconosciuta dal podestà, previo parere dell'ufficiale sanitario e del Genio civile e sentita la Commissione edilizia comunale.

Sarà osservata, in quanto applicabile, la procedura dell'articolo 55 del vigente Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Tali opere saranno sussidiate dal comune di Venezia in ragione del 30 per cento della spesa a collaudo eseguito.

Saranno pure sussidiati i seguenti lavori dei privati:

a) i lavori indicati al 1° comma del presente articolo anche se non eseguiti durante il prosciugamento dei canali purchè si tratti di riparazioni

indilazionabili nei riguardi della pubblica incolumità;

b) i lavori di riparazione e di ripristino delle parti architettoniche o decorative di edifici privati che abbiano particolare interesse artistico;

c) le opere di risanamento dei fabbricati o parti di essi aventi particolare utilità anche per il decoro edilizio cittadino o per la loro monumentalità.

Il contributo predetto potrà essere elevato fino ad un massimo del 50 per cento qualora si tratti di restauri ad edifici di particolare interesse artistico ed il costo dei lavori necessari sia riconosciuto a norma del 2° comma dell'articolo successivo gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso è suscettibile.

I contributi che il comune di Venezia corrisponderà giusta i commi precedenti ai privati, saranno rimborsati dallo Stato nei limiti della somma prevista dall'articolo 6.

Art. 3. — Qualora i privati non eseguissero i lavori riconosciuti necessari nel periodo di tempo stabilito dal comune di Venezia, questo ha facoltà di sostituirsi in tutto o in parte nella esecuzione diretta dei lavori che si intenderanno tutti nell'interesse e per conto dei proprietari medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 della vigente legge comunale e provinciale.

Le modalità della concessione e liquidazione dei contributi ai privati da parte del comune e il rimborso da parte dello Stato saranno stabilite con apposito decreto Reale da emanarsi a' termini dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Art. 4. — Per tutti i lavori riguardanti edifici sottoposti alle vigenti disposizioni sulla tutela artistica monumentale sarà richiesto il preventivo assenso del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5. — Per le opere previste dalla lettera e) dell'articolo 1 del presente decreto, che non fossero eseguite a cura e spese dello Stato, in base a programma da approvarsi annualmente dal Ministero dei lavori pubblici e che il comune intendesse intraprendere, lo Stato concorrerà con un contributo nella metà della spesa.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione dei lavori pubblici ed il comune di Venezia saranno stabilite le modalità riflettenti la vigilanza sull'esecuzione delle opere che saranno eseguite dal comune e per l'erogazione del contributo predetto.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'accordo con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 6. — Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti è autorizzata la spesa di lire 30.000.000 da iscriversi a cura del Ministero delle finanze nel bilancio del Ministero dei lavori pub-

blici in dieci esercizi finanziari in parti eguali a cominciare dall'esercizio 1937-38.

Art. 7. — Il piano generale di risanamento per la cui esecuzione è stabilito il termine di anni dieci dalla data del presente decreto, sarà approvato ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, per quanto riguarda la parte artistica e panoramica, e sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio centrale delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Per l'attuazione del piano stesso sono da osservare le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 8. — Il comune di Venezia è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Art. 9. — Prima di procedere alle espropriazioni dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il comune deve fare una notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se o meno intendano essi stessi addivenire all'edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano e alle disposizioni edilizie e di igiene vigenti nel comune stesso.

Il comune dovrà altresì notificare ai rispettivi proprietari, quelle aree che verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione, in conformità a quanto stabilito nel piano di risanamento di cui all'articolo 7.

Per tale vincolo verrà corrisposta ai proprietari una corrispondente indennità stabilita con le norme del presente decreto.

Art. 10. — Per l'esecuzione del piano di risanamento si applicheranno le seguenti norme:

a) nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi per il piano di risanamento;

b) l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile agli effetti dell'imposta sui terreni e sui fabbricati capitalizzata ad un tasso del 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni della località, delle condizioni igieniche dell'edificio, dello stato di conservazione, di stabilità e delle altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 11. — Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita con la legge di espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 12. — Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Venezia, in seguito a richiesta del comune di Venezia dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 10 della presente legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 10 del presente decreto.

Art. 13. — Il comune di Venezia è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste nel piano di risanamento, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste nel Testo Unico per la finanza locale, approvata con Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 14. — Nel perimetro di cui all'articolo 1 agli effetti dell'imposta sui fabbricati il reddito

netto sarà fissato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, a titolo di riparazione, di mantenimento e di altra spesa o perdita eventuale, oltre alla normale detrazione stabilita dalla legge, un ulteriore decimo del reddito stesso.

In relazione alla concessione suddetta i proprietari dei fabbricati sono obbligati alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla buona conservazione e manutenzione degli immobili.

Art. 15. — Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni e i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati che saranno radicalmente trasformati e in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali, oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno inoltre della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati purchè la esecuzione sia stata richiesta per effetto delle opere previste nel presente decreto, e del piano di risanamento e nel termine previsto per l'effettuazione di quest'ultimo.

Art. 16. — La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Venezia per l'esproprio o l'acquisto degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano di risanamento, è stabilita nella misura fissa di lire 10, per ogni atto e per ogni trascrizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI
SOLMI — THAON DI REVEL —
BOTTAI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli Colleghi. Pochissime parole, anche a nome dei miei Colleghi di Venezia, per ringraziare dal profondo del cuore il Governo dei provvedimenti presi a favore della mia città, provvedimenti che rispondono assai bene agli scopi che la legge si prefigge.

Fino dal 1867 il senatore Torelli, primo prefetto della città di Venezia divenuta italiana, proponeva provvedimenti urgenti per la salute e la salvezza di quella città, ma si è dovuto attendere

l'avvento del Governo fascista, vigile e fattivo, perchè questi provvedimenti venissero finalmente presi.

Non avrei altro da dire, senonchè, avendo la parola e poichè vado avanzando negli anni, voglio ancora raccomandare al Governo la mia città specialmente per quanto riguarda le comunicazioni esterne e spero, per la benevolenza sempre trovata sia nei membri del Governo che nel suo eminente Capo, che questa benevolenza non verrà a mancare, anche perchè Venezia si è consumata con oltre due secoli di guerre sostenute per arrestare l'invasione ottomana in Europa e perchè seppe conservare fino alla sua caduta, come lago latino, tutto intero il mare Adriatico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda » (N. 1533). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, concernente norme per la disciplina dei premi letterari » (N. 1787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei «Premi Letterari», con la seguente modificazione:

Nel primo comma dell'articolo 4, dopo il n. 8° è aggiunto il seguente n. 9° « un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti nominato dal Segretario del P. N. F. ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX » (N. 1828). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941 - Anno XX ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione d'un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze » (N. 1829). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione d'un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione di un centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero » (N. 1845). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia.* Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2034, riguardante la proroga delle norme vigenti per la liquidazione degli onorari di avvocato (2044).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provve-

dimenti finanziari relativi all'industria siderurgica nella quale è interessato l'Istituto per la Ricostruzione Industriale » (N. 1896). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica nella quale è interessato l'Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica nella quale è interessato l'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato » (N. 1907). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, lettera a), n. 4, è soppresso l'aggettivo « puro »;

allo stesso articolo, lettera b), n. 1, alla parola « superiore » sono sostituite le parole « di prima »; e alle parole « 45 per cento » sono sostituite le altre « 50 per cento »;

allo stesso articolo, lettera b), il n. 2 è sostituito dal seguente: « sapone marmorato tipo unico: per il prodotto contenente dal 43 al 47 per cento di acidi grassi e resina ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, contenente modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico » (N. 1908). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, contenente modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, contenente modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È abrogata la disposizione di cui all'articolo 8 della legge 20 giugno 1909, n. 364, concernente il divieto di esportare dal Regno le cose che abbiano interesse storico, archeologico ed artistico, e le altre indicate nell'articolo 1 della detta legge modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 novembre 1927-VI, n. 2461, convertito nella legge 31 maggio 1928-VI, n. 1240.

Resta salva la facoltà per il Ministro per l'educazione nazionale di vietare l'esportazione delle

cose di cui al precedente comma, in casi eccezionali, quando l'esportazione costituisca un danno gravissimo per il patrimonio storico artistico della Nazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli oggetti mobili appartenenti allo Stato ovvero ad uno degli enti o istituti, di cui all'articolo 2, comma 3, del Regio decreto-legge 24 novembre 1927-V, n. 2461.

Art. 2. — Per l'esportazione delle cose di cui al 1° comma dell'articolo precedente, restano ferme le norme di procedura e di controllo stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, e successive modificazioni, nonchè dal relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, numero 363, e successive modificazioni.

Art. 3. — Restano inoltre fermi per l'esportatore l'obbligo del pagamento della tassa di esportazione sulle cose di cui all'articolo 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 novembre 1927-VI, n. 2461, e gli altri obblighi valutari e doganali, previsti dalle disposizioni in vigore.

Restano anche ferme le norme vigenti sulla determinazione del prezzo sia per stabilire l'ammontare della tassa di esportazione da pagare, sia per l'acquisto della cosa da parte dello Stato.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BOTTAI
THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli colleghi, questo decreto-legge a mio modo di vedere ha grande importanza, perchè attiene a quello che si è sempre chiamato, dal Cardinal Pacea in giù, la tutela del patrimonio storico artistico ed archeologico della Patria.

Io prescindendo dal fatto (sarebbe forse un fuor d'opera ed è meglio passare sopra alle cose inutili) che si era dal 1909 in un regime leggermente ritocato nel 1927 e tutto era andato più o meno bene.

Certamente sarebbe stata dimostrabile la urgenza della inversione che si è praticata; ma ormai si è praticata. Perchè questo decreto-legge fa sostanzialmente questa modificazione: prima il divieto di esportazione degli oggetti di storia, di arte e di archeologia era norma, salvochè il Ministro o gli Uffici dovuti la permettessero; con questo decreto si è invertita la situazione e si è consacrata la libertà di esportare tutto, salvo la facoltà del Ministro del divieto. Sembrerebbe che vi sia un progresso; c'è invece un regresso nella valorizzazione del patrimonio artistico. Infatti quello che si esportava, quando era proibito farlo, valeva molto di più di quello che valga adesso, sapendosi che si può esportare liberamente, perchè da Adamo e da Eva in giù la cosa proibita ha avuto sempre maggior valore. (*Si ride*). E perchè svalutare così il nostro patrimonio artistico?

Che cosa disponeva la legge del 1909?

Vi era il divieto di esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico e artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte, ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'articolo 5, mentre nel secondo capoverso si stabilisce che il proprietario delle cose, di che all'articolo 1, il quale intenda esportarle, dovrà farne denuncia all'ufficio di esportazione, il quale giudicherà... se sono della natura di quelle delle quali è vietata l'esportazione.

L'Ufficio esportazione, in fondo, era un ufficio *a latere* della Sovrintendenza; quindi, così almeno nella dizione della legge, pareva che l'arbitro fosse questo ufficio di esportazione. Il Ministro, poichè non è onniveggente e onnipotente, non poteva tutto sapere e vedere, e molte cose potevano sfuggirgli.

Con la nuova legge si è disposto che tutto si possa esportare liberamente, mentre il Ministro (ecco il progresso apparente) ha facoltà di impedire l'esportazione di quello che egli creda non esportabile. Ma è difficilissima questa azione del Ministro, sia pure con i suoi organi. Ma poi, finchè c'è Bottai va bene, ma se domani viene un Ministro iconoclasta? (*ilarità*).

Purtroppo è risaputo che vi sono poche case esportatrici all'estero che hanno un meccanismo tale, noto e conosciuto di ben difficile controllo, difficilissimo a divieto soppresso. Quindi è che questa facoltà rilasciata al Ministro ha poca importanza, perchè prima almeno si doveva denunciare quanto meno ad un ufficio; e, quando ci era l'opera d'arte veramente tale e si parlava di esportazione, c'era la pubblica opinione, c'erano le denunce anche di quelli che erano interessati a mantenere nella città e nei luoghi d'origine questa opera d'arte.

Oggi la roba scivola svalorizzata perchè non più proibita. Ora qui c'è un punto importante ed è la parte storica. Il progetto di legge è presentato dal Ministro dell'educazione nazionale d'accordo naturalmente col Capo del Governo.

BOTTAI, *ministro della educazione nazionale*. Il progetto è presentato dal Capo del Governo.

FELICI. Va bene. Ma l'interessato è il Ministro dell'interno, perchè la legge parla del patrimonio storico. Ora in questa assemblea e nei ripetuti congressi della storia del Risorgimento si è constatato questo: che gli archivi dello Stato ci sono (lasciamo andare se sono, come sono ecc., ecc., ma ci sono) e funzionano; ma gli archivi privati non si è mai voluto definirli, malgrado tutti gli eccitamenti dei competenti. L'archivio di Stato è controllato e controllabile. Ma quand'è che una raccolta di documenti privati diventa archivio controllato? Questa non è materia da Ministro dell'educazione nazionale. Gli archivi pubblici e quindi i privati dipendono dal Ministro dell'interno, il quale in questa materia poi, al fine dell'esportazione, si serve dei poteri del Ministro dell'educazione. Ora pensate voi che uno possedga dieci lettere del Conte di Cavour, fate l'osservazione del valoroso collega e camerata Leicht, che confida nelle denunce per l'esportazione e quindi nel controllo possibile del Ministro, perchè in materia di documenti, che è pur patrimonio storico larghissimo, non c'è denuncia, e quindi non vi è oggi più il timore e ragione per violazione del divieto. Senza elenchi, senza controlli, senza denunce con la libertà piena di esportazione, molto è compromesso, ma il grosso del documentale storico del nostro Paese ai fini delle raccolte private non è catalogato, nè raccolto, nè conosciuto. Ed allora in questa materia, col divieto tolto o meglio con la libertà alla esportazione consacrata nella legge, io vorrei sapere come funzionerà la facoltà del divieto del Ministro dacchè per i documenti non vi sono gli uffici di esportazione. (*Approvazioni*).

Io so che queste mie parole devono cadere nel cuore del nostro eminente camerata Bottai, perchè tenga possibilmente conto di queste mie raccomandazioni e si adoperi nel consesso altissimo che governa il Paese per regolamentare la materia degli archivi privati, ai fini di tutelare tutte le raccolte di storia; e perchè usi ferreamente di questa facoltà di fermare le opere d'arte e rivalorizzi quello che si poteva esportare lo stesso, a tutti i fini, con maggior valore, per i fini che sono sottintesi.

Questa è la raccomandazione che io faccio per la tutela del patrimonio artistico e archeologico; ma essenzialmente per la tutela del documentario storico che certo sta molto a cuore all'onorevole Ministro, che con tanto acume regge le cose della pubblica educazione. (*Approvazioni vivissime*).

GALLENZA: Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLENZA. Onorevoli Colleghi, io pure desidero di prendere brevemente la parola per rivolgere una raccomandazione all'onorevole Ministro. Debbo dichiarare che per contenermi nei termini di una pura e semplice raccomandazione debbo fare il più caldo appello alla mia fede fascista, perchè altrimenti il discorso di raccomandazione non potrebbe avere una intonazione serena.

A me pare che non possa sfuggire a nessuno, e soprattutto in questa Aula che raccoglie gli spiriti più colti e più elevati, la sensazione dell'estrema gravità che coinvolge questo decreto-legge, che, come ha detto il collega Felici, capovolge quella che è stata la prassi seguita fino a questo momento.

Questo capovolgimento avrà, con ogni probabilità, l'inconveniente a cui accennava il collega Felici, ma conterrà soprattutto un pericolo maggiore a cui mi pare il collega Felici non abbia ancora accennato, e cioè quello di determinare, in coloro che hanno la fortuna di possedere una raccolta privata dei cimeli artistici o storici in Italia, uno stato psicologico per il quale essi, con molta facilità, cercheranno di vendere e mandare fuori dal nostro Paese questi nostri tesori. Fino ad oggi, c'era una coscienza artistica diffusa nel nostro Paese, per la quale molti, anche avendo bisogno di vendere un tesoro artistico, se ne trattenevano perchè preoccupati dall'impressione sfavorevolissima che avrebbe fatto, specie nelle città di provincia dove certe cose sono più note e accessibili, la vendita di preziosi cimeli passati di padre in figlio. Oggi una legge dello Stato apre, invece, le porte, e questa remora spontanea ed intima viene automaticamente a cessare. Dovrebbe, in qualche modo funzionare la procedura, molto semplice del resto, per cui si mantiene in vita la solita procedura delle Commissioni per le esportazioni.

Consentitemi di dirvi, con grande franchezza, che fino adesso avevo un'opinione assai modesta dell'utilità di questo lavoro di controllo esercitato dalle Commissioni. Ora poi questa loro attività diventerà anche meno efficace.

Potrei citare, a conforto del mio scetticismo, un episodio che si può dire di ieri, perchè è avvenuto un anno fa, per cui uno dei più interessanti monumenti della mia Umbria, il portale romanico della chiesa di Sangemini, ebbe il permesso per l'esportazione in America, sebbene un voto contrario fosse stato emanato dal Consiglio Superiore delle Belle Arti.

Da ciò che è avvenuto in passato è perfettamente facile intuire quello che accadrà domani. Dunque raccomandiamoci con tutto il fervore, ed oserei dire con tutta la nostra disperazione, al Ministro Bottai. Se si trattasse di deferire a lui, come diceva il collega Felici, questo potere di scelta, cioè ad un uomo di cultura e di squisita sensibilità artistica ed italiana, tutti noi saremmo felicissimi di dargli un biancosegno.

Ma le cose possono anche cambiare. Quindi profitti l'on. Bottai della sua presenza al Ministero dell'Educazione Nazionale per cercare almeno di completare con un regolamento questo, che secondo me è un provvedimento non felice, fissando anche per l'avvenire tutte le limitazioni possibili.

Onorevoli Colleghi, concludo con due accenni che forse troveranno una rispondenza non solo in voi ma anche nel Ministro dell'Educazione Nazionale che mi ascolta in questo momento.

È un ricordo ripetuto da anni quello dell'impressione che riportò venendo a Roma in visita solenne il sovrano di un grande Stato straniero allora ed anche adesso nostro amico ed alleato: l'Imperatore di Germania. Questi, ricevuto in una casa principesca romana, allorchè si congedò dal proprietario disse: « Spero di ricambiare l'ospitalità quando verrete a Berlino, ma in quella occasione non potrò certo mettervi davanti ai tesori d'arte che avete mostrato a noi ».

Auguriamoci che se altre visite avverranno, questi tesori raccolti dai privati non siano stati nè menomati nè diminuiti.

Comunque, mi pare dolorosamente ironico che oggi si voti questo progetto di legge, mentre proprio ieri tutto il Senato acclamava alle magnifiche parole del nostro collega senatore Cian, inneggianti a quel Rinascimento che non fu solo creatore di opere d'arte, ma che ebbe alto e fervido il culto delle memorie d'arte del passato. (*Vivi applausi*).

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *Ministro dell'educazione nazionale*. Onorevoli Senatori, è superfluo, dopo le così cortesi parole di fiducia pronunciate dai camerati Felici e Gallenga, che io mi dilunghi nel rassicurare il Senato intorno al più severo ed oculato esercizio della facoltà che il presente disegno di legge attribuisce al Ministro dell'educazione nazionale. È evidente che nella breve, appassionata ed amorosa discussione è mancata la considerazione dell'eccezionalità del provvedimento, ispirato a particolari condizioni del nostro mercato artistico.

La facoltà di divieto il Ministro la può esercitare con molta precisione, perchè il decreto non abolisce la necessità della denuncia ai fini della tassa di esportazione. Il Ministro è sempre avvertito, per ogni oggetto d'arte anche modesto che venga esportato. Io ho avuto occasione, anche recentemente, di esercitare in due o tre casi molto gravi questa facoltà. Ciò ha certamente scoraggiato quelli che si erano troppo entusiasmati della libertà concessa. La situazione è, quindi, rimasta pressochè inalterata ed equilibrata.

Voglio, ora, dirvi una cosa più importante. È allo studio del mio Ministero tutta una revisione della legislazione, che ha attinenza alla difesa del patrimonio artistico del Paese. Ne profitteremo per riordinare tutte le disposizioni, che riguardano l'esportazione degli oggetti d'arte, in maniera che si possa avere a nostra disposizione uno strumento legislativo più preciso, per regolare una materia che interessa, a un tempo la vita artistica ed economica del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riscatto della Ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto »

(N. 1929). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario, legge lo stampato N. 1929*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 2 dicembre 1936, alla Società Veneta per Costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane per il riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto, con decorrenza dal 9 dicembre 1937, restando da quest'ultima data pienamente e completamente risolta la concessione della detta ferrovia accordata mediante Regio decreto 9 dicembre 1877, n. 4199 (Serie II).

(Approvato).

Art. 2.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo precedente e per l'assunzione dell'esercizio della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Al pagamento delle somme che, a norma del capitolo annesso alla convenzione di concessione, risulteranno eventualmente dovute in conseguenza del riscatto, sarà provveduto con opportuni stanziamenti a carico del Bilancio del Ministero delle finanze.

(Approvato).

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data dell'avvenuta notifica la Società concessionaria dovrà presentare tutti gli elementi e conti per la determinazione della annualità di riscatto. Essa dovrà inoltre presentare entro il medesimo termine la dimostrazione di aver ottemperato agli obblighi prescritti dagli articoli 99 e 100 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, oltre ai documenti di cui all'articolo 103 del testo unico medesimo, nonchè quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna ai rispettivi proprietari delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativi a tali deviazioni di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai

terreni occupati e indicati nel piano catastale. Dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società concessionaria.

Resterà a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, sulla concessione di facoltà speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana** » (N. 1941). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, sulla concessione di facoltà speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, sulla concessione di facoltà speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, contenente norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e alle procure del Re » (N. 1942). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, contenente norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e alle procure del Re ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, contenente norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e alle procure del Re.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 577, e 2 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 512;

Visto l'articolo 38 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per un biennio dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, è consentita la temporanea applicazione, con decreto Reale, ai tribunali ed alle procure del Re, ove siano posti vacanti che non sia possibile coprire altrimenti, di magistrati aventi grado di pretore, o, da almeno un anno, di pretore aggiunto, per esercitare le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re.

Art. 2. — Le applicazioni temporanee consentite in vista di eccezionali esigenze dall'articolo 38 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, potranno esser disposte con le stesse norme, per un triennio dal giorno di entrata in vigore del presente decreto, anche nei riguardi di magistrati del distretto aventi grado di pretore, o, da almeno un anno, di pretore aggiunto, scelti dal primo presidente, sentito il procuratore generale, fra quelli che diano sicuro affidamento di saper convenientemente adempiere le funzioni collegiali.

Art. 3. — La facoltà di destinare ai tribunali ed alle procure del Re uditori di tribunale, per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re, prevista dall'articolo 24, prima parte, della legge 5 giugno 1933, n. 577, modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1995, convertito in legge con la legge 4

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

aprile 1935, n. 512, è prorogata fino al termine del biennio successivo al 3 gennaio 1938.

Art. 4. — Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

SOLMI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli Senatori, il decreto-legge, la cui conversione in legge oggi è portata alla cognizione del Senato, è stato emanato ed andò in vigore il 1° luglio di questo anno, vale a dire che è in esecuzione da sei mesi. Questa circostanza consiglierebbe di non interloquire menomamente su di esso per varie ed ovvie ragioni, tra le quali la principale è questa, che ciò che è fatto non si può disfare: «quod factum est infectum fieri nequit». Ciò non di meno, penso che vi sono motivi per andare in avviso contrario. Essi sono due: d'ordine sentimentale l'uno, d'ordine pratico l'altro. Il primo può essere riguardato sotto un duplice punto di vista, individuale e generale. Dal lato individuale, perchè il vincolo, che lega colui che si è interessato vivamente ad un affare, lo spinge a intervenire in ogni fatto, che quello riguarda. Pertanto il legame potente d'amore, che stringe me alla Magistratura, nella quale vissi per circa un cinquantennio, mi incita a parlare nella discussione per la conversione in legge d'un decreto-legge che ad essa si riferisce e molto lo riguarda. L'altro punto di vista sentimentale è del Senato, perchè esso ha sempre guardato con occhio vigile e premuroso l'istituto della Magistratura e si è interessato sempre con sentimento di amore, quando qualche provvedimento è sottoposto al suo esame che ad essa si riferisca. Ora un silenzio assoluto del Senato su la conversione in legge del decreto-legge in discussione parmi contrastare a codesto costante suo interessamento, e possa autorizzare l'errata opinione di un sentimento contrario. V'è ancora il motivo d'ordine pratico. Ogni provvedimento legislativo, al pari d'ogni altro che riguardi la pubblica amministrazione, può consentire nella

sua applicazione dei temperamenti, i quali valgano a modificarne totalmente, o in parte, alcuni effetti non corrispondenti al fine per cui esso fu emanato. Pertanto, con codesto intento e per codesti fini, parlerò brevissimamente, esaminando il progetto sotto un triplice punto di vista, cioè del suo contenuto e importanza, delle conseguenze che da esso derivano e dei rimedi che valgano a diminuirne gli effetti dannosi per la magistratura pretoria.

Il decreto contiene tre provvedimenti, che però si possono ridurre a due, con modalità diverse e cioè applicazione dei pretori e dei pretori aggiunti ai tribunali e alle procure del Re, applicazione in continuazione di norma già in vigore, degli uditori di tribunale, i quali abbiano compiuto un anno di esercizio agli stessi tribunali e Regie procure. Con il primo articolo si dispone che l'applicazione ai tribunali e alle procure del Re di questi magistrati abbia luogo per un biennio, in quei tribunali per i quali è impossibile riempire i posti vacanti in modo diverso. Il provvedimento viene emesso per decreto Reale. Con la seconda disposizione si stabilisce anche l'applicazione degli stessi magistrati, pretori e pretori aggiunti, dopo un anno di esercizio delle loro funzioni, ai tribunali i quali abbiano un numero di giudici non superiore a sei. La durata dell'applicazione è di un bimestre. Il provvedimento è emesso dal Presidente della Corte di Appello e codesta facoltà dura un biennio. Si tratta però di quei magistrati che stanno nella orbita del distretto della Corte di appello.

L'ultimo articolo autorizza l'applicazione degli uditori di tribunale, che abbiano un anno di esercizio ai tribunali e alle procure del Re del Regno.

Quali sono le conseguenze che da queste disposizioni derivano? Evidentemente, le condizioni nelle quali versa la Magistratura sono ben note, e non liete! non poche sono le deficienze e non solo del personale dei tribunali e delle procure del Re, ma anche delle preture. La relazione ministeriale accenna soltanto alle vacanze, che attualmente vi sono nei primi, e che ascendono a 190, ed alla necessità di provvedervi con il sistema che ho testè indicato, ma non a quelle delle altre, che esporrò in seguito, e all'urgente bisogno di porvi rimedio. Le condizioni della magistratura sono tali, che possono rassomigliare ad un mare irto di scogli, nel quale la nave, che è costretta a solcarlo, se ne evita uno, va incontro all'altro e cioè come dice il poeta «incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdim». Tra i due mali si è provveduto a sanare quello dei tribunali, ritenendolo più grave.

Non voglio discutere se questa concezione sia esatta. Penso non sia provenuta direttamente dal cervello del Ministro, ma dalla proposta dei capi delle corti, che sono quelli che sovrintendono alla Amministrazione, ne constataano i bisogni e li presentano al Ministro proponendo gli opportuni rimedi.

Dico soltanto che le conseguenze sono queste: rin vigorimento della pianta dei tribunali e depauperamento di quella delle preture.

È evidente che, se ci sono 190 vacanze, quando vi si supplisce riempiendo i vuoti con il personale delle preture, è evidente dico, che la pianta organica dei primi è rinvigorita, e depauperata quella delle altre. E non solo essa è depauperata, ma come vi dirò, è danneggiata anche tutta l'Amministrazione pretoria. Le condizioni delle preture, non è il caso di esporle qui dettagliatamente per non tediare il Senato. Del resto io ne feci larga ed ampia esposizione nel discorso, che tenni nel maggio ultimo nella discussione del bilancio del Ministero di grazia e di giustizia. Dirò solo quanto occorre a dimostrazione delle mie osservazioni.

Vi era una mancanza nel 1936 di 150 e più pretori ed il personale, già deficiente, non era tutto addetto alle preture. Inoltre in trentacinque di esse non vi era alcun magistrato, nè pretore, nè vice pretore, nè uditore che le avesse dirette: condizione di cose, che, come dissi l'anno passato, non so se sia mutata, ma nell'affermativa il mutamento non può essere che in peggio, dato tutto quello che è avvenuto durante il corso di due anni per le promozioni, i collocamenti a riposo ed altro.

Vi sono preture, e erano allora 175, rette soltanto dai vice pretori mandamentali, il rimanente da uditori, dopo sei mesi di esercizio delle loro funzioni e da altri uditori di tribunale, e, in piccola parte, anche dagli antichi pretori, quelli che non erano stati promossi al grado di giudice di tribunale.

Notevoli altresì la costituzione ed il funzionamento delle preture, giacchè non poche di esse, le così dette preture *abbinata*, costituite dal raggruppamento di più, due o tre, contermini, sono rette da un solo pretore che risiede nella più importante e si trasferisce, in giorni determinati nelle altre per compiere atti, con poco o nessun vantaggio della giustizia.

Ora questa condizione di cose, tutt'altro che lieta, diventa molto peggiore, quando il numero, già deficiente, dei pretori viene ancora diminuito, perchè dovrà farsi ricorso all'abbinamento, alle reggenze, che rendono imperfetta l'opera del magistrato, e ai vicepretori mandamentali, dei quali, quanto più può farsi a meno tanto più, la giustizia se ne avvantaggia.

Parmi pertanto opportuno indicare qualche provvedimento che valga a rendere meno dannosa all'amministrazione della giustizia pretoria la diminuzione dei magistrati destinati a governarla.

Essi potrebbero consistere:

1° nel provvedere all'applicazione in quei tribunali, nei quali la deficienza rende impossibile il loro funzionamento, sia nel campo civile che in quello penale, qualunque sia il numero dei giudici secondo la pianta organica relativa.

2° Nell'evitare l'applicazione, anche per un bimestre, dei pretori e pretori aggiunti ai tribunali nel distretto, chiamando a completare il collegio il pretore o il vicepretore locale, se il bisogno lo richieda, tanto nel caso contemplato nell'articolo 1°,

quanto nell'altro del numero secondo del decreto-legge.

3° Nel raccomandare ai Primi Presidenti della Corte di servirsi nei casi di estrema ed assoluta necessità della facoltà loro concessa col decreto-legge e vigilare a che la raccomandazione non resti lettera morta.

Questo dico, perchè chi, come me, ha esercitato la funzione giudiziaria in un campo vicino a quello dei Primi Presidenti delle corti d'appello, sa bene che essi pensano più ai Collegi che non alle Preture, le quali purtroppo sono considerate come le cenerentole della Magistratura.

Tutti questi provvedimenti servono a far tirare innanzi alla men peggio, ma non valgono a togliere gl'inconvenienti gravissimi, che derivano dalle attuali norme regolanti la costituzione e il funzionamento regolare della Magistratura, altre volte da me indicati in quest'aula. Il rimedio è quello che fu enunciato fin dal 1925, quando all'avvento del Governo Fascista fu emanata la legge, così detta dei pieni poteri, che concedeva la delega al potere esecutivo di provvedere alla formazione delle nuove leggi, e cioè di presentare le norme riguardanti l'ordinamento giudiziario. Rimedio urgente, necessario, come lo hanno conclamato le relazioni parlamentari, le discussioni nella Camera e nel Senato, atteso e promesso da ben dodici anni. Si è detto alle varie interrogazioni e alle varie domande, che sono state svolte durante la discussione del bilancio del Ministero della giustizia in quest'aula, che l'ostacolo alla presentazione della legge relativa derivava dalla necessità di dover provvedere alla compilazione dei Codici, non potendosi concepire un ordinamento giudiziario che non fosse stato in uniformità ad essi, e specialmente a quello del codice di procedura civile. Ora quest'ostacolo è rimosso. Le assicurazioni date dal Ministro e più la volontà espressa del Capo del Governo che durante l'anno venturo i Codici debbano essere presentati, impongono la coeva presentazione della legge sull'ordinamento giudiziario. Essa (vorrei dire al Ministro che mi spiace di non veder presente) è richiesta da un supremo interesse nazionale che è di veder salda e sicura l'amministrazione della giustizia. A lui, giurista, a lui intelligente e zelante reggitore di essa, rammento il monito antico: « *periculum est in mora* ». L'indugio porta con sé il pericolo e questo pericolo è grave ed evitando, quando si tratta della Magistratura, base granitica delle Nazioni, sempre proclamata *fundamentum regnorum* e che il Duce disse posta a fondamento e base del Regime Fascista. (*Applausi*).

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI. Onorevoli Colleghi, mi duole che non sia presente l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, proponente del disegno di legge sul quale ho avuto l'onore di essere nominato relatore dalla Commissione per la conversione dei decreti-legge.

Ringrazio anzitutto l'onorevole collega Giampietro per le cortesi e amichevoli parole che egli ha creduto di rivolgere al vostro modesto relatore, e osservo che, se ho ben compreso il suo pensiero, egli non ha creduto di fare una proposta formale di emendamento del decreto-legge sottoposto oggi all'esame del Senato. Probabilmente, ciò che egli ha detto con la sua ben nota autorità ed esperienza si risolve in una raccomandazione che, come il Senato può comprendere, io non ho l'autorità nè la facoltà di poter dichiarare se possa o no essere accolta. Se debbo però esprimere francamente il mio pensiero, ritengo che l'onorevole Ministro non avrebbe difficoltà di accogliere le proposte dell'onorevole Giampietro in via di raccomandazione.

In sostanza egli ha fatto delle osservazioni sulle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge, dei quali il primo conferisce la facoltà di disporre le note applicazioni per decreto reale (che già di per sè stesso offre una garanzia sufficiente); il secondo non è che un'estensione della facoltà già attribuita dalla legge precedente ai capi delle Corti di appello. Ora queste applicazioni sono subordinate alla condizione che nei tribunali le tabelle organiche non siano al completo. Desidererebbe l'onorevole senatore Giampietro che la condizione fosse più rigida; vale a dire che essa non fosse sufficiente per poter disporre le applicazioni delle quali si tratta in caso di incompletezza delle tabelle organiche presso i tribunali, ma si richiedesse inoltre l'accertamento che i detti tribunali non possano assolutamente funzionare.

Ora io penso che nel concetto della legge sia implicita questa condizione, perchè se un tribunale non ha la sua tabella organica al completo, ma pur tuttavia è nella possibilità di poter normalmente funzionare, nessun Capo di Corte di appello si varrà mai della facoltà concessagli dall'articolo 2, e tanto meno penserà di provocare l'emanazione di un decreto reale per distrarre dei magistrati dalle preture, nelle quali l'opera loro sia necessaria.

Ripeto pertanto che in via di raccomandazione parmi che la proposta dell'onorevole Giampietro possa essere accolta. Comunque, essa è implicita nel meccanismo della legge.

Osservo poi all'onorevole senatore Giampietro che il provvedimento presentato oggi all'esame del Senato, e che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, prospetta una situazione transitoria; si tratta di provvedere per il periodo durante il quale è in corso l'espletamento dei concorsi per l'introduzione di nuovi elementi nella magistratura, espletamento che certo richiederà un tempo abbastanza lungo. In questo intervallo occorre provvedere ad uno stato di cose veramente disagiata. Non è il caso di insistere per dimostrare questo stato di disagio, perchè esso è di pubblica notorietà.

Il provvedimento, dunque, ha carattere esclusivamente temporaneo. Infatti l'articolo 1 non fa che attribuire la facoltà di disporre le applicazioni per un periodo di due anni. L'articolo 2 estende

per un triennio la facoltà già concessa ai primi Presidenti delle Corti di appello. È da considerare che per il primo caso, come già dissi, la garanzia è data dalla emanazione di un decreto reale, e che per il secondo caso si ha pure una garanzia nel fatto che la facoltà è limitata all'ambito del distretto entro il quale tali applicazioni possono essere disposte.

Non avrei altro da aggiungere in risposta alle considerazioni fatte dal collega Giampietro, e concludo dicendo che non solo come opinione mia personale, ma anche in nome della Commissione alla quale ho l'onore di appartenere, non posso che associarmi a lui, rinnovando il voto che al più presto possibile si possa addivenire a quella riforma veramente organica e definitiva della magistratura che è nel desiderio di tutti e della quale tutti riconoscono la necessità.

Con queste considerazioni, prego il Senato di voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare" » (N. 1949). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare" ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, ultimo comma, le parole « nel 1938-XVI » sono sostituite con le altre « nel 1939 - Anno XVIII »;

b) all'articolo 4, lettera a), dopo le parole « da gravare » sono aggiunte le altre « rispettivamente per due terzi e per un terzo ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Cattaneo della Volta, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Conci, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, De Capitani d'Arzago, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rosasenda, Ducci, Dudan.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Lago, Levi, Libertini Pasquale, Lissia.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marcello, Marscalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Menozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mormino, Mosconi, Muscatello.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrillo, Petrone, Piaggio, Piccio, Pitacco, Porro Carlo.

Raimondi, Raineri, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Scaduto, Scialoja, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV n. 1839, riguardante l'istituzione della Gioventù Italiana del Littorio (1979):

Senatori votanti	181
Favorevoli	167
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento (1721-B):

Senatori votanti	181
Favorevoli	172
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia (2005):

Senatori votanti	181
Favorevoli	173
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda (1533):

Senatori votanti	181
Favorevoli	171
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, concernente norme per la disciplina dei premi letterari (1787):

Senatori votanti	181
Favorevoli	171
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistema-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

zione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX (1828):

Senatori votanti	181
Favorevoli	170
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione d'un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze (1829):

Senatori votanti	181
Favorevoli	162
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero (1845):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica nella quale è interessato l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (1896):

Senatori votanti	181
Favorevoli	174
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato (1907):

Senatori votanti	181
Favorevoli	176
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, contenente modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico (1908):

Senatori votanti	181
Favorevoli	153
Contrari	28

Il Senato approva.

Riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto (1929):

Senatori votanti	181
Favorevoli	173
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, sulla concessione di facoltà speciali per la revisione delle contabilità rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana (1941):

Senatori votanti	181
Favorevoli	174
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, contenente norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e alle procure del Re (1942):

Senatori votanti	181
Favorevoli	172
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare» (1949):

Senatori votanti	181
Favorevoli	174
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, relativo a modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale » (N. 1950). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, relativo a modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, relativo a modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale della Amministrazione coloniale.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, che apporta modificazioni alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia » (N. 1955). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, che apporta modificazioni alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, che apporta modificazioni alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle circoscrizioni comunali nel Basso Polesine » (N. 1956). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riordinamento delle circoscrizioni comunali nel Basso Polesine ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1956.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

ART. 1.

Il comune di Porto Viro, costituito con Regio decreto 20 dicembre 1928-VII, n. 2876, è soppresso.

Le frazioni Contarina e Donada sono ricostituite in comuni distinti.

La frazione Fornaci, staccata col decreto anzidetto dal comune di Loreo, è aggregata al comune di Donada.

Sono ripristinate le circoscrizioni dei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Tolle e Taglio di Po, quali preesistevano alle modificazioni appor-

tatevi con i Regi decreti 20 dicembre 1928-VII, numeri 2876 e 2877.

(Approvato).

ART. 2.

Gli organici del personale per i comuni di Contarina e di Donada saranno stabiliti dal Prefetto di Rovigo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

A coprire i posti d'organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale in servizio presso il comune di Porto Viro. In caso di contestazione deciderà il Prefetto, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

(Approvato).

ART. 3.

Il Prefetto di Rovigo, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiornamento della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, relativa all'allevamento ed all'impiego dei colombi viaggiatori » (N. 1959). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiornamento della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, relativa all'allevamento ed all'impiego dei colombi viaggiatori ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1959.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli articoli 2, 6, 9, 10 della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3086, che reca norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori, e l'allegato 1 della legge stessa, sono aggiornati nel modo di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve averne ottenuto preventiva autorizzazione dal prefetto della provincia in cui risiede e deve munire i

colombi degli appositi contrassegni prescritti negli articoli seguenti.

L'autorizzazione verrà concessa, di regola, ai soli regnicoli aventi ottimi precedenti morali e può essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalità estera, previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1).

L'autorizzazione implica l'obbligo di essereregolarmente iscritto alla Federazione colombofila italiana e s'intende decaduta in caso di dimissione del titolare dalla Federazione stessa.

La relativa domanda, vistata dal rappresentante provinciale della Federazione colombofila italiana predetta, deve essere accompagnata dalla quietanza di versamento della tassa fissa di lire 18, da effettuarsi negli uffici demaniali.

Oltre alle condizioni stabilite nella presente legge, chiunque ottenga l'autorizzazione di cui al 1° comma è tenuto ad osservare le prescrizioni che il prefetto ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

L'autorizzazione non ha scadenza, ma può essere revocata in qualsiasi momento, per compromessa condotta morale del titolare stesso o in caso di abuso dell'autorizzazione. Può altresì essere revocata su proposta motivata dalla Federazione colombofila italiana, munita del parere del Ministero della guerra.

Costituisce abuso dell'autorizzazione qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'autorizzazione e con le disposizioni della presente legge, sia col pubblico interesse.

Qualora l'autorizzazione venga revocata i colombi dovranno essere venduti secondo le modalità di legge e le disposizioni all'uopo impartite dalla Federazione colombofila italiana e la colombaia chiusa.

Il prefetto darà notizia al Ministero della guerra, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, delle autorizzazioni concesse nel semestre immediatamente precedente. Darà invece comunicazione immediata al predetto Ministero delle autorizzazioni revocate ».

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« *Art. 6.* — Chi rinventa o comunque venga in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o non muniti del contrassegno prescritto, dovrà denunciarli e consegnarli entro 48 ore ai carabinieri Reali del luogo, i quali dovranno:

a) mettere in libertà di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti di contrassegno prescritto per i colombi nazionali;

b) spedire, in assegno, a mezzo pacco postale ordinario, usando un cestino, alla Federazione colombofila italiana tutti i colombi viaggiatori inabili al volo e quelli che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali e legittimati a senso del successivo articolo 8;

c) uccidere senz'altro i colombi viaggiatori sprovvisti di qualsiasi contrassegno.

Per i colombi ricevuti come dal comma b) la Federazione colombofila italiana ne disporrà secondo gli ordini che riceverà in merito dal Ministero della guerra ».

(Approvato).

Art. 4.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« *Art. 9.* — L'uso dei colombi viaggiatori pel tiro a volo è vietato ».

(Approvato).

Art. 5.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« *Art. 10.* — La vendita dei colombi viaggiatori per uso commestibile è ammessa, fermo il disposto dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sulla caccia, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931-IX, n. 117. Però essi dovranno essere venduti uccisi e muniti del contrassegno di cui all'articolo 3 ».

(Approvato).

Art. 6.

L'allegato 1 alla legge predetta è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I.

N.

ALLEGATO I.

REGIA PREFETTURA DI

REGIA PREFETTURA DI

Vista la legge n. 3086, in data 13 dicembre 1928, contenente provvedimenti per regolare l'allevamento dei colombi viaggiatori in Italia, e valendomi della facoltà di cui all'articolo 2 della legge stessa, autorizzo il signor di nato a il e residente a via di professione il quale dichiara di possedere una colombaia in via n. piano a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute nella suindicata legge.

Li 19... Anno

IL PREFETTO

.....

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti o funzionari di pubblica sicurezza». (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Personale per il funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta » (N. 1960). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Personale per il funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario, legge lo stampato numero 1960.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La cooperazione dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato è stabilita da apposite convenzioni.

La facoltà di stipulare tali convenzioni con l'Associazione suddetta è delegata ai Ministri Segretari di Stato competenti.

(Approvato).

Discussioni, 1. 467

Vista la legge n. 3086, in data 13 dicembre 1928, contenente provvedimenti per regolare l'allevamento dei colombi viaggiatori in Italia, e valendomi della facoltà di cui all'articolo 2 della legge stessa, autorizzo il signor di nato a il e residente a via di professione il quale dichiara di possedere una colombaia in via n. piano a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute nella suindicata legge.

Li 19... Anno

IL PREFETTO

.....

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti o funzionari di pubblica sicurezza».

Art. 2.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di guerra l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non sia stato scelto dalle Amministrazioni militari quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi della legge sulla disciplina di guerra. Ove necessario, limitatamente al numero che sarà fissato dal Ministero della guerra a seconda del bisogno, potrà arruolare personale del Regio esercito avente obblighi di leva e chiamata alle armi, purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore.

(Approvato).

Art. 3.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace l'Associazione suddetta ha facoltà di arruolare personale volontario, scelto tra i cittadini del Regno aventi anche obblighi militari.

Però, in caso di chiamate alle armi indette dall'autorità militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo debbono sempre rispondere alla chiamata dell'autorità stessa.

(Approvato).

Art. 4.

Gli iscritti nei ruoli dei personali dell'Associazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 — compresi

i Cavalieri dell'Ordine — chiamati in servizio — sono militari e come tali sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti.

Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito.

L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonché dei maestri elementari iscritti nei ruoli provinciali scolastici e dei professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, sia nel tempo di pace, sia nel tempo di guerra non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, alla quale gli impiegati appartengono.

(Approvato).

Art. 5.

Mediante apposita convenzione con l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta saranno stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti.

La facoltà di stipulare tale convenzione con l'Associazione suddetta è delegata al Ministro della guerra, di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 6.

Gli iscritti al personale del Sovrano Militare Ordine di Malta — compresi i Cavalieri dell'Ordine — quando prestano servizio nella qualità di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.

(Approvato).

Art. 7.

Gli impiegati civili e i salariati dello Stato, iscritti nei ruoli dell'Associazione, se prestano servizio col consenso della propria amministrazione, anche senza obblighi militari, sia in tempo di pace — in circostanze temporanee di pubblica necessità — sia in caso di guerra o di esigenze militari di carattere eccezionale, usufruiscono del trattamento che, in base alle vigenti disposizioni, compete, per i casi anzidetti, agli impiegati e salariati richiamati alle armi.

Gli enti autarchici e parastatali e i privati datori di lavoro sono obbligati ad applicare ai loro dipendenti appartenenti al personale dell'Associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace — in circostanze di pubblica necessità — sia in caso di guerra e di esigenze militari di carattere eccezionale, il trattamento che, in base a regolamenti organici o a disposizioni legislative od a contratto collettivo di lavoro, compete, per i casi anzidetti, ai rispettivi impiegati e salariati richia-

mati alle armi, e, comunque, ad assicurare ad essi la conservazione del posto.

(Approvato).

Art. 8.

Per il personale dell'Associazione, chiamato comunque in servizio in tempo di pace, dovrà essere stabilito a cura dell'Associazione, con forme idonee di previdenza e con esclusione di qualsiasi contributo dello Stato, apposito trattamento per gli eventi di infortunio e di malattie contratti in servizio e per cause di servizio. In nessun caso tale servizio potrà essere valutato, agli effetti di pensione, come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

Il servizio prestato da detto personale in caso di guerra, al seguito delle forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

Per la liquidazione delle pensioni al personale predetto, saranno tenute presenti le tabelle degli stipendi e delle paghe di cui alla Convenzione prevista dal precedente articolo 5, applicando per gli ufficiali le norme stabilite per gli ufficiali del Regio esercito, aventi la corrispondente qualifica (medici, chimici-farmacisti, commissari, di amministrazione) e per i sottufficiali e i militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito.

Nulla è innovato per quanto riguarda le pensioni privilegiate di guerra, cui il personale predetto possa avere diritto in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni.

Al personale dell'Associazione chiamato in servizio sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, restando esclusa, col trattamento previsto dal presente articolo, ogni azione di danno da parte del personale medesimo e dei suoi aventi diritto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Ratifica della cessione gratuita di alcuni cimeli della Regia marina all'esposizione di Chicago del 1934 » (N. 1961). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica della cessione gratuita di alcuni cimeli della Regia marina all'Esposizione di Chicago del 1934 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È ratificata la donazione di cimeli, per l'importo complessivo di lire 36.181,40, fatta dal Mi-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

nistero della marina all'Esposizione di Chicago del 1934.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, concernente agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggio** » (N. 1963). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, concernente agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggio ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, concernente agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno** » (N. 1966). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda** » (N. 1969). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli olii minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione** » (N. 1971). — (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1937 - Anno XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1972). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:

Possono essere promossi sino al grado di colonnello gli ufficiali di complemento appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano ottenuto in guerra quattro o più ricompense al valore militare delle quali almeno:

tre fra le seguenti: ordine militare di Savoia, medaglia d'oro al valore militare, medaglia d'argento al valore militare;

una fra quelle precedenti o fra le seguenti altre: medaglia di bronzo al valore militare, croce di guerra al valore militare, promozione per merito di guerra.

All'articolo 90 è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo possono essere applicate anche nei riguardi dei tenenti generali collocati in ausiliaria in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, che aggiorna le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026,

sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni delle predette leggi;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli organici degli ufficiali del Regio esercito sono modificati come segue, per le armi, corpi e servizi e nei gradi di cui alla seguente tabella:

Generali di divisione	63
Generali di brigata	131
Generale di brigata del Corpo automobilistico	1

	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Fanteria - Ruolo comando	282	544	785	2.300	2.400
Fanteria - Ruolo mobilitazione	64	312	372	180	—
Cavalleria - Ruolo comando	26	55	83	199	210
Cavalleria - Ruolo mobilitazione	5	16	14	6	—
Artiglieria - Ruolo comando	159	275	393	1.150	1.212
Artiglieria - Ruolo mobilitazione	35	147	152	93	—
Genio - Ruolo comando	38	81	125	337	353
Genio - Ruolo mobilitazione	11	44	38	15	—
Corpo sanitario - Ufficiali medici	34	111	187	479	282
Corpo di commissariato - Ufficiali commissari	14	32	51	100	100
Corpo di amministrazione	11	48	120	551	318
Corpo veterinario	6	18	38	63	62
Corpo automobilistico - Ruolo comando . .	7	17	36	130	145
Ruolo Istituto geografico militare	1	2	5	17	20
Ruolo transitorio Comitato mobilitazione civile	8		30		

I predetti organici saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata dal presente decreto.

Gli ufficiali del ruolo Istituto geografico militare sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, a norma del primo comma dell'articolo 93-bis della citata legge sull'avanzamento.

L'organico degli ufficiali medici (colonnelli 34; tenenti colonnelli 111; maggiori 187; capitani 479;

subalterni 282) di cui alla precedente tabella, ha carattere provvisorio; quello definitivo sarà il seguente:

colonnelli 31; tenenti colonnelli 106; maggiori 178; capitani 458; subalterni 279; e sarà raggiunto mediante graduale riduzione di: 3 colonnelli; 5 tenenti colonnelli; 9 maggiori; 21 capitani; 3 subalterni, ora in servizio presso la Regia aeronautica.

Tale riduzione avrà luogo, a mano a mano che i suddetti ufficiali medici, ora in servizio presso

la Regia aeronautica, torneranno ad essere disponibili per il Regio esercito o comunque cesseranno di far parte del ruolo degli ufficiali medici del Regio esercito.

La riduzione verrà effettuata diminuendo in ciascun grado le vacanze obbligatorie stabilite per l'anno dalle tabelle di un numero eguale a quello degli ufficiali del grado stesso che, a norma del comma precedente, siano rientrati nel Regio esercito o abbiano cessato di appartenervi.

Art. 2. — Le tabelle *A* e *A-bis* e le tabelle numeri 1, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis*, 7, 7-*bis*, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21 annesse alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, sono sostituite le prime due dalla tabella *A* e le altre rispettivamente da quelle di pari numero annesse al presente decreto.

Alla predetta legge sono inoltre apportati gli aggiornamenti risultanti dall'articolo 3 all'articolo 77, inclusi, del presente decreto.

Art. 3. — Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;

b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) possedere i requisiti di cui agli articoli 47, 49, 50 e 52, se capitano, maggiore o tenente colonnello ».

Art. 4. — Nell'articolo 2 le lettere *c)*, *h)*, *l)* ed *m)* sono soppresse e le lettere *b)*, *g)* ed *i)* sono sostituite dalle seguenti:

b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo automobilistico, esclusi: i servizi tecnici (e cioè: servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi e i depositi cavalli stalloni;

g) colonnello, per gli ufficiali: dei ruoli di mobilitazione delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi; di amministrazione e veterinari; del ruolo istituto geografico militare; chimici-farmacisti del corpo sanitario;

i) tenente colonnello, per gli ufficiali: di sussistenza e del ruolo mobilitazione del corpo automobilistico ».

Art. 5. — L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento per tutte le armi, corpi e gradi si effettua ad anzianità o a scelta (ordinaria o speciale) come è indicato nelle tabelle *A* e *B*.

L'avanzamento ad anzianità si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli.

L'avanzamento a scelta (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:

a) se a scelta ordinaria, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'articolo 23;

b) se a scelta speciale, promuovendo l'ufficiale con scavalramento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.

L'avanzamento, per tutte le armi, corpi e gradi si effettua altresì « a scelta per meriti eccezionali » o, per i soli ruoli di mobilitazione « in via eccezionale », promuovendo in entrambi i casi l'ufficiale con scavalramento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso ».

Art. 6. — L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Alle proposte di avanzamento ai gradi di tenente, capitano, generale di brigata, o maggior generale, in servizio permanente, concorrono le autorità giudicatrici, le quali esprimono:

un giudizio di primo grado,

un giudizio di secondo grado,

ed eventualmente,

un giudizio di terzo grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è decisivo.

L'avanzamento ai gradi di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello in servizio permanente è regolato dalle norme degli articoli 47, 49, 50 e 52; l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di Corpo d'armata in servizio permanente si effettua con le norme dell'articolo 40.

Per i colonnelli e i generali il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la guerra. Il Ministro per la guerra pronuncia altresì il giudizio decisivo per i maggiori ed i tenenti colonnelli dichiarati non prescelti dalla Commissione centrale di avanzamento.

Le modalità per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

Le autorità giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra ».

Art. 7. — Fra l'articolo 5 e l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 5-*bis*:

« Alle proposte di avanzamento ai vari gradi di ufficiale delle categorie in congedo, fino a quello di generale di brigata o maggior generale incluso, concorrono le autorità giudicatrici, le quali esprimono:

un giudizio di primo grado,

un giudizio di secondo grado,

ed eventualmente,

un giudizio di terzo grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è decisivo.

L'avanzamento al grado di generale di divisione o tenente generale e di generale di Corpo d'armata si effettua con le norme dell'articolo 126.

Per i colonnelli ed i generali il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Le modalità per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

Le autorità giudicatrici sono stabilite dal Ministro per la guerra ».

Art. 8. — Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente, nonché dei generali delle categorie in congedo, è costituita una Commissione centrale di avanzamento ».

Art. 9. — L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale di avanzamento è composta dei seguenti membri effettivi:

Capo di Stato maggiore del Regio esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;

generali di Corpo d'armata che reggono i comandi designati di armata;

generali di Corpo d'armata che reggono, per incarico o come facenti funzione, i comandi designati d'armata, quando essi siano vacanti, oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni non possono esercitare, in deroga all'articolo 7 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, l'effettivo comando;

sottocapo di Stato maggiore intendente del Regio esercito, se riveste il grado di generale di Corpo d'armata, in caso d'impedimento o in assenza del Capo di Stato maggiore.

La presidenza della Commissione è assunta dal Capo di Stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato maggiore dell'esercito o, in sua assenza, il Sottocapo di Stato maggiore, ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

Ciascun comandante di Corpo d'armata e comandante di difesa territoriale, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla Commissione centrale — come membro consultivo senza diritto a voto — quando la predetta Commissione prende in esame gli ufficiali da lui giudicati o classificati fino al grado di maggiore incluso.

Quando la Commissione prende in esame un ufficiale dipendente da un comandante di Corpo d'armata o di difesa territoriale diverso da quello che l'ha giudicato o classificato, e siano trascorsi più di sei mesi dalla data di tale giudizio o classifica, è in facoltà della Commissione stessa di consultare — senza diritto a voto — il comandante del Corpo d'armata o di difesa territoriale da cui l'ufficiale in quel momento dipende.

Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di maggiore incluso e salvo il caso di giustificato impedimento:

- a) gli ispettori delle varie armi;
- b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
- c) il sottocapo di Stato maggiore intendente

del Regio esercito, quando non debba far parte della Commissione quale membro effettivo;

d) i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;

e) il tenente generale medico e quello commissario;

f) il capo del servizio ippico e veterinario;

g) il capo del corpo di Amministrazione.

Se l'ispettore della fanteria è comandante designato di armata, fa parte della Commissione come membro effettivo ».

Art. 10. — Il terzo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame ».

Art. 11. — All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

« Salve le eccezioni di cui agli articoli 89, 93-bis, 96 e 110, non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento neanche per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo; la dichiarazione di promovibilità e l'iscrizione dei detti ufficiali sul rispettivo quadro di avanzamento hanno luogo con le norme indicate negli articoli 49, 50, 52, 60, 85 e 97 ».

Art. 12. — Nel secondo comma dell'articolo 14 le parole « dei tre ultimi commi dell'articolo 30 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 30 ».

Art. 13. — Nel secondo comma dell'articolo 16 le parole « degli ultimi tre commi dell'articolo 30 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 30 ».

Art. 14. — L'ultimo comma dell'articolo 18 è sostituito dai seguenti:

« Il capitano che non frequenti il prescritto corso valutativo o non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento a scelta ordinaria è considerato come se avesse fatto rinuncia all'avanzamento e quindi non prescelto per l'avanzamento, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a frequentare il corso valutativo o a sostenere gli esperimenti od esami successivi.

Tale autorizzazione può essere concessa solo all'ufficiale nei cui confronti non si sarebbe applicato l'articolo 30 qualora avesse frequentato e superato il corso, oppure sostenuto e superato gli esperimenti od esami ».

Art. 15. — Nel primo comma dell'articolo 19, dopo le parole « dell'articolo 14 », sono aggiunte le seguenti: « salvo il disposto dell'articolo 30 ».

Art. 16. — L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« I quadri di avanzamento hanno valore per un anno, e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui sono formati.

Salvo il disposto dell'articolo 29-bis, ultimo comma dell'articolo 35 e dell'articolo 40, annualmente, per ciascun ruolo e grado, è preso in esame un numero di ufficiali in servizio permanente effet-

tivo pari a quello costituito dalla differenza fra il numero di vacanze obbligatorie stabilito per l'anno successivo ed il numero degli ufficiali da iscrivere di ufficio sul quadro di avanzamento a norma dell'articolo 29-*bis*.

Per gli ufficiali in congedo, il Ministro per la guerra determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali che debbono essere esaminati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria.

Quando, a parere delle autorità di cui agli articoli 5, 5-*bis* e al secondo comma dell'articolo 47, l'ufficiale iscritto sul quadro viene a perdere, per motivi di qualsiasi specie, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento oppure una delle doti di cui agli articoli 36 e 40, le autorità predette debbono inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro.

L'ufficiale cancellato dal quadro è considerato non prescelto per l'avanzamento ».

Art. 17. — L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento è collocato fuori quadro, se ufficiale generale o colonnello è collocato fuori organico, se di grado inferiore.

I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani non prescelti e appartenenti ai ruoli comando, nonché ai servizi tecnici e al ruolo istituto geografico militare, possono essere trasferiti nel ruolo di mobilitazione dell'arma o corpo rispettivi ».

Art. 18. — L'articolo 27 è aggiornato come segue:

nel numero 2º, dopo le parole « a disposizione » aggiungere: « compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 »;

nella prima parte del 3º comma alle parole « dei fuori quadro a disposizione di altre amministrazioni », sono sostituite le seguenti: « degli ufficiali comandati presso altre amministrazioni ».

Art. 19. — L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi di ciascuna arma corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse.

All'uopo il 1º gennaio di ogni anno il Ministro per la guerra — anche se venga a superare il numero delle vacanze stabilite per l'anno dalle annesse tabelle — effettua le vacanze di cui ai numeri 2º e 3º dell'articolo precedente, fermo restando, però, che i trasferimenti a domanda nel ruolo mobilitazione ed i collocamenti a domanda fuori quadro o fuori organico potranno essere effettuati soltanto nel caso si verifichino le condizioni rispettivamente previste dal primo comma degli articoli 100 e 110. Qualora con tutte le dette vacanze, con quelle già verificatesi per trasferimenti in altri ruoli (eccettuato il ruolo di mobilitazione) e per le cause di cui al n. 1 del-

l'articolo 27, con quelle che si debbono effettuare nell'anno per effetto dell'applicazione dell'articolo 35 e con quelle costituite dalle promozioni si superi, alla data suddetta del 1º gennaio, il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze è colmata e computata con le norme dell'articolo 29; se invece non si raggiunga tale numero, le vacanze ancora occorrenti sono effettuate applicando il disposto dell'articolo 30.

Tutte le vacanze che, per qualsiasi causa si verifichino nell'anno, posteriormente alla data del 1º gennaio, sono rimandate all'anno successivo, secondo le norme dell'articolo 29, salvo quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 le quali sono invece calcolate nel numero di vacanze stabilito per l'anno in cui esse debbono effettuarsi, a norma di quanto disposto nel comma precedente.

Nel grado di generale di Corpo d'armata, compresi i comandanti designati di armata, le vacanze obbligatorie annuali sono formate — oltre che per le cause di cui al numero 1º dell'articolo 27 — collocando fuori quadro:

a) coloro che sono raggiunti dal limite di comando;

b) coloro che sono designati personalmente dal Ministro per la guerra (sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento per i generali di Corpo d'armata che non sono comandanti designati di armata).

È in facoltà del Ministro di adottare il provvedimento di cui alla lettera b) anche quando, con il collocamento fuori quadro dei generali di cui alla lettera a) si venga a raggiungere o superare il numero di vacanze stabilito per l'anno dalla tabella allegato n. 1; l'eccedenza di vacanze è colmata e computata con le norme di cui all'articolo 29.

Nei rimanenti gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze obbligatorie annuali sono formate — oltre che per le cause di cui al n. 1º dell'articolo 27 e per effetto dell'applicazione dell'articolo 35 — collocando fuori quadro i più anziani di età, sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la permanenza massima nel grado.

A parità di età si colloca fuori quadro l'ufficiale di maggiore anzianità assoluta e relativa nel grado.

Le modalità con le quali si deve addivenire alla creazione delle vacanze e al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento ».

Art. 20. — L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Qualora — durante l'anno — in un determinato ruolo e grado si vengano a formare, per qualsiasi delle cause specificate nell'articolo 27, vacanze in numero superiore a quello stabilito dalle tabelle, tutta l'eccedenza di vacanze è colmata — sotto la data 1º gennaio dell'anno successivo — con promozioni dal grado inferiore. Tale eccedenza è computata nel numero delle vacanze obbligatorie

stabilito per questo ultimo anno e sostituisce detto numero qualora risulti ad esso superiore.

Agli effetti delle promozioni, le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi sotto la data 1° gennaio anzidetto.

Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle tabelle, anche se superino detto numero, escludendo però nel computo le eventuali promozioni da effettuare nell'anno per aumento di organico del grado superiore ».

Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente articolo 29-bis.

« Qualora alla fine dell'anno di validità del quadro di avanzamento risulti, in un determinato ruolo e grado, una eccedenza di ufficiali prescelti ed iscritti sul quadro, i detti ufficiali saranno iscritti d'ufficio sul quadro d'avanzamento successivo, salvo il disposto dell'articolo 30.

Qualora, per mancanza di ufficiali prescelti ed iscritti sul quadro di avanzamento, non si possano effettuare, in un determinato ruolo e grado, tutte le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, è in facoltà del Ministro per la guerra di disporre che si proceda alla presa in esame per l'avanzamento di un ulteriore numero di ufficiali oltre quelli già esaminati in base al secondo comma dell'articolo 20 ed al secondo comma dell'articolo 40, scendendo al massimo fino al limite stabilito dagli articoli 31 e 40 ».

Art. 21. — L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Qualora, in un determinato ruolo e grado si formi, nell'anno, per tutte le cause contemplate nell'articolo 27, un numero di vacanze inferiore a quello obbligatorio stabilito dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate collocando fuori quadro o trasferendo nel ruolo mobilitazione, per le armi e i gradi per i quali esiste detto ruolo, gli ufficiali più anziani di età compresi nella prima metà del ruolo anche se trattisi di ufficiali — esclusi i dichiarati non prescelti — presi in esame in base al secondo comma dell'articolo 20 od esaminati comunque con ritardo per un quadro anteriore a quello in corso oppure di ufficiali che si trovino nella condizione del 1° comma dell'articolo 29-bis. A parità di età si applica la norma del penultimo comma dell'articolo 28.

La prima metà del ruolo di cui al comma precedente è calcolata alla data 1° gennaio di ogni anno, considerando esclusi dal ruolo stesso tutti gli ufficiali che anteriormente o sotto la data medesima hanno formato o debbono formare vacanza o — in applicazione dell'articolo 35 — la formeranno nell'anno ».

Art. 22. — Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente articolo 30-bis:

« Quando, a parere delle autorità di cui all'articolo 5 ed al 2° comma dell'articolo 47, l'ufficiale — escluso il tenente — non possieda i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore, le autorità predette possono, con le norme e le moda-

lità stabilite nel regolamento, inoltrare nei suoi confronti proposta di collocamento fuori organico, se capitano, maggiore o tenente colonnello, o di collocamento fuori quadro, se ufficiale di grado diverso.

Il giudizio decisivo sulla proposta di cui sopra spetta al Ministro per la guerra.

Il provvedimento contemplato dal presente articolo può essere effettuato solo per l'ufficiale che abbia almeno due anni di permanenza nel grado e non si trovi compreso nel numero degli ufficiali da esaminare in base al secondo comma dell'articolo 20 ».

Art. 23. — L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta (ordinaria o speciale), non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando:

UFFICIALI GENERALI.

a) Generale di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di fanteria o cavalleria, o di artiglieria o del genio di Corpo d'armata.

b) Generale di divisione: un anno di effettivo comando di divisione.

UFFICIALI DEI CC. RR.

c) Tenente: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente) di effettivo comando di tenenza territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

d) Capitano: due anni di effettivo comando di compagnia territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

e) Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di effettivo comando di gruppo ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello nella carica di relatore od in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

f) Colonnello: due anni di comando di legione territoriale, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

g) Generale di brigata: un anno nella carica di comandante di brigata.

UFFICIALI DEI RUOLI COMANDO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

(Esclusi quelli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni, ai centri rifornimento quadrupedi e al ruolo Istituto Geografico Militare).

h) Tenente: quattro anni (tre, per i tenenti del genio) di comando di reparto corrispondente

al proprio grado, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente.

i) Capitano: due anni di comando di reparto corrispondente al proprio grado, col grado di capitano.

l) Tenente colonnello: due anni (complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di comando di reparto corrispondente al proprio grado.

m) Colonnello; due anni di effettivo comando di reggimento (18 mesi per i colonnelli del genio).

UFFICIALI COMMISSARI.

n) Tenente colonnello: un anno (complessivamente compiuto nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di carica di capo di sezione staccata di commissariato, o di direttore di stabilimento di commissariato avente carattere di autonomia, oppure di servizio in incarichi che saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

o) Colonnello: due anni di carica di direttore di commissariato di Corpo d'armata.

UFFICIALI DI AMMINISTRAZIONE.

p) Capitano: due anni di carica di direttore dei conti, oppure di servizio presso l'ufficio amministrazione dei personali militari vari, o presso l'ufficio centrale dei servizi contabili.

Non possono essere trasferiti in servizio o nel Corpo di Stato Maggiore; il capitano, il maggiore, il tenente colonnello e il colonnello, che non abbiano compiuto, rispettivamente, il periodo di comando di cui alle precedenti lettere *i)*, *l)* e *m)*.

Il Ministro per la guerra determinerà i comandi di reparto e gli incarichi presso le truppe coloniali validi agli effetti del presente articolo.

In caso di eccezionali esigenze potranno essere determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, gli incarichi che possono tener luogo dei periodi di comando di cui alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *o)* e *p)* e potrà anche essere ridotta la durata dei periodi di comando stabiliti dal presente articolo.

Art. 24. — Il primo comma dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta (ordinaria o speciale), non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

a) ad anzianità o a scelta ordinaria:

un anno, nel grado di generale di divisione;

un anno, nel grado di generale di brigata o

maggior generale;

tre anni, nel grado di colonnello;

due anni, nel grado di tenente colonnello;

tre anni, nel grado di maggiore;

sette anni, nel grado di capitano;

sette anni, nel grado di tenente;

b) a scelta speciale:

due anni, nel grado di maggiore;

cinque anni, nel grado di capitano;

sei anni, nel grado di tenente ».

Art. 25. — Dopo l'articolo 34 le parole « Titolo III. — Dei limiti di promovibilità » sono sostituite dalle seguenti: « Titolo III. — Del limite di comando ».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Il limite di comando colpisce l'ufficiale dal 1° gennaio dell'anno nel quale egli raggiunge l'età sottoindicata; da quel momento l'ufficiale — eccettuati il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in conformità dell'ultimo comma del presente articolo — non può essere iscritto sul quadro se si trova nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 29-bis, nè può essere preso in esame per l'avanzamento.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

	LIMITE DI COMANDO	
	anni	anni
	Ufficiali generali, CC. RR., Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Corpo automobilistico. Ruolo I. G. M. (compresi i servizi tecnici ed il servizio del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali ed esclusi i ruoli di mobilitazione e gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi)	
		Corpi: Sanitario (medici e farmacisti), di commissariato (commissari e di sussistenza), di Amministrazione, Veterinario
	anni	anni
Generale d'armata	66	—
Generale di Corpo d'armata designato d'armata	64	—
Generale di Corpo d'armata	63	—
Generale di divisione e generale di divisione dei carabinieri Reali	60	—
Tenente generale di cui al 3 ^o comma dell'articolo 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali	60	—
Tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio	60	—
Tenente generale medico e tenente generale commissario. .	—	63
Generale di brigata, generale di brigata dei carabinieri Reali, generale di brigata del Corpo automobilistico, maggior generale di artiglieria, maggior generale del genio, maggior generale del servizio tecnico automobilistico	58	—
Maggior generale medico e maggior generale commissario	—	61
Colonnello	55	56
Tenente colonnello	52	56
Maggiore	50	55
Capitano.	46	51

Dal giorno in cui compie effettivamente tale età — oppure dal 1^o gennaio suddetto, qualora l'ufficiale lo chieda — l'ufficiale medesimo — su designazione del Ministro — è trasferito, con lo stesso grado e la stessa anzianità, nel ruolo di mobilitazione, per le armi, corpi e gradi per i quali detto ruolo esiste, oppure è collocato fuori quadro.

Al generale di Corpo d'armata collocato fuori quadro in applicazione del presente articolo, può essere conferito all'atto del collocamento in ausiliaria, ed ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927 Anno VI, n. 2210 e successive modificazioni, il rango di generale di Corpo d'armata designato per il Comando di armata, osservate le modalità prescritte dal secondo comma dell'articolo 42.

Qualora, nei gradi di capitano, maggiore o tenente colonnello, il numero delle vacanze derivante dalle varie cause contemplate nell'articolo 27 sia tale che, il limite di comando — se applicato a tutti coloro che ne vengono colpiti — porterebbe a superare il numero delle vacanze obbligatorie fissato per l'anno dalle tabelle, il limite suddetto

sarà applicato soltanto agli ufficiali più anziani di età (o, a parità di età, ai più anziani di grado secondo la norma del penultimo comma dell'articolo 28) — fra tutti i colpiti dal limite stesso — fino a raggiungere il prescritto numero di vacanze obbligatorie. In conseguenza, il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello — se compreso fra coloro da esaminare in base al secondo comma dell'articolo 20 — deve essere preso in esame per l'avanzamento, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo ».

Art. 26. — Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 37 sono sostituiti dai seguenti:

« A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando, a decorrere dall'anno 1938, concorrono nella misura seguente:

Fanteria: per 17 posti per quattro anni e 16 per il quinto anno, mantenendo la medesima misura nei successivi quinquenni;

Cavalleria: per 1 posto per quattro anni e 2 per il quinto anno, mantenendo la stessa misura per i successivi quinquenni;

Artiglieria: per 10 posti per un anno e 9 per

l'anno seguente, mantenendo la stessa misura nei successivi bienni;

Genio: per 2 posti per un anno e 3 per l'anno seguente, mantenendo la stessa misura nei successivi bienni.

Qualora, in applicazione dell'articolo 29, il numero totale delle promozioni dei colonnelli dei ruoli di comando delle armi suddette superi il numero totale dei posti di cui sopra, la ripartizione fra le dette quattro armi delle promozioni eccedenti i posti stessi sarà determinata dal Ministro per la guerra.

Il Ministro per la guerra allo scopo di avviare gradualmente alla equiparazione la carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianità di spalline, ripartisce ogni anno altri cinque posti fra le varie armi.

Tale ripartizione avviene dopo che sono stati ricoperti i primi trenta posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario dei colonnelli delle varie armi.

Agli effetti della suddetta ripartizione, l'anzianità di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, nè subito ritardi di carriera, è determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Per il colonnello che abbia fruito di scelta o subito ritardi di carriera, l'anzianità di spalline è considerata eguale a quella dei pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come è detto nel comma precedente.

Tale anzianità viene fissata al momento in cui l'ufficiale è promosso al grado di colonnello e rimane invariata per tutta la permanenza dell'ufficiale in tale grado, salvo che non debba subire perdite di anzianità in applicazione della legge sullo stato ».

Art. 27. — L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« I colonnelli dei ruoli di comando, dei carabinieri Reali, medici e di commissariato, non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro, con le norme di cui agli articoli 26 e 29 ».

Art. 28. — Il secondo e terzo comma dell'articolo 40 sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga al disposto dell'articolo 31, il Ministro per la guerra promuove ogni anno dalla Commissione centrale di avanzamento il giudizio in merito ad un numero — da lui stesso fissato — di generali di brigata e di divisione, che hanno compiuto i periodi di permanenza minima nel grado stabiliti dall'articolo 33.

La Commissione prende in esame i generali suddetti ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacità di comando di ciascun generale ».

Art. 29. — Nell'articolo 42 il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per servizi resi in pace, possono essere " designati per il comando di armata " i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità e purchè non abbiano compiuti i 62 anni di età ».

All'articolo suddetto è aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità fra i generali di Corpo d'armata cui è stata conferita la carica suddetta è determinata dalla data del conferimento della carica stessa ».

Art. 30. — Il primo comma dell'articolo 45 è modificato come segue:

« La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici ».

Art. 31. — L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« La presa in esame per l'avanzamento dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi si effettua mediante classifica con assegnazione di punti, sulle varie qualità e titoli e sui servizi prestati in guerra ed in pace, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Alla suddetta classifica concorrono le autorità di primo, di secondo e quelle eventuali di terzo grado, stabilite dal Ministro per la guerra. Esse procedono all'assegnazione dei punti con modalità analoghe a quelle prescritte nell'articolo 6.

Le autorità di secondo e quelle eventuali di terzo grado possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorità precedenti.

I punti decisivi sono assegnati da apposite Commissioni nominate dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di Corpo d'armata (anche se con rango di generale di corpo d'armata designato per il comando di armata) per la classifica dei capitani e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli.

Sono senz'altro dichiarati non prescelti per l'avanzamento i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto ».

Art. 32. — I primi tre commi dell'articolo 49 sono sostituiti dai seguenti:

« Il capitano dei CC. RR., di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti è ammesso a frequentare un corso valutativo che si svolgerà secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Il capitano che al termine del corso sia giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, è — salvo il disposto dell'articolo 30 — dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento; il capitano giudicato non idoneo è dichiarato non prescelto per l'avanzamento ».

Art. 33. — L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« Il capitano dei corpi o servizi che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti è assoggettato ad esperimento od esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale. »

Il capitano che, in base al risultato dell'esperimento o dell'esame, sia giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, è — salvo il disposto dell'articolo 30 — dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento; il capitano giudicato non idoneo è dichiarato non prescelto per l'avanzamento ».

Art. 34. — L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« I capitani non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico con le norme degli articoli 26 e 29, oppure — su designazione del Ministro per la guerra — sono trasferiti, con lo stesso grado e la stessa anzianità, nel ruolo di mobilitazione, per le armi e corpi per i quali esiste detto ruolo ».

Art. 35. — L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i tenenti colonnelli delle varie armi e corpi, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 sono sottoposti al giudizio della Commissione centrale di avanzamento, la quale, indipendentemente dal numero delle vacanze obbligatorie da effettuarsi nell'anno e sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento sull'attitudine dei predetti ufficiali alle funzioni del grado superiore, giudica quali di essi debbano essere dichiarati non prescelti per l'avanzamento. Il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra a norma dell'articolo 5.

I rimanenti maggiori e tenenti colonnelli, salvo il disposto dell'articolo 30, sono senz'altro dichiarati prescelti ed iscritti sul rispettivo quadro.

I maggiori ed i tenenti colonnelli non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori organico, con le norme degli articoli 26 e 29, oppure — su designazione del Ministro per la guerra — sono trasferiti con lo stesso grado ed anzianità, nel ruolo mobilitazione, per le armi e corpi per i quali esiste detto ruolo.

Art. 36. — L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« Agli esami per l'avanzamento a scelta speciale o a quelli di concorso per l'Istituto superiore di guerra, sono ammessi:

a) i tenenti, designati dalle autorità giudicatrici, che abbiano riportato giudizio decisivo favorevole;

b) i capitani ed i maggiori designati — previa classifica — dalle autorità prescritte dal secondo comma dell'articolo 47 e che dalla Commissione indicata nel detto articolo abbiano riportato almeno i punti minimi decisivi parziali e totale all'uopo stabiliti.

L'ufficiale può presentare egli stesso domanda di essere designato.

Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente e il capitano debbono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo; tale limitazione non si applica ai maggiori.

Non può essere designato per il concorso di ammissione all'Istituto superiore di guerra l'ufficiale che abbia compiuto i 36 anni di età.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami o il concorso di cui sopra può ripetere la prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Le norme ed i programmi degli esami per l'avanzamento a scelta speciale saranno fissati con decreto Reale ».

Art. 37. — L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale di cui al secondo comma dell'articolo 58 quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, è preso in esame ai fini dell'avanzamento a scelta speciale.

È dichiarato promovibile a scelta speciale ed è iscritto sul quadro di avanzamento:

il tenente che sia stato dichiarato prescelto dalle autorità giudicatrici;

il capitano che abbia riportato — nella classifica di cui all'articolo 47 — almeno i punti minimi decisivi totale e parziali all'uopo stabiliti;

il maggiore ed il tenente colonnello che abbiano riportato nella classifica di cui all'articolo 47 almeno i punti minimi decisivi totale e parziali all'uopo stabiliti e che dalla Commissione centrale di avanzamento siano stati dichiarati prescelti.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo, salva l'applicazione dell'articolo 30.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità o a scelta ordinaria.

L'ufficiale, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, nei cui confronti si debba applicare la norma dell'articolo 30, può rinunciare a far valere detto titolo per poter rimaner in servizio fino al momento in cui gli spetti la promozione a scelta ordinaria, salva sempre, in tal caso, l'applicazione dell'articolo 30 ».

Art. 38. — Nella prima parte dell'articolo 62 alle parole:

« nei limiti fissati dall'articolo 60 », sono sostituite le altre:

« nei limiti e con le modalità fissati dal 3° e 4° comma dell'articolo 60 ».

Art. 39. — Nell'articolo 63 sono aggiunte le seguenti parole:

« salvo sempre il disposto dell'articolo 30 e dell'ultimo comma dell'articolo 60 ».

Art. 40. — L'articolo 63-bis è aggiornato come segue:

Il primo comma del numero II è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali automobilistici del ruolo di comando sono presi in esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria con le norme e le modalità stabilite dal titolo V per gli ufficiali pari grado dei ruoli di comando. In luogo del corso valutativo i capitani sono assoggettati ad esperimenti sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 50.

L'avanzamento al grado di generale di brigata del corpo automobilistico ha luogo a scelta ordinaria. La procedura di avanzamento si svolge in modo analogo a quello stabilito dal titolo IV per l'avanzamento al grado di generale di brigata dei colonnelli delle armi ».

Nell'ultimo comma del numero II sono soppresse le parole: « nonchè il punto minimo di idoneità ».

Nel numero III sono soppresse le parole: « i limiti di promovibilità di cui all'articolo 35, i limiti di età degli ufficiali delle armi ».

Il numero IV è sostituito dal seguente:

« IV - Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione si applicano le norme e le modalità contenute nel titolo XII, avvertendo che l'articolo 105 non si applica ai tenenti colonnelli.

Le norme e i programmi per gli esami di cui all'articolo 97 saranno stabiliti con decreto Reale ».

Il primo e secondo comma del numero V sono sostituiti dai seguenti:

« I capitani ed i tenenti del ruolo di comando, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160 possono conseguire:

a) l'avanzamento a scelta speciale per esami con le norme e modalità stabilite per i pari grado del ruolo di comando delle armi; le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale;

b) l'avanzamento anticipato, con le norme e modalità stabilite per i pari grado dei ruoli di comando delle armi, avvertendo che, in luogo del corso valutativo, saranno assoggettati ad esperimenti; le norme ed i programmi degli esperimenti saranno stabiliti con decreto Reale ».

Art. 41. — All'articolo 68 sono aggiunti i seguenti commi:

« È fatto salvo il disposto dell'articolo 30 e dell'ultimo comma dell'articolo 60.

« Qualora l'ufficiale avesse diritto ad essere promosso con una data di anzianità anteriore alla data di validità del quadro in corso, non si tien conto del disposto dell'articolo 30 ».

Art. 42. — Il secondo comma dell'articolo 78 è sostituito dal seguente:

« In luogo del corso valutativo si procede, per detti ufficiali, alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 50 ».

Art. 43. — L'articolo 79 è sostituito dal seguente:

« I tenenti colonnelli e i maggiori dei servizi tecnici sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari grado dei ruoli di comando ».

Art. 44. — Il primo comma dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione e la partecipazione dell'ufficiale dei servizi tecnici agli esami per l'avanzamento a scelta speciale si osservano le norme dell'articolo 59. Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra saranno stabiliti con decreto Reale ».

Art. 45. — L'articolo 85 è aggiornato come segue:

Nel primo comma le parole: « esame dalle autorità giudicatrici con le norme di cui al primo comma », sono sostituite dalle seguenti: « esame, è dichiarato promovibile a scelta speciale ed è iscritto sul quadro di avanzamento con le norme di cui al secondo comma ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale è promosso quando entri nelle aliquote di cui sopra, salvo il disposto dell'articolo 30 e dell'ultimo comma dell'articolo 60 ».

Art. 46. — L'ultimo comma dell'articolo 88 è sostituito dal seguente:

« Ai detti ufficiali non si applicano i limiti di comando ».

Art. 47. — Il secondo comma dell'articolo 89 è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento ha luogo ad anzianità mediante classifica, per i gradi per i quali è prescritta dall'articolo 47, senza corso valutativo, esperimenti od esami, ma tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali. Per i capitani si addiène, dopo la classifica, alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 47 esprimono il proprio giudizio ».

Art. 48. — L'articolo 93-bis è aggiornato come segue:

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli sono presi in esame per l'avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria con le norme stabilite per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza, tenendo conto delle loro capacità ed attitudini tecniche; per i capitani non ha luogo il corso valutativo, ma — dopo la classifica di cui all'articolo 47 — si addiène alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità indicate nel secondo comma del detto articolo 47 esprimono il proprio giudizio ».

Il decimo comma è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali del ruolo I. G. M. si richiedono i periodi di permanenza minima nel grado, di cui all'articolo 33; non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32 ».

Nell'undicesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale ».

Il dodicesimo, il tredicesimo e il quattordicesimo comma sono sostituiti dal seguente:

« I capitani ed i tenenti, in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160 possono conseguire:

a) l'avanzamento a scelta speciale per esami con le norme e modalità stabilite per i pari grado del ruolo di comando; le norme ed i programmi degli esami saranno stabiliti con decreto Reale;

b) l'avanzamento anticipato, con le norme e modalità stabilite per i pari grado del ruolo di comando, avvertendo che, in luogo del corso valutativo, si procederà per i capitani alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Le norme ed i programmi per gli esami dei tenenti saranno stabiliti con decreto Reale ».

Art. 49. — Dopo l'articolo 93-bis le parole: « Titolo XI — Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali », sono sostituite dalle seguenti: « Titolo XI — Dell'avanzamento a scelta per meriti eccezionali degli ufficiali di tutte le armi e corpi che non appartengano ai ruoli di mobilitazione ».

Art. 50. — Nell'articolo 94 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) non sia colpito dal limite di comando di cui all'articolo 35 ed abbia compiuto l'intero periodo di comando stabilito dall'articolo 32;

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianità per tutti i gradi; per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima metà del ruolo ».

Art. 51. — L'articolo 95 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono impiegati:

in tempo di pace: nei corpi, comandi, uffici o stabilimenti, secondo particolari disposizioni del Ministro per la guerra;

in caso di mobilitazione o in tempo di guerra: presso l'esercito operante, in incarichi inerenti alle funzioni del ruolo di mobilitazione o nel comando del reparto corrispondente al proprio grado ».

Art. 52. — L'articolo 96 è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 97, gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento a scelta ordinaria per i pari grado del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento ha luogo ad anzianità, mediante classifica, a norma dell'articolo 47, e senza corso valutativo, esami od esperimenti. Per i capitani si addivene — dopo la classifica — alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 47 esprimono il proprio giudizio ».

Art. 53. — L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

« I capitani e i maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati, previa classifica, con le norme di cui all'articolo 59, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale. I capitani devono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo.

Le norme ed i programmi per gli esami saranno stabiliti con decreto Reale.

I capitani ed i maggiori che hanno superato gli esami di cui sopra sono presi in esame, sono dichiarati promuovibili a scelta speciale e sono iscritti sul quadro di avanzamento con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 60 quando stiano per essere compresi rispettivamente nel primo terzo e nel primo sesto del ruolo. I dichiarati promuovibili a scelta speciale conseguono la promozione in ordine di anzianità non appena entrino nelle dette aliquote di ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo, salvo il disposto dell'articolo 30 e dell'ultimo comma dell'articolo 60.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità ».

Art. 54. — Il primo comma dell'articolo 98 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione non si applicano i limiti di comando; bensì i limiti di età degli ufficiali dei ruoli di comando ».

Art. 55. — L'articolo 99 è sostituito dal seguente:

« Il numero di vacanze che deve annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di mobilitazione risulta dalle annesse tabelle.

In ciascun ruolo di mobilitazione:

a) le vacanze nel grado di colonnello sono colmate tutte con promozioni di tenenti colonnelli del ruolo stesso. Se si formano vacanze in misura inferiore a quella stabilita dalle tabelle, le vacanze ancora occorrenti sono formate con le norme dell'articolo 30, se le vacanze superano quelle stabilite dalle tabelle, si applicano le norme dell'articolo 29;

b) le vacanze nel grado di tenente colonnello e maggiore sono colmate in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali dello stesso ruolo di mobilitazione ed in parte con trasferimenti di pari grado dal rispettivo ruolo di comando, nella misura stabilita dalle citate tabelle;

c) le vacanze nel grado di capitano sono colmate soltanto con trasferimenti di pari grado del rispettivo ruolo di comando, nella misura stabilita dalle suddette tabelle ».

Art. 56. — L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

« I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani dei ruoli di comando compresi nei limiti di anzianità annualmente fissati dal Ministro per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mobilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangono ancora vacanze

da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorità dei pari grado dal ruolo comando:

Gli ufficiali non possono recedere per nessun motivo dalle domande presentate.

Le domande non accolte decadono il 2 gennaio dell'anno successivo a quello in cui furono presentate, ma possono essere riprodotte negli anni seguenti ».

Art. 57. — L'articolo 101 è sostituito dal seguente:

« Qualora, pur avendo completate le vacanze prescritte nel grado di capitano del ruolo comando e pur applicando la norma dell'articolo 100, i trasferimenti dei capitani nel ruolo di mobilitazione risultino inferiori al numero stabilito dalle tabelle, l'organico del grado suddetto nel ruolo mobilitazione sarà raggiunto nell'anno seguente o in quelli successivi trasferendo un maggior numero di capitani dal ruolo di comando, senza però aumentare il numero delle vacanze obbligatorie stabilito annualmente per tale grado nel ruolo comando.

Lo stesso provvedimento si applica per i maggiori e per i tenenti colonnelli ».

Art. 58. — L'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« Qualora nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello si formino vacanze in misura superiore a quella stabilita dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze è ricoperta, nell'anno od in quelli successivi, con immissioni di un maggior numero di pari grado provenienti dal ruolo di comando, senza però aumentare il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno dalle tabelle per i detti pari grado del ruolo di comando.

Art. 59. — L'articolo 103 è sostituito dal seguente:

« Qualora nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello si formino vacanze in misura inferiore a quella stabilita dalle tabelle è in facoltà del Ministro per la guerra:

a) di ridurre corrispondentemente il numero dei trasferimenti dei pari grado dal ruolo di comando, fermi restando il numero delle vacanze obbligatorie stabilito, per l'anno dalle tabelle per i detti pari grado, nonchè il numero delle promozioni dal grado inferiore nel ruolo di mobilitazione;

b) di formare le vacanze ancora occorrenti, applicando il disposto dell'articolo 30;

c) di adottare, contemporaneamente, entrambi i provvedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 60. — L'articolo 104 è sostituito dal seguente:

« I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli presi in esame per l'avanzamento:

se iscritti sul quadro, concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle;

se non prescelti, vengono collocati fuori orga-

nico, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29 ».

Art. 61. — L'articolo 105 è sostituito dal seguente:

« Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello (escluso, per quest'ultimo grado, il Corpo automobilistico), possono essere promossi *in via eccezionale*, al grado superiore purchè abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualità di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni del grado superiore nel ruolo di mobilitazione.

Tali promozioni seguono la procedura di cui all'articolo 94 e possono effettuarsi solo per gli ufficiali compresi nel primo terzo del ruolo.

L'ufficiale promosso come sopra è detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado ».

Art. 62. — Il primo comma dell'articolo 107 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali collocati fuori quadro competono tutti gli assegni e le indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; coloro che sono impiegati in incarichi di organico che ne assorbano in modo continuativo la normale attività avranno diritto — limitatamente alla durata dell'impiego stesso — agli assegni ed indennità varie del grado eventualmente raggiunto durante la permanenza fuori quadro; i generali di corpo d'armata, designati per il comando di armata, conservano gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica ».

Art. 63. — L'articolo 110 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento fuori quadro (se ufficiali generali o colonnelli) e fuori organico (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purchè non si venga a superare il numero di vacanze stabilite per l'anno dalle tabelle.

Gli ufficiali non possono recedere per nessun motivo dalle domande presentate.

Le domande non accolte decadono il 2 gennaio dell'anno successivo a quello in cui furono presentate, ma non possono essere riprodotte negli anni seguenti.

L'ufficiale collocato, d'autorità o a domanda, nella posizione di fuori quadro o di fuori organico è preso in esame per l'avanzamento in tale posizione.

L'avanzamento dell'ufficiale fuori organico o fuori quadro ha luogo ad anzianità o a scelta ordinaria, con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria dei pari grado in servizio permanente effettivo della stessa arma, corpo, servizio o ruolo, ma senza corso valutativo, esami, esperimenti o valutazione dei titoli. Per il capitano si addiviene — dopo la clas-

sifica — alla compilazione dello specchio di proposta di avanzamento sul quale le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 47 esprimono il proprio giudizio.

L'ufficiale fuori organico o fuori quadro giudicato prescelto è iscritto sul quadro di avanzamento e consegue la promozione subito dopo il pari grado che lo precedeva nel ruolo allorchè cessò dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale; l'ufficiale giudicato non prescelto non può essere ripreso in esame per l'avanzamento finchè rimane nella posizione di fuori organico o di fuori quadro.

Il colonnello fuori quadro proveniente dal ruolo di mobilitazione può conseguire la promozione solo dopo che abbiano cessato di appartenere al ruolo comando i pari grado che lo precedevano nel ruolo stesso.

Il tenente colonnello fuori organico promosso al grado di colonnello rimane — col nuovo grado — nella posizione di fuori organico, salvo che non consegua la promozione in applicazione dell'articolo 131, nel qual caso è collocato, col nuovo grado, nella posizione di fuori quadro.

L'ufficiale collocato nella posizione di fuori quadro o di fuori organico perchè non prescelto, che consegua la promozione durante la permanenza in tale posizione, ha diritto, quando è collocato in ausiliaria, al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestiva nel servizio permanente effettivo; se invece consegue la promozione in applicazione dell'articolo 131, ha diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado come sopra conseguito.

Art. 64. — L'articolo 111 è aggiornato come segue:

la lettera *b*) è così sostituita:

« *b*) l'ufficiale riassunto può conseguire l'avanzamento, sempre nei limiti delle due promozioni, fino al grado di colonnello, senza che gli venga applicato il limite di comando ».

il primo periodo della lettera *c*) è sostituito dal seguente:

« l'ufficiale riassunto, di grado inferiore a colonnello, che si distingue per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, oltre alle due promozioni di cui alla precedente lettera *b*), ne può conseguire altre per meriti speciali, ma solo fino al grado di colonnello, ferme restando, per il tenente colonnello, le limitazioni di cui alle successive lettere *e*) ed *f*). La promozione del tenente, del capitano e del maggiore si effettua quando entri nell'aliquota di ruolo stabilita dall'articolo 61 per la scelta speciale per esame l'ufficiale in servizio permanente effettivo che — in base a norme da stabilire nel regolamento — precederebbe nel ruolo l'ufficiale riassunto ».

nella lettera *e*) alle parole « nel ruolo dell'arma o del corpo al quale appartiene » sono sostituite le seguenti: « nel ruolo comando del-

l'arma o nel ruolo del corpo al quale appartiene ».

Art. 65. — Nel primo comma dell'articolo 117, le parole « anche se non abbiano prestato, nel grado », sono sostituite dalle seguenti: « anche se non abbiano prestato nel grado in tutto o in parte ».

Alla lettera *c*) dell'articolo 119 è aggiunto quanto segue:

« oppure abbiano prestato servizio da ufficiale in guerra presso l'esercito operante ed abbiano frequentato, con successo, durante la guerra 1915-1918 o successivamente, un corso pratico sul servizio di Stato maggiore o i corsi dell'Istituto superiore di guerra ».

Art. 66. — L'ultimo comma dell'articolo 126 è sostituito dal seguente: « Per l'avanzamento di cui trattasi, valgono le norme degli articoli 5-*bis*, 6, 7, 12, 21 e 22 ».

Art. 67. — Il primo comma dell'articolo 127 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi solo dopo che tutti i pari grado più anziani in servizio permanente del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono abbiano conseguito l'avanzamento ».

Art. 68. — Il 2° comma dell'articolo 134 è sostituito dal seguente:

« Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso, ma non fruisce nel ruolo del grado superiore della differenza residua di posti che rimarrebbe da concedergli. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 133 ».

Art. 69. — Il primo comma dell'articolo 147 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1937, 1938 e 1939 ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale ».

Art. 70. — L'articolo 154 è aggiornato come segue:

la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) anticipato; di cui al seguente articolo 155 » il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti dal seguente:

« Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due anni di comando di reparto ».

Art. 71. — L'articolo 155 è sostituito dal seguente:

« Per concorrere all'avanzamento anticipato stabilito dalla lettera *a*) del precedente articolo, i capitani di cui all'articolo 154 — ne facciano o no domanda — debbono essere designati — previa classifica — con le norme dell'articolo 59. Coloro che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti sono ammessi a frequentare un corso valutativo che si svolgerà secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

I capitani che al termine del corso siano giudicati idonei dalla Commissione esaminatrice fissata dal predetto decreto Reale, sono dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato e sono iscritti sul quadro quando stiano per entrare nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 157.

I capitani giudicati non idonei agli effetti dell'avanzamento anticipato, e che dalla medesima Commissione esaminatrice siano giudicati idonei all'avanzamento a scelta ordinaria, quando dovranno essere presi in esame per tale avanzamento saranno dispensati dal sostenere il corso valutativo di cui all'articolo 49, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'articolo 47.

I capitani che non abbiano superato il corso valutativo per l'avanzamento anticipato possono ripetere il corso, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Per i capitani dei servizi tecnici, in luogo del corso valutativo, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale; per il rimanente si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo ».

Art. 72. — Nel primo comma dell'articolo 157 le parole « I capitani di cui all'articolo 154 » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo il disposto dell'articolo 30 e dell'ultimo comma dell'articolo 60, i capitani di cui all'articolo 154 ».

Art. 73. — Nel primo comma dell'articolo 158 le parole « Gli attuali capitani dei servizi tecnici » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo il disposto dell'articolo 30 e dell'ultimo comma dell'articolo 60, gli attuali capitani dei servizi tecnici ».

Art. 74. — All'articolo 174 è aggiunto il seguente comma: « L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri giudicato non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta se dopo tale giudizio sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese ».

Art. 75. — Il secondo comma dell'articolo 181 è sostituito dal seguente:

« Per i capitani, in luogo del corso valutativo o degli esperimenti si addivene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Salvo il disposto dell'articolo 30, il capitano giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice prevista dal predetto decreto Reale è dichiarato prescelto ed iscritto sul quadro di avanzamento. Al capitano giudicato non idoneo dalla detta Commissione si applica il disposto degli articoli 50 (secondo comma) e 51 ».

Art. 76. — Nell'articolo 138, dopo le parole « operazioni militari importanti nelle colonie », sono aggiunte le seguenti: « riconosciute tali con appositi decreti Reali, ai sensi del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621 ».

Art. 77. — Gli articoli 38, 46, 53, 54, 55, 56 e 57, l'ultimo comma degli articoli 58, 75 e 83, l'articolo 80, il terz'ultimo comma dell'articolo 149, gli articoli 172 e 173 sono soppressi. È altresì

soppresso il numero II delle « avvertenze generali » alle tabelle.

Per l'anno 1937, la permanenza minima nel grado di colonnello, di cui all'articolo 185, è ridotta a 4 anni.

Il titolo VIII della parte II (articoli 70, 71, 72, 73 e 74) è soppresso, ferme restando le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135 e successive modificazioni, e nel Regio decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779. L'articolo 14 del citato Regio decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419 è sostituito dal seguente:

« Il tenente colonnello trasferito nel Corpo di Stato maggiore consegue l'avanzamento a scelta speciale — se prescelto e sempre che esista la necessaria vacanza nel grado superiore — quando entra nel primo quinto del ruolo dell'arma cui appartiene, calcolato sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione.

Art. 78. — La tabella n. 1 allegata alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 79. — Il primo comma dell'articolo 20 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« La posizione di “ fuori quadro ” è quella dell'ufficiale che, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella presente legge, cessa — a domanda, di autorità oppure perchè raggiunto dal limite di comando di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge — definitivamente dal servizio effettivo ed è iscritto in appositi ruoli ».

Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che — in applicazione della legge di avanzamento o della presente legge — debba essere collocato fuori quadro, a domanda, di autorità oppure perchè raggiunto dal limite di comando, è collocato in tale posizione anche se trovasi in aspettativa ».

Art. 80. — Il terz'ultimo comma dell'articolo 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali è soppresso.

Art. 81. — Il secondo comma dell'articolo 144 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale collocato fuori quadro competono tutti gli assegni e le indennità varie che percepiva nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; colui che è impiegato in incarichi di organico che ne assorbano in modo continuativo la normale attività ha diritto — limitatamente alla durata dell'impiego stesso — agli assegni ed indennità varie del grado eventualmente raggiunto durante la permanenza fuori quadro; il generale di Corpo

d'armata comandante designato di armata, conserva gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82. — Le vacanze obbligatorie ancora occorrenti — dopo l'entrata in vigore del presente decreto — per raggiungere il numero di quelle stabilite dalle tabelle per l'anno 1937, sono formate con le norme dell'articolo 28 della legge 7 giugno 1934—XII, n. 899, quale risulta modificato dall'articolo 19 del presente decreto sostituendo alla data 1° gennaio la data 1° settembre 1937. La stessa data 1° settembre 1937 è sostituita alla data 1° gennaio per l'applicazione della norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 30 della citata legge, quale risulta sostituito dall'articolo 21 del presente decreto.

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 20 della citata legge, quale risulta sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, la validità dei primi quadri di avanzamento che saranno formati in applicazione dell'articolo stesso è ridotta a mesi sei e cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 1937.

In deroga al disposto dell'articolo 37 della predetta legge, quale risulta sostituito dall'articolo 26 del presente decreto, a coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando, concorrono, per l'anno 1937, nella misura seguente:

Fanteria	posti 46
Cavalleria.	» 3
Artiglieria	» 26
Genio	» 7

Per il suddetto anno 1937 il Ministro per la guerra ripartisce altri 5 posti fra i colonnelli delle varie armi con le norme indicate nel citato articolo 37, dopo che sono stati ricoperti i primi 82 posti di generale di brigata.

Art. 83. — Per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1937, di cui all'articolo 82 del presente decreto, sarà preso in esame, per ciascun ruolo e grado — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto stesso — un numero di ufficiali in servizio permanente effettivo pari a quello costituito dalla differenza:

tra il numero delle vacanze obbligatorie stabilito per l'anno suddetto dalle tabelle;
ed il numero risultante dalla somma:

a) delle vacanze già effettuate dal 1° gennaio al 2 luglio 1937 per qualsiasi delle cause di cui agli articoli 27 e 29 della legge 7 giugno 1934—XII, quali risultano modificati dagli articoli 18 e 20 del presente decreto, ed all'articolo 85 del decreto stesso salvo quanto disposto per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli dall'ultimo comma dell'articolo 35 della citata legge (quale risulta sostituito dall'articolo 25 del presente decreto).

b) e delle vacanze che dovranno effettuarsi dal 3 luglio al 31 dicembre 1937 a norma del citato articolo 35, salvo quanto disposto, per i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli, dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

La presa in esame si effettuerà con le norme della citata legge, quale risulta modificata dal presente decreto, avvertendo che:

a) per gli ufficiali che, anteriormente al 1° luglio 1937, risultino già classificati con le norme e modalità esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-38, non avrà luogo una nuova classifica, ma sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il risultato da essi conseguito nella classifica effettuata per l'iscrizione sui detti quadri;

b) i capitani non dovranno frequentare il corso valutativo nè sostenere esperimenti od esami od essere sottoposti a valutazione di titoli per l'avanzamento a scelta ordinaria od anticipato, qualora, alla data 1° luglio 1937, abbiano già sostenuti, od iniziati ma ultimati posteriormente a tale data, gli esperimenti o gli esami o la valutazione dei titoli con le norme e modalità esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-38: all'uopo sarà ritenuto valido a tutti gli effetti, il risultato conseguito nei detti esperimenti od esami o valutazioni dei titoli;

c) gli ufficiali concorrenti all'avanzamento a scelta speciale per esami non dovranno ripetere gli esami stessi qualora li abbiano già sostenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-38, ma sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il risultato conseguito nei detti esami;

d) per i tenenti, i maggiori ed i tenenti colonnelli è annullato, a tutti gli effetti, il risultato degli esperimenti, degli esami o della valutazione dei titoli per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, già sostenuti alla data 1° luglio 1937 in base alle disposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-38;

e) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), si applicano anche agli ufficiali che — in base alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1937 ed ai fini dell'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1937-38 — siano stati già classificati oppure abbiano sostenuto esperimenti od esami o valutazione dei titoli e che, non compresi nel numero degli ufficiali da esaminare per l'anno 1937 in base al primo comma del presente articolo, dovranno essere presi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni successivi.

Art. 84. — La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 95 della legge 7 giugno 1934—XII, n. 899, rimane in vigore per gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che, prima dell'entrata

in vigore del presente decreto, siano stati impiegati presso i reparti dell'esercito operante nell'Africa Orientale Italiana.

Per le promozioni di detti ufficiali saranno utilizzate le vacanze comunque previste per i ruoli di mobilitazione dalle tabelle annesse al presente decreto.

Le promozioni stesse saranno effettuate, per i pretermessi, con decorrenza dal giorno in cui gli ufficiali hanno assunto servizio presso i reparti dell'esercito operante ma in ogni caso non in data anteriore al 3 ottobre 1935; per gli altri, dalla data in cui sono raggiunti dal turno di promozione i pari grado che li avrebbero immediatamente seguiti nel ruolo comando. Le promozioni di cui trattasi non comportano retrodatazione di assegni.

Gli ufficiali che si siano trovati nelle condizioni anzidette ma che non siano stati ancora raggiunti dal turno di avanzamento perchè i pari grado che li avrebbero seguiti immediatamente nel ruolo comando non sono ancora entrati in turno di promozione, saranno promossi, se prescelti, con le norme stabilite dal presente articolo.

Art. 85. — In deroga al primo comma dell'articolo 35 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito dall'articolo 25 del presente decreto e salve le eccezioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo stesso, per l'anno 1937 l'ufficiale raggiunto dal limite di comando anteriormente alla data 1° luglio dell'anno stesso sarà collocato fuori quadro, o trasferito nel ruolo mobilitazione a senso dell'articolo 25 su citato, sotto la data 1° luglio 1937, sempre che non debba conseguire la promozione per coprire vacanze utili agli effetti dell'avanzamento — formatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il limite di comando non si applica ai colonnelli ed ai generali che abbiano acquisito il titolo all'avanzamento a scelta per meriti eccezionali prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma non abbiano potuto conseguire la promozione anteriormente al 1° luglio 1937 per il mancato verificarsi, dopo la Reale Sanzione a norma dell'articolo 94 della citata legge, della vacanza nel grado superiore. L'ufficiale che si trovi nelle condizioni suddette non è promosso al verificarsi della prima vacanza dopo la Reale Sanzione come disposto da detto articolo 94, ma conseguirà la promozione quando questa gli sarebbe spettata a scelta ordinaria qualora non fosse stato raggiunto dal limite di comando.

Per il solo anno 1937, ai generali di Corpo d'armata che abbiano compiuto il 64° anno di età e debbano essere collocati fuori quadro in applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, può essere conferito — all'atto del collocamento fuori quadro ed ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni — il rango di generale di Corpo d'armata designato per il comando di armata. Tale conferimento è effettuato

con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86. — Il Ministro per la guerra ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per un periodo di un anno gli aspiranti ufficiali e i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina prescritto dalle vigenti disposizioni sul reclutamento.

L'ufficiale subalterno di complemento che abbia compiuto lodevolmente il periodo di servizio suindicato, è dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione stabiliti dall'articolo 121 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni. Alla fine del predetto periodo di servizio egli è preso in esame per l'avanzamento, anche se non compreso nei limiti di anzianità fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'articolo 20 della citata legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 quale risulta sostituito dall'articolo 16 del presente decreto; se giudicato prescelto, è promosso non appena siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità della stessa arma o corpo, e con decorrenza dalla medesima data.

Art. 87. — Allo scadere del periodo di servizio di un anno di cui all'articolo precedente, l'ufficiale subalterno di complemento può chiedere di essere trattenuto in servizio solo per un secondo anno.

L'ufficiale subalterno di complemento che abbia compiuto lodevolmente anche il periodo di servizio di cui al precedente comma avrà diritto, nei concorsi per ammissioni ai pubblici impieghi, a parità di merito, alla preferenza di cui al n. 9 dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125 nei concorsi banditi dall'Amministrazione centrale della guerra, nonchè alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10 dell'articolo 1 del medesimo Regio decreto-legge.

Art. 88. — Gli ufficiali subalterni di complemento, trattenuti in servizio a domanda, a mente degli articoli 86 e 87 del presente decreto, sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere assunti annualmente per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.

Il numero degli ufficiali in servizio a norma del comma precedente non deve essere inferiore ai 1500.

Art. 89. — In tutte le disposizioni di legge vigenti e in tutti i provvedimenti riflettenti i singoli ufficiali già effettuati in applicazione di dette disposizioni, ovunque è fatta menzione della posizione di « a disposizione » per gli ufficiali del Regio esercito, alle parole: « a disposizione » devono intendersi sostituite le seguenti « fuori quadro ».

Gli ufficiali collocati a disposizione o fuori organico anteriormente alla data 1° luglio 1937 perchè non prescelti per l'avanzamento e quelli collocati a disposizione in base all'articolo 152 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, qualora si trovino tuttora in dette posizioni e debbano conseguire l'avanzamento in applicazione dell'articolo 63 del presente decreto, non potranno ottenere nel nuovo grado anzianità anteriore alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 90. — Agli ufficiali che rivestono il grado di tenente generale può essere conferito, all'atto del collocamento in ausiliaria, — con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra — il rango di tenente generale capo, di cui al Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 708, ed ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni, avvertendo che gli ufficiali predetti saranno compresi nella categoria IV di cui al citato Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210.

Art. 91. — Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere a coordinare in Testo Unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti l'ordinamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ad introdurre nelle leggi predette le modificazioni che

ritenga necessarie ed opportune, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 92. — Il presente decreto, che entrerà in vigore dal 1° luglio 1937-XV ad eccezione degli articoli 62 e 81 del decreto stesso i quali hanno vigore dal 29 aprile 1935-XIII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATI

DEL MODO COL QUALE GLI UFFICIALI IN SERVIZIO

AVANZAMENTO AL GRADO DI	CARABINIERI REALI	ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO		CORPO AUTOMORILISTICO		SERVIZIO tecnico armi e munizioni Servizio studi ed esperienze del genio	
		Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione		
TENENTE	Anzianità	Anzianità	—	Anzianità	—	—	
CAPITANO	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	—	Anzianità Scelta speciale	—	—	
MAGGIORE	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica e corso valutativo Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica e corso valutativo Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esperimento Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica e valutazione dei titoli Scelta speciale
	fuori quadro o fuori organico	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica
TENENTE COLONNELLO	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale
	fuori quadro o fuori organico	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica
COLONNELLO	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica
	fuori quadro	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica
GENERALE DI BRIGATA E MAGGIOR GENERALE	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli
	fuori quadro	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria
GENERALE DI DIVISIONE E TENENTE GENERALE	in servizio permanente effettivo	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	—	—	Scelta ordinaria
	fuori quadro	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	—	—	Scelta ordinaria
GENERALE DI CORPO D'ARMATA	in servizio permanente effettivo	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—
	fuori quadro	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—

TABELLA A.

PERMANENTE CONCORRONO ALL'AVANZAMENTO

SERVIZIO TECNICO AUTO- MORILISTICO	CORPO SANITARIO		CORPO DI COMMISSARIO		CORPO DI AMMINI- STRAZIONE	CORPO VETERINARIO	UFFICIALI del ruolo istituto geografico militare (I. G. M.)	UFFICIALI dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni
	Ufficiali medici	Ufficiali chimici farmacisti	Ufficiali commissari	Ufficiali di sussistenza				
—	—	—	Anzianità	Anzianità	Anzianità	—	Anzianità	—
Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità Scelta speciale	Anzianità —
Scelta ordinaria mediante classifica e valutazione dei titoli Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica ed esame Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica —					
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Scelta ordinaria mediante classifica Scelta speciale	Anzianità mediante classifica —
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	—	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Scelta ordinaria mediante classifica	Anzianità mediante classifica
Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa valutazione dei titoli	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
—	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

ALLEGATO N. 1.

TABELLA DEI LIMITI DI ETÀ

GRADI	LIMITI	
	Ufficiali generali, Carabinieri Reali, Fanteria; Cavalleria, Artiglieria, Genio (compresi i servizi tecnici i ruoli di mobilitazione ed il ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali); Corpo Automobilistico; Ruolo I. G. M., Deposito cavalli stalloni e Centri rifornimento quadrupedi.	Ufficiali riassunti
	anni	anni
Generale d'armata	68	—
Generale di corpo d'armata designato d'armata	66	—
Generale di corpo d'armata	66	—
Generale di divisione e generale di divisione dei Carabinieri Reali	64	—
Tenente generale, di cui al 3º comma dell'articolo 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 889 sull'avanzamento degli ufficiali	64	—
Tenente generale di artiglieria e tenente generale del genio	64	—
Tenente generale medico e tenente generale commissario	—	—
Generale di brigata, generale di brigata dei Carabinieri Reali, generale di brigata del corpo automobilistico, maggiore generale di artiglieria, maggiore generale del genio, maggiore generale del servizio tecnico automobilistico	62	64
Maggiore generale medico e maggiore generale commissario	—	—
Colonnello	58	62
Tenente colonnello	56	58
Maggiore	53	55
Capitano	50	52
Tenente	48	50

1º I Marescialli d'Italia, nominati con Regio decreto-legge 17 giugno 1926-IV, n. 1038, convertito nella legge 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra ed i generali di armata da ogni onere di impiego o di servizio, rimanendo tuttavia nei ruoli del servizio permanente a disposizione del Governo per essere considerati in soprannumero rispetto alla tabella organica degli ufficiali generali di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni. — 2º I sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocatedi qualora vi siano posti disponibili. — 3º All'Ufficiale investito dell'incarico del grado superiore in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, si applicano il limite di età ed il limite di comando del grado di cui ha avuto l'incarico. — 4º Il limite di comando si applica a tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo salvo le eccezioni previste nella legge sull'avanzamento degli ufficiali

TABELLA B.

E DEI LIMITI DI COMANDO

DI ETÀ		LIMITI DI COMANDO			
Corpi: Sanitario (medici e farmacisti), di Commissariato (commissari e di sussistenza), di amministrazione, Veterinario.	Ufficiali riassunti	Ufficiali generali, Carabinieri Reali, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio (ruolo comando, compresi i servizi tecnici ed il ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali ed esclusi gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi); Corpo Automobilistico, Ruolo I. G. M.	Ufficiali riassunti	Corpi: Sanitario (medici e farmacisti), di Commissariato (commissari e di sussistenza), di amministrazione, Veterinario.	Ufficiali riassunti
anni	anni	anni	anni	anni	anni
—	—	66	—	—	—
—	—	64	—	—	—
—	—	63	—	—	—
—	—	60	—	—	—
—	—	60	—	—	—
—	—	60	—	—	—
—	—	60	—	—	—
66	—	—	—	68	—
—	—	58	—	—	—
63	64	—	—	61	—
62	62	55	—	60	—
58	60	52	—	56	—
56	58	50	—	55	—
53	55	46	—	51	—
50	52	—	—	—	—

10 aprile 1927-V, n. 579, e con i Regi decreti-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193 e 4 giugno 1936-XIV, n. 1235; i generali di armata nominati con Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, al compimento del 68º anno di età verranno dispensati da ogni onere di impiego o di servizio, assumendo eventuali incarichi di carattere temporaneo. I predetti generali d'armata al raggiungimento del limite di comando locati a riposo al compimento del 55º anno di età, salvo ad essi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri della legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni, si applicano il limite di età ed il limite di comando del grado di cui ha avuto l'incarico. — 4º Il limite di comando si applica a tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo salvo le eccezioni previste nella legge sull'avanzamento degli ufficiali

TABELLA N. 1.

UFFICIALI GENERALI

A N N I	GENERALI DI CORPO D'ARMATA		GENERALI DI DIVISIONE				GENERALI DI BRIGATA				ARMA DEI CC. RR.								
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	GENERALI DI DIVISIONE		GENERALI DI BRIGATA					
												Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado				
Situazione da raggiungere al:												Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado							
31 dicembre 1936	29	6	59	13	7	123	36	17	6	2	6	2	2	6	2	2	6	2	Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore
31 dicembre 1937	29	10	63	39	10	131	79 (1)	43	6	2	131	79	43	6	2	1	6	1	
31 dicembre 1938	29	5	63	16	5	131	35	16	5	2	131	35	16	2	2	2	6	2	
31 dicembre 1939	29	6	63	16	6	131	35	16	6	2	131	35	16	2	1	1	6	1	
31 dicembre 1940	29	5	63	16	5	131	35	16	5	2	131	35	16	2	2	2	6	2	
31 dicembre 1941	29	5	63	15	5	131	35	15	5	2	131	35	15	2	2	1	6	1	
31 dicembre 1942	29	6	63	16	6	131	35	16	6	2	131	35	16	2	2	2	6	2	
31 dicembre 1943	29	5	63	16	5	131	35	16	5	2	131	35	16	2	1	1	6	1	
31 dicembre 1944	29	5	63	16	5	131	35	16	5	2	131	35	16	2	2	2	6	2	
31 dicembre 1945	29	6	63	15	6	131	35	15	6	2	131	35	15	2	1	1	6	1	
31 dicembre 1946	29	5	63	16	5	131	35	16	5	2	131	35	16	2	2	2	6	2	
31 dicembre 1947	29	5	63	16	5	131	35	16	5	2	131	35	16	2	2	1	6	1	
31 dicembre 1948	29	6	63	16	6	131	35	16	6	2	131	35	16	2	2	2	6	2	

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di divisione.

TABELLA N. 4.

FANTERIA (ruolo comando).

ANNI	GRADI																				
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare	
Situazione da raggiungere al:																					
31 dicembre 1936 .	253	45	20	11	544	120	55	70	801	168	140	60	2568	325	205	190	2530	490	445	426	
31 dicembre 1937 .	282	75(1)	46	—	544	194(2)	104	47	785(3)	219	194	10	2459(4)	434	203	30	2570	355	325	395	
31 dicembre 1938 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2389(5)	270	157	60	2688	220	200	338	
31 dicembre 1939 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2339(6)	250	157	60	2638	220	200	170	
31 dicembre 1940 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300(7)	239	157	60	2588	220	200	170	
31 dicembre 1941 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2518	240	230	170	
31 dicembre 1942 .	282	56	16	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2448	240	230	170	
31 dicembre 1943 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	192	
31 dicembre 1944 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240	
31 dicembre 1945 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240	
31 dicembre 1946 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240	
31 dicembre 1947 .	282	56	16	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240	
31 dicembre 1948 .	282	56	17	—	544	136	56	47	785	157	136	10	2300	230	157	60	2400	240	230	240	

(1) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 29 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 16 a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 109 a diminuzione organico dei capitani. — (5) Di cui 70 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 50 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 39 a diminuzione organico dei capitani.

TABELLA N. 4-bis.

FANTERIA (ruolo mobilitazione).

GRADI

ANNI	Colonnelli				Tenenti colonnelli				Maggiori				Capitani				
	Posti di ruolo	Vacanze obbliga- torie nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando		Posti di ruolo	Vacanze obbliga- torie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbliga- torie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo e mando	Posti di ruolo	Vacanze obbliga- torie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	
Situazione da raggiungere al:																	
31 dicembre 1936	33	—	11	244	70	—	—	228	—	1	60	957	—	—	—	190	
31 dicembre 1937	45	1)	—	276	47	28	28	381	1)	5)	10	687	1)	300 11)	200	30	
31 dicembre 1938	52	17	—	283	47	24	24	534	5)	6)	10	434	12)	313 11)	200	60	
31 dicembre 1939	58	17	—	290	47	23	23	687	6)	6)	10	180	13)	314 11)	200	60	
31 dicembre 1940	64	17	—	297	47	23	23	680	8)	6)	10	180	60	60	40	60	
31 dicembre 1941	64	17	—	300	47	17	17	636	9)	7)	10	180	60	60	40	60	
31 dicembre 1942	64	17	—	303	47	17	17	592	9)	7)	10	180	60	60	40	60	
31 dicembre 1943	64	17	—	306	47	17	17	548	9)	7)	10	180	60	60	40	60	
31 dicembre 1944	64	17	—	309	47	17	17	504	9)	7)	10	180	60	60	40	60	
31 dicembre 1945	64	17	—	312	47	17	17	460	9)	7)	10	180	60	60	40	60	
31 dicembre 1946	64	17	—	312	47	17	17	416	9)	7)	10	180	60	60	40	60	
31 dicembre 1947	64	17	—	312	47	17	17	372	9)	7)	10	180	60	60	40	60	
31 dicembre 1948	64	17	—	312	47	17	17	372	60	36	10	180	60	60	50	60	

(1) Nelle vacanze sono comprese anche le eventuali deficienze di organico esistenti al 1° gennaio 1937. — (2) Di cui 12 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 7 ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 6 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (5) Di cui 32 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (6) Di cui 7 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (7) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (8) Di cui 7 a diminuzione organico dei maggiori. — (9) Di cui 44 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (10) Di cui 270 a diminuzione organico dei capitani. — (11) Di cui 53 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (12) Di cui 253 a diminuzione organico dei capitani. — (13) Di cui 254 a diminuzione organico dei capitani.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

TABELLA N. 5.

CAVALLERIA (ruolo comando).

A N N I	G R A D I																			
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado	Subalterni da reclutare				
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936 . . .	23	5	2	1	57	12	5	7	89	15	12	5	216	18	13	15	205	31	26	45
31 dicembre 1937 . . .	26	7	3	—	56	2) 17	1) 10	6	86	3) 18	16	1	211	4) 29	15	2	214	25	24	34
31 dicembre 1938 . . .	26	5	1	—	55	2) 14	5	6	83	3) 15	13	1	205	5) 20	12	2	236	15	14	37
31 dicembre 1939 . . .	26	5	1	—	55	13	5	6	83	16	13	1	199	5) 25	16	2	231	20	19	15
31 dicembre 1940 . . .	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	224	22	20	15
31 dicembre 1941 . . .	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	217	22	20	15
31 dicembre 1942 . . .	26	5	2	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	22	20	15
31 dicembre 1943 . . .	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
31 dicembre 1944 . . .	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
31 dicembre 1945 . . .	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
31 dicembre 1946 . . .	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
31 dicembre 1947 . . .	26	5	2	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21
31 dicembre 1948 . . .	26	5	1	—	55	13	5	4	83	16	13	1	199	20	16	2	210	21	20	21

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 5 a diminuzione organico dei capitani. — (5) Di cui 6 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

TABELLA N. 5-bis.

CAVALLERIA (ruolo mobilitazione).

GRADI

ANNI	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	3	—	1	23	—	—	7	19	—	—	5	56	—	—	15
31 dicembre 1937	4	1)	—	27	1)	5	2	20	1)	6	1	40	1	18	2
31 dicembre 1938	5	1	—	28	8	2)	2	28	5	7)	1	24	8)	18	2
31 dicembre 1939	5	2	—	27	3)	8	2	36	5	5	1	9	5)	17	2
31 dicembre 1940	5	2	—	26	3)	8	2	34	5)	5	1	8	9)	3	2
31 dicembre 1941	5	2	—	24	4)	8	2	31	6)	6	1	7	9)	3	2
31 dicembre 1942	5	2	—	22	4)	8	2	28	6)	6	1	6	9)	3	2
31 dicembre 1943	5	2	—	20	4)	8	2	24	12)	6	1	6	2	2	2
31 dicembre 1944	5	2	—	18	4)	8	2	20	12)	6	1	6	2	2	2
31 dicembre 1945	5	2	—	16	4)	8	2	16	12)	6	1	6	2	2	2
31 dicembre 1946	5	2	—	16		5	2	14	13)	4	1	6	2	2	2
31 dicembre 1947	5	2	—	16		5	2	14		2	1	6	2	2	2
31 dicembre 1948	5	2	—	16		5	2	14		2	1	6	2	2	2

(1) Nelle vacanze sono comprese le eventuali defecenze di organico esistenti al 1º gennaio 1937. — (2) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (5) Di cui 2 a diminuzione organico dei maggiori. — (6) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (7) Ad aumento organico dei tenenti colonnelli 3 nel 1937 ed 1 nel 1938. — (8) Di cui 16 a diminuzione organico dei capitani. — (9) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. — (10) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (11) Di cui 8 ad aumento organico dei maggiori. — (12) Di cui 4 a diminuzione organico dei maggiori. — (13) Di cui 2 a diminuzione organico dei maggiori. — (14) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (15) Di cui 15 a diminuzione dei capitani.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

TABELLA N. 6.

ARTIGLIERIA (ruolo comando).

ANNI	GRADI																			
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936 .	142	25	11	6	273	67	30	33	399	86	77	28	1255	132	103	85	1389	220	208	214
31 dicembre 1937 .	159	50(1)	26	—	275	107(2)	67	22	393(4)	128(3)	109	5	1200(5)	202	122	13	1382	160	147	153
31 dicembre 1938 .	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150(6)	170	79	31	1432	130	120	180
31 dicembre 1939 .	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1392	120	115	80
31 dicembre 1940 .	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1352	120	115	80
31 dicembre 1941 .	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1312	120	115	80
31 dicembre 1942 .	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1272	120	115	80
31 dicembre 1943 .	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1232	120	115	80
31 dicembre 1944 .	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	100
31 dicembre 1945 .	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
31 dicembre 1946 .	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
31 dicembre 1947 .	159	32	9	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120
31 dicembre 1948 .	159	32	10	—	275	69	32	22	393	79	69	5	1150	115	79	31	1212	120	115	120

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 17 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 6 a diminuzione organico dei maggiori. — (5) Di cui 55 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 50 a diminuzione organico dei capitani.

TABELLA N. 6-bis.

ARTIGLIERIA (ruolo mobilitazione).

G R A D I

A N N I	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI				CAPITANI				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	18	—	6	117	—	—	33	91	—	1	28	362	—	—	85
31 dicembre 1937	25	1)	7	126	1)	29	22	149	1)	16	5	260	(1) 115	11)	13
31 dicembre 1938	30	—	—	124	4)	40	22	207	23	16	5	176	12)	11)	31
31 dicembre 1939	35	9	—	122	4)	40	22	265	23	16	5	93	13)	11)	31
31 dicembre 1940	35	9	—	120	4)	40	22	267	23	16	5	93	31	9)	31
31 dicembre 1941	35	9	—	129	40	40	22	242	5)	27	5	93	31	20	31
31 dicembre 1942	35	9	—	138	40	40	22	217	5)	27	5	93	31	20	31
31 dicembre 1943	35	9	—	147	40	40	22	192	5)	27	5	93	31	20	31
31 dicembre 1944	35	9	—	156	40	40	22	167	5)	27	5	93	31	20	31
31 dicembre 1945	35	9	—	153	10)	40	22	152	6)	15	5	93	31	20	31
31 dicembre 1946	35	9	—	150	10)	40	22	152	25	15	5	93	31	20	21
31 dicembre 1947	35	9	—	147	10)	40	22	152	25	15	5	93	31	20	31
31 dicembre 1948	35	9	—	147	37	37	22	152	25	15	5	93	31	20	31

(1) Nelle vacanze sono comprese anche le eventuali deficienze di organico esistenti al 1° gennaio 1937. — (2) Di cui 7 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 5 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (5) Di cui 25 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (6) Di cui 15 a diminuzione organico dei maggiori. — (7) Di cui 9 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (8) Di cui 102 a diminuzione organico dei capitani. — (9) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (10) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (11) Di cui 58 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (12) Di cui 84 a diminuzione organico dei capitani. — (13) Di cui 83 a diminuzione organico dei capitani.

TABELLA N. 7-bis.

GENIO (Ruolo mobilitazione).

G R A D I

A N N I	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1936	6	—	2	37	—	12	22	—	—	7	75	—	—	24
31 dicembre 1937	8	1)	—	40	2)	7	34	1)	6)	2	55	1) 9) 25	10) 16	5
31 dicembre 1938	10	3	—	41	2)	7	46	6	7)	2	35	9)	10) 16	5
31 dicembre 1939	11	3	—	41	3)	7	59	5	3	2	15	9)	11) 16	5
31 dicembre 1940	11	3	—	41	3	7	60	5	3	2	15	5	12) 4	5
31 dicembre 1941	11	3	—	42	11	7	54	4) 12	8)	2	15	5	4	5
31 dicembre 1942	11	3	—	43	11	7	50	5) 10	8)	2	15	5	4	5
31 dicembre 1943	11	3	—	44	11	7	46	5) 10	8)	2	15	5	4	5
31 dicembre 1944	11	3	—	44	11	7	42	5) 10	4	2	15	5	4	5
31 dicembre 1945	11	3	—	44	11	7	38	5) 10	4	2	15	5	4	5
31 dicembre 1946	11	3	—	44	11	7	38	6	4	2	15	5	4	5
31 dicembre 1947	11	3	—	44	11	7	38	6	4	2	15	5	4	5
31 dicembre 1948	11	3	—	44	11	7	38	6	4	2	15	5	4	5

(1) Nelle vacanze sono anche comprese le eventuali deficienze di organico esistenti al 1° gennaio 1937. — (2) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (4) Di cui 6 a diminuzione organico dei maggiori. — (5) Di cui quattro ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (6) Di cui 3 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (7) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (8) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (9) Di cui 20 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. — (10) Di cui 12 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (11) Di cui 13 ad aumento organico dei maggiori. — (12) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

TABELLA N. 8

MEDICI

ANNI	GRADI														
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	32	6	1	105	11	7	176	21	13	453	37	25	213	54	50
31 dicembre 1937	33	6	1	107	15 1)	7	180	29 2)	17	459	43 3)	33	218	50 5)	49
31 dicembre 1938	34	6	1	109	15 1)	7	184	29 2)	17	465	43 3)	33	223	50 5)	49
31 dicembre 1939	34	7	1	111	15	7	187	29	17	471	43 4)	32	238	50 5)	49
31 dicembre 1940	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	251	52 6	65
31 dicembre 1941	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	272	44	65
31 dicembre 1942	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	65
31 dicembre 1943	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	54
31 dicembre 1944	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	44
31 dicembre 1945	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	44
31 dicembre 1946	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	44
31 dicembre 1947	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	44
31 dicembre 1948	34	7	1	111	15	7	187	26	15	479	43	26	282	44	44

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 4 ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 3 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 6 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (6) Di cui 8 ad aumento organico dei capitani.

NOTA. — L'organico degli ufficiali medici (colonnelli 34; tenenti colonnelli 111; maggiori 187; capitani 479, subalterni 282) di cui alla presente tabella, ha carattere provvisorio; quello definitivo sarà il seguente: colonnelli 31; tenenti colonnelli 106; maggiori 178; capitani 458; subalterni 279; e sarà raggiunto mediante graduale riduzione di: 3 colonnelli; 5 tenenti colonnelli; 9 maggiori, 21 capitani; 3 subalterni, ora in servizio presso la Regia aeronautica. Tale riduzione avrà luogo, a mano a mano che i suddetti ufficiali medici, ora in servizio presso la Regia aeronautica, torneranno ad essere disponibili per il Regio esercito o comunque cesseranno di far parte del ruolo degli ufficiali medici del Regio esercito. La riduzione verrà effettuata diminuendo in ciascun grado le vacanze obbligatorie stabilite per l'anno dalle tabelle di un numero eguale a quello degli ufficiali del grado stesso che, a norma del comma precedente, siano rientrati nel Regio esercito o abbiano cessato di appartenervi.

TABELLA N. 10.

COMMISSARIATO

GRADI

ANNI	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI				
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:																		
31 dicembre 1936 . .	13	2	—	31	5	2	49	7	6	96	12	8	94	14	14	—	14	—
31 dicembre 1937 . .	14	2	1	32	5 1)	3	51	7 2)	6	98	12 3)	9	92	15 4)	14	13	14	13
31 dicembre 1938 . .	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	93	12 4)	12	13	12	13
31 dicembre 1939 . .	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	95	11	10	13	10	13
31 dicembre 1940 . .	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	97	11	10	13	10	13
31 dicembre 1941 . .	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	99	11	10	13	10	13
31 dicembre 1942 . .	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	12	10	12
31 dicembre 1943 . .	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11	10	11
31 dicembre 1944 . .	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11	10	11
31 dicembre 1945 . .	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11	10	11
31 dicembre 1946 . .	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11	10	11
31 dicembre 1947 . .	14	2	1	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11	10	11
31 dicembre 1948 . .	14	2	—	32	5	2	51	6	5	100	10	6	100	11	10	11	10	11

1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 2 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 12.

AMMINISTRAZIONE

ANNI	GRADI												Subalterni da reclutare	
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI		MAGGIORI		CAPITANI		SUBALTERNI					
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore			
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1936	8	1	36	6	2	91	10	6	462	36	11	488	47	43
31 dicembre 1937	9	2	40	8 (1)	3	106	20 (2)	12	540	70 (3)	35	353	150 (8)	148
31 dicembre 1938	10	2	44	8 (1)	3	120	20 (2)	12	580	70 (4)	34	201	112 (9)	110
31 dicembre 1939	11	2	48	8 (1)	3	120	20 (2)	12	565 (5)	55	20	300	41	40
31 dicembre 1940	11	3	48	9	3	120	15	9	567 (6)	48	15	309	41	40
31 dicembre 1941	11	3	48	9	3	120	15	9	551 (7)	46	15	318	41	40
31 dicembre 1942	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46
31 dicembre 1943	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46
31 dicembre 1944	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46
31 dicembre 1945	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46
31 dicembre 1946	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46
31 dicembre 1947	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46
31 dicembre 1948	11	3	48	9	3	120	15	9	551	46	15	318	47	46

(1) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 4 ogni anno ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 15 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 14 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 15 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 8 a diminuzione organico dei capitani. — (7) Di cui 6 a diminuzione organico dei capitani. — (8) Di cui 78 ad aumento organico dei capitani. — (9) Di cui 40 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 13.

VETERINARI

A N N I	G R A D I														
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	6	1	18	3	1	37	5	4	71	12	8	62	8	8	5
31 dicembre 1937	6	1	18	4	1	38	5	4	67 (1)	11 (2)	6	61	7	7	6
31 dicembre 1938	6	1	18	4	1	38	5	4	63 (1)	10	5	62	6	6	7
31 dicembre 1939	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1940	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1941	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1942	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1943	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1944	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1945	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1946	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1947	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1948	6	1	18	4	1	38	5	4	63	6	5	62	6	6	6

(1) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei capitani. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

TABELLA N. 18.

**RUOLO TRANSITORIO PER I SERVIZI DEL COMITATO
PER LA MOBILITAZIONE CIVILE E DEGLI OSSERVATORI INDUSTRIALI**

ANNI	COLONNELLI DIRETTORI		TEN. COLONNELLI MAGGIORI E CAPITANI VICE DIRETTORI ED ADDETTI	NOTE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	
Situazione da raggiungere al:				
31 dicembre 1936	1	Dopo 6 anni di permanenza nel grado	20	<p>Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento organico nel grado superiore.</p> <p>(1) Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel ruolo transitorio, non saranno ripianate con ufficiali da reclutare in questo ruolo, ma corrisponderanno annualmente ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani del servizio tecnico delle armi e munizioni.</p>
31 dicembre 1937	3		(1)	
31 dicembre 1938	5			
31 dicembre 1939	6			
31 dicembre 1940	7			
31 dicembre 1941	7			
31 dicembre 1942	7			
31 dicembre 1943	7			
31 dicembre 1944	8			
31 dicembre 1945	8			
31 dicembre 1946	8			
31 dicembre 1947	8			
31 dicembre 1948	8			

TABELLA N. 19.

CORPO AUTOMOBILISTICO (ruolo comando).

GRADI

ANNI	GENERALI DI BRIGATA		COLONNELLI		TEN. COLONNELLI		MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			Subalterni da reclutare		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi	Posti di ruolo	Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi	Posti di ruolo	Trasferimenti dal ruolo comando delle 4 armi	Posti di ruolo	Trasferimenti al grado superiore	Posti di ruolo	Trasferimenti al grado superiore	Posti di ruolo	Trasferimenti al grado superiore	Posti di ruolo		Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:																		
31 dicembre 1935	—	—	3	3	5	12	12	12	12	40	40	40	40	49	49	49	49	48
31 dicembre 1936	—	—	5	5	10	23	23	23	11	80	80	80	80	97	97	97	97	48
31 dicembre 1937	—	—	7	7	15	34	34	11	11	120	120	120	120	145	145	145	145	48

ANNI	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Trasferimenti al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Trasferimenti al grado superiore	Posti di ruolo	Trasferimenti al grado superiore	Posti di ruolo	Trasferimenti al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore	Subalterni da reclutare	
																			Promozioni obbligatorie nel grado
Situazione da raggiungere al:																			
31 dicembre 1938	1	—	17	4	2	36	10 (b)	6	3	130	19 (c)	12	5	29 (d)	137	29	29	21	
31 dicembre 1939	1	—	17	3	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	23	
31 dicembre 1940	1	—	17	3	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	
31 dicembre 1941	1	—	17	3	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	
31 dicembre 1942	1	—	17	4	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	
31 dicembre 1943	1	—	17	4	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	
31 dicembre 1944	1	—	17	4	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	
31 dicembre 1945	1	—	17	4	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	
31 dicembre 1946	1	—	17	4	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	
31 dicembre 1947	1	—	17	4	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	
31 dicembre 1948	1	—	17	4	1	36	7	3	3	130	14	7	5	15	145	14	14	15	

(a) Per raggiungere l'organico dei generali di brigata. — (b) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (c) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (d) Di cui 10 ad aumento organico dei capitani.

NOTE. — (1) Il ruolo di comando si costituisce negli anni 1935, 1936 e 1937 con trasferimento di ufficiali dai ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con norme e nella proporzione che sono stabilite dal Ministro per la guerra. — (2) Negli anni della costituzione non si fa luogo a promozioni; tutte le vacanze comunque eventualmente formate sono ricoperte con promozioni sotto la data 1° gennaio 1938 e non sono comprese nelle vacanze obbligatorie stabilite per tale anno. — (3) Le promozioni di cui alla nota precedente effettuate sotto la data 1° gennaio 1938, non sono comprese fra quelle indicate nella tabella per l'anno 1938. — (4) I subalterni da reclutare sono tratti in parte dai subalterni delle 4 armi, in parte dai sottufficiali del corpo automobilistico nominati sottotenenti in S. P. E., la proporzione è stabilita dal Ministro per la guerra. — (5) Qualora negli anni 1935, 1936 e 1937 non riesca possibile addivene al trasferimento dell'aliquota dei colonnelli dalle armi sudette, già giudicati prescelti per l'avanzamento nella propria arma e da promuovere colonnelli all'atto del trasferimento nel corpo automobilistico. — (6) Se nonostante l'applicazione della norma di cui al n. 5 non fosse stato possibile col reclutamento effettuato sotto la data del 1° gennaio 1937, ricoprire l'intera aliquota dei colonnelli, i posti rimasti scoperti saranno ricolmati, sotto la data 1° luglio 1937, con promozioni di tenenti colonnelli del corpo, dichiarati prescelti nel corpo stesso sulla base di apposito quadro d'avanzamento da formarsi a decorrere dal 1° luglio 1937. I tenenti colonnelli che in applicazione di tale quadro fossero dichiarati non prescelti saranno fatti cessare dal ruolo comando sotto la data del 1° gennaio 1938.

TABELLA N. 21.

RUOLO ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (I. G. M.).

ANNI	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI MAGGIORI CAPITANI SUBALTERNI	Subalterni da reclutare annualmente	NOTE										
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo												
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936 . . .	1	Dopo 6 anni al massimo di permanenza nel grado	44	Quelli occorrenti a tenere a numero i 44 posti dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni	<p>(1) Il ruolo I. G. M. si costituisce assegnandovi inizialmente i seguenti ufficiali tratti dai ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con norme da stabilirsi dal Ministro per la guerra:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>colonnelli</td><td>1</td></tr> <tr><td>tenenti colonnelli</td><td>2</td></tr> <tr><td>maggiori</td><td>5</td></tr> <tr><td>capitani</td><td>17</td></tr> <tr><td>subalterni</td><td>20</td></tr> </table> <p>Qualora non sia possibile addivenire al reclutamento della aliquota stabilita per i colonnelli e i tenenti colonnelli si fa luogo, in sostituzione di essi, al trasferimento, nel ruolo I. G. M., di eguale aliquota di maggiori.</p> <p>(2) I subalterni da reclutare per la costituzione del ruolo I. G. M. e per tenerlo a numero sono tratti in parte dai subalterni delle 4 armi, in parte dai sottufficiali specializzati del ruolo I. G. M. nominati sottotenenti in S. P. E. La proporzione è fissata dal Ministro per la guerra.</p>	colonnelli	1	tenenti colonnelli	2	maggiori	5	capitani	17	subalterni	20
colonnelli	1														
tenenti colonnelli	2														
maggiori	5														
capitani	17														
subalterni	20														
1 dicembre 1937 . . .	1														
31 dicembre 1938 . . .	1														
31 dicembre 1939 . . .	1														
31 dicembre 1940 . . .	1														
31 dicembre 1941 . . .	1														
31 dicembre 1942 . . .	1														
31 dicembre 1943 . . .	1														
31 dicembre 1944 . . .	1														
31 dicembre 1945 . . .	1														
31 dicembre 1946 . . .	1														
31 dicembre 1947 . . .	1														
31 dicembre 1948 . . .	1														

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIOVANNI. Onorevoli Colleghi. Sotto il titolo « Aggiornamenti alle norme nell'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito » il Regio decreto 16 giugno u. s., che siamo oggi chiamati a convertire in legge dello Stato, mantenendo inalterati i cardini della vigente legge 7 giugno 1934-XII, che ha regolato per due anni e mezzo la materia dell'avanzamento, ne modifica le disposizioni esecutive in modo da renderle aderenti alle mutate condizioni dell'Esercito; non solo, ma anche vi introduce nuovi temperamenti miranti a ringiovanire i quadri, a migliorare la carriera di talune categorie di ufficiali e a snellire e semplificare le procedure d'avanzamento.

La legge del 1934-XII complessa, rigida, meccanica è apparsa come un'ardita innovazione della quale non era agevole valutare preventivamente gli effetti. In questa nostra Assemblea essa ha dato luogo ad animata discussione e non è azzardato l'asserire che il Senato si è indotto ad approvarla, più come mezzo di risanamento, nel previsto termine di un triennio, della crisi che ancora — dopo 16 anni dalla guerra — travagliava i quadri inferiori dell'Esercito, che non come statuto definitivo dell'avanzamento e delle carriere degli ufficiali.

Una legge meccanica, quale era quella del 1934-XII nel suo primo testo e quale essa rimane anche cogli aggiornamenti ora in esame, richiede per prima condizione la stabilità organica, durante il tempo previsto al suo intero sviluppo, calcolato dal legislatore in dieci anni. Era facile prevedere fin d'allora, mentre nuovi orientamenti si delineavano in materia d'armamento e di procedimenti tattici e gravi eventi maturavano nel campo politico e coloniale, che l'invocata stabilità organica esulava dalle logiche previsioni. Parlando sull'argomento, dopo di avere invocato un primo triennio di applicazione della legge per il risanamento della penosa crisi dei quadri inferiori, io consideravo altresì tale periodo come necessaria esperienza dei nuovi, originali e complessi provvedimenti contenuti nella legge e dicevo: « Se l'esperienza, in questo primo triennio, avrà messo in luce la necessità di ritocchi, di abbandono o di attenuazione di talune fra le concezioni originali della legge e dell'adozione di criteri nuovi, l'Amministrazione militare potrà, a ragione veduta, farvi fronte con altro provvedimento legislativo ».

Assai prima che l'invocato triennio giungesse al suo compimento — come ne informa la chiara e acuta relazione del collega onorevole Montefinale — eventi e circostanze di notevole rilievo (la creazione di nuove specialità, la guerra italo-etiopea, l'aumento delle unità e dei quadri dell'Esercito, la nuova organizzazione per la vigilanza delle frontiere ecc.) hanno imposto alcuni

ritocchi, passati inosservati ai più, alla legge del 1934-XII, per determinare poi il Ministro alla presentazione del Regio decreto-legge che ci sta dinanzi, il quale aggiorna e modifica in modo più sensibile la legge stessa.

Poteva l'onorevole Ministro, in questa congiuntura, mettendo a profitto l'esperienza maturata, apportarvi radicali mutamenti. Non avendolo fatto, dobbiamo inferire che egli considera tuttora i cardini della legge 1934-XII, come quelli che meglio rispondono al raggiungimento della stabile sistemazione dei quadri. Sistemazione che è prevista ancora in dieci anni, ma a datare dal 1° luglio 1937-XV e quindi in 13 anni, se ci si riferisce alla prima applicazione. L'opera del Ministro si è pertanto limitata ad aggiornare le tabelle numeriche destinate a regolare specificatamente, durante questo lungo periodo di tempo, i complessi movimenti e ad introdurre nella legge alcuni mutamenti di non trascurabile importanza, dei quali dirò fra breve.

Il Senato non può che prendere atto di questa decisione dell'onorevole Ministro e del giudizio in essa implicito sui criteri fondamentali della legge 1934-XII; e ciò tanto più che esso non è chiamato a discutere un testo di legge, ma correttivi a una legge in atto, mediante un Regio decreto-legge già in piena esecuzione dal 1° luglio u. s.

D'altra parte, se meno di tre anni sono occorsi per rendere manifesta la necessità di ripetuti ritocchi del primo testo, non è azzardato prevedere che, assai prima dello scadere del decennio che ha avuto inizio col 1° luglio 1937-XV, anche il nuovo testo dovrà subire ulteriore revisione. E ciò perchè non è verosimile ammettere che per un sì lungo periodo si abbia quella stabilità organica dei quadri che, come ho detto, è condizione necessaria al calcolato giuoco dei meccanismi studiati. Non sono, questi, tempi di stabilità organica. L'incessante progresso degli armamenti non meno che la continua evoluzione del pensiero militare e, più che tutto, la mutevole situazione politica internazionale vi si oppongono.

Ho accennato come il Regio decreto-legge che è al nostro esame contenga anche ritocchi alla legge precedente, di carattere generale. Convien farne oggetto di una rapida disamina. Si tratta di provvedimenti che lasciano, come ho già detto, immutati i cardini della legge 1934-XII, ma che ciò nonostante hanno notevole portata e, a mio giudizio, modificano migliorandolo il testo originale.

In un primo luogo è da segnalare il sensibile incremento della proporzione degli ufficiali di grado più elevato, generali esclusi, rispetto alla totalità degli ufficiali. Colla nuova tabella organica il numero dei capitani sarà a un dipresso uguale a quello degli ufficiali subalterni, tenenti e sottotenenti; il numero degli ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli) uguale circa a quello dei capitani e più che metà di quello

degli ufficiali inferiori, capitani e subalterni. Si parla qui naturalmente di totali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, dei due ruoli di comando e di mobilitazione sommati assieme. In altri termini, la base della piramide gerarchica, già notevolmente ristretta da precedenti disposizioni legislative, è venuta ancora riducendosi, assicurando in tal modo la sicura ascesa alla categoria superiore di tutti o quasi i giovani che intraprendono la carriera militare nel Regio esercito, vantaggio apprezzabilissimo e già da tempo assicurato agli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica.

Se un dubbio può sorgere, è che si sia corso un po' troppo. E ciò, non già per i bisogni della mobilitazione generale, largamente assicurati nei gradi inferiori dalle nutrite schiere degli ufficiali di complemento, al cui reclutamento e addestramento provvedono savie leggi sanzionate ormai da una più che decennale esperienza; ma piuttosto per l'eseguità del campo di scelta degli ufficiali occorrenti alle esigenze — anche questo in aumento — dei quadri dell'alta gerarchia, ossia dei generali.

Indipendentemente dalle mobilitazioni, anche per le ordinarie esigenze dei Corpi e Servizi dell'esercito in tempo di pace, l'ora detta restrizione della base della piramide gerarchica richiede la integrazione del quantitativo di ufficiali subalterni in S. P. E. con largo concorso di ufficiali di complemento, superiore al numero di quelli chiamati ogni anno in servizio di prima nomina e per richiami per istruzione. L'articolo 86 del Regio decreto-legge in esame vi provvede colla facoltà accordata al Ministro della guerra di trattenerne alle armi, fino a un anno, gli ufficiali di complemento che hanno compiuto il servizio di prima nomina. Di più l'articolo 87 del Regio decreto-legge stesso crea il nuovo istituto del servizio volontario degli ufficiali medesimi per un secondo anno. Provvedimenti che non esito a definire saggi e che io amerei vedere integrati con un altro, già più volte attuato nel passato — in pace e in guerra — senza mai trovare la sua forma definitiva: quello cioè del periodico e regolare trasferimento nel servizio permanente di un limitato numero di ufficiali di complemento, a domanda, per concorso, per titoli o per esami o meglio in seguito all'esito di un corso integrativo di cultura militare. Si vedranno allora affluire al servizio volontario, non soltanto giovani in cerca di un'occupazione remunerata che consenta loro di ultimare gli studi o comunque di aspettare che maturino circostanze atte ad offrire loro una sistemazione nella vita civile, ma anche giovani spinti unicamente dalle loro idealità e dalle loro attitudini comprovate da una, sia pur breve, esperienza, a intraprendere e dedicarsi per la vita alla carriera militare. Fonte di reclutamento che, a parer mio, non dovrebbe essere trascurata o resa incerta e malagevole, com'è al presente e che, nel passato, ha fornito ai quadri del nostro Esercito non pochi ufficiali, anche fra i distinti. A sostegno

della mia tesi, basterà che io rammenti che Rodolfo Graziani, Maresciallo d'Italia, marchese di Neghelli, proviene dagli ufficiali di complemento.

Altra innovazione che è stata accolta con generale favore è quella della sostituzione dei limiti di promovibilità della legge 1934-XII con limiti di comando; istituto, quest'ultimo, che agendo automaticamente su l'intero ruolo (e non soltanto su coloro che si affacciano all'avanzamento) ha per effetto il ringiovanimento dei quadri; e questo, a sua volta, oltre al beneficio che in esso è insito, si spera possa indirettamente determinare l'apprezzabile risultato di escludere dal novero dei « destinati a far vacanza » tutti gli ufficiali prescelti, ossia tutti gli ufficiali riconosciuti dalla competente Commissione d'avanzamento degni di esercitare le funzioni del grado superiore nel ruolo comando.

Anche l'aver mutato l'espressione « a disposizione » attribuita agli ufficiali generali e superiori allontanati dalle funzioni di comando, pur restando in S. P. E. fino all'epoca del loro passaggio in posizione ausiliaria, coll'altra espressione più generica di « fuori quadro » meno indicativa dell'infortunio subito dall'ufficiale, credo sarà favorevolmente accolta; come pure le altre disposizioni tendenti all'acceleramento delle procedure dei giudizi d'avanzamento e quelle che migliorano la carriera degli ufficiali del ruolo mobilitazione.

Onorevoli Colleghi. La legge 1934-XII, colle sue rigidezze meccaniche, rimane ancora lo statuto destinato a regolare l'avanzamento e la carriera degli ufficiali del Regio esercito; ma, colle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge che giunge al nostro esame dopo un semestre dalla sua applicazione, essa legge viene aggiornata in conformità all'odierna situazione dei quadri, non solo, ma anche, a mio giudizio, attenuata in talune sue asprezze.

Io penso che il Senato non possa non approvare il decreto-legge che gli è sottoposto, chè il respingerlo vorrebbe dire l'annullamento di molti provvedimenti presi dal Ministro della guerra dall'1° luglio u. s. ad oggi, vorrebbe dire il ritorno puro e semplice alla legge 1934-XII, non più aderente alle presenti condizioni di forza dell'Esercito e dei quadri.

Come ho cercato di chiarire, fra non molto tempo il Regio Governo sarà costretto a legiferare nuovamente su questa tormentata e delicata materia. Io confido che i criteri, oggi fondamentali, del doppio ruolo, della vacanza obbligatoria e dell'unicità di giudizio verranno allora apprezzati obiettivamente al lume dell'esperienza e degli effetti raggiunti. E delle due una: o saranno confermati, perfezionati, resi più elastici, o semplicemente abbandonati; sì che ne scaturisca una legge d'avanzamento che abbia carattere di durata stabilita, indipendentemente dall'inevitabile mutevole vicenda degli organici.

Sarà questo un notevole apporto al mantenimento di quel clima di serenità nel quale, più che

desiderabile, è necessario si svolga la quotidiana vita di lavoro e ben soventi di sacrificio degli ufficiali del nostro Esercito. (*Viri applausi*).

GIURIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIA. L'oratore ché mi ha preceduto, onorevoli Colleghi, ha già con la sua competenza sviscerato alcuni dei più notevoli argomenti dei quali è oggetto il Regio decreto-legge in discussione ed ha anche formulate alcune proposte. Io voglio soltanto aggiungere poche parole per illustrare due punti capitali della legge, che hanno però molta influenza sulle caratteristiche del complesso dei quadri e quindi sulla loro compagine. Il primo è quello della scelta degli ufficiali destinati a formare vacanza che, come vi ha detto il senatore Bongiovanni, si fa adesso fra i più vecchi della prima metà del ruolo.

Il secondo è quello del limite di comando, cui pure il senatore Bongiovanni ha accennato, e che colpisce coloro che hanno raggiunto una certa età, la quale è diversa a seconda dei gradi. Ambedue questi provvedimenti, come si vede, concorrono a ringiovanire i quadri. È vero, ma questo ringiovanimento si spinge forse un po' troppo in là. Per esso possono dover lasciare il servizio, colonnelli a 54, 55 anni ed anche a 53 o 52 anni e tenenti colonnelli a 46 o 45 anni.

Insomma l'Esercito può essere privato di ottimi elementi ancora nella pienezza delle loro facoltà fisiche e mentali, i quali potrebbero perciò rendere ancora utilissimi servigi. È bello è degno il culto che si dedica alla Dea giovinezza, cui si bruciano incensi e si elevano inni; ma la giovinezza che noi esaltiamo, non deve essere solo quella degli anni ma anche e soprattutto quella dello spirito.

Si può essere vecchi a trenta anni se si è avviliti o sfiduciati e se nel petto palpiti solo la brama dei godimenti materiali, e si è giovani a sessanta, ove sfiori ancora l'ala di un sogno e fervano nel cuore gli ideali.

Ma torniamo alla legge d'avanzamento: potrebbe darsi che, con l'andare del tempo cessasse o almeno si riducesse di molto il bisogno di completare le vacanze e quindi che, a mantenere il ritmo nelle carriere, fossero sufficienti i vuoti che si formano normalmente e ciò per effetto degli aumenti degli organici degli ufficiali superiori e della diminuzione di quelli degli ufficiali inferiori, che vi ha adesso ricordato e illustrato il senatore Bongiovanni. Auguriamoci che così sia; però se questa eventualità non si verificasse, sarebbe lecito esprimere il dubbio che il principio fondamentale della legge, ottimo certamente in teoria, non sia facilmente applicabile in pratica; e bisognerebbe allora, come fa il senatore Montefinale, relatore della legge, nella sua serrata relazione, domandarsi se non convenga rinunziarvi e lasciare che le carriere si adeguino agli organici, incidendo sui limiti di età, quando si vogliono ringiovanire i quadri.

Il dubbio che ho espresso è però largamente

confortato dalla incrollabile certezza che il Ministero della guerra interverrà tempestivamente e opportunamente, se lo reputerà necessario, per salvaguardare gli interessi dell'esercito, tra i quali è pure primo, o tra i primi, quello che sia sempre saldo il senso di stabilità e salda la fiducia nell'avvenire in questi nostri ufficiali, nei quali mai sono venuti e mai verranno meno l'alto sentimento del dovere, lo spirito di sacrificio, di cui dettero così superba prova dovunque e sempre al cospetto delle scintillanti vette delle Alpi, davanti alle Ambe petrose e selvagge e sulle sierre aride e desolate. (*Applausi*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli Colleghi, non vi spaventate: avete assistito anni fa ad una discussione che durò un'ora e un quarto, tra me ed il predecessore dell'attuale Sottosegretario di Stato alla guerra. La discussione fu molto vivace, ed allora io manifestai i miei dubbi, che erano molto forti, su quel disegno di legge che poi diventò la legge 7 giugno 1934. Questi dubbi molto forti erano basati sui seguenti punti: la scarsità degli ufficiali inferiori in genere e di quelli subalterni in ispecie, le vacanze obbligatorie. Poi c'erano altri fatti ancora più gravi che riguardavano la continuità; perchè, avendo legato questa legge d'avanzamento a quella dell'ordinamento, era facile prevedere che ogni piccolo movimento di organico avrebbe portato una modificazione alla legge. Quindi ne risultava una instabilità, e questa è la peggiore delle condizioni per una legge d'avanzamento.

L'ufficiale entra giovinetto nell'esercito e fa un calcolo sulla propria carriera. Ebbene, in questi ultimi anni, questi calcoli dei giovani ufficiali sono stati tutti errati dal primo all'ultimo; nè è possibile agli ufficiali che oggi sono in servizio di prevedere niente, neanche per il grado immediatamente superiore, anche se distinti, anche se distintissimi, anche se sono i migliori fra quelli del loro corso. Anzi essi possono, per una disposizione che è quella delle vacanze obbligatorie, essere allontanati dall'esercito.

Ma si dice che c'è l'interesse generale, di fronte al quale quello individuale deve cedere. Giustissimo. Ma è interesse generale allontanare i migliori per magari lasciare i mediocri o mettere questi al loro posto? È questo che domando.

Credo che l'istituto delle vacanze obbligatorie, copiato malamente dalla marina degli Stati Uniti, non possa essere trasferito « sic et simpliciter » nell'esercito italiano. Bisogna tener conto delle condizioni di vita dell'America. Colà una persona che fino ad oggi ha fatto l'ammiraglio, domani può fare per esempio... il droghiere (*si ride*). Da noi questo non accade, e non piace. Uno che va via dalla marina da guerra degli Stati Uniti, va a finire armatore o a fare un altro mestiere. Negli Stati Uniti quando cambia il Presidente si cambia tutto; e non solo le personalità del governo, ma tutta la burocrazia fino all'ultimo.

Perciò noi non possiamo copiare da quegli ordinamenti, perchè i nostri ordinamenti civili fortunatamente sono diversi da quelli. Inoltre bisogna tener conto della stabilità. Nella relazione fatta dal Ministro alla Camera dei Deputati, è detto che questo aggiornamento è dovuto a creazione di nuove unità, a cambiamento di armamento, a nuovi mezzi di guerra.

Ora è bene pensare alla variabilità di questi elementi e come si sia fondata su questa sabbia la legge del 1934. Basta che domani si dia una batteria di mortai da trincea ad ogni reggimento, perchè si renda necessario aggiungere un paio di ufficiali di più ed ecco che l'organico dei subalterni subisce variazioni; altrettanto dicasi delle vacanze, delle promozioni ai gradi superiori.

Tutto ciò dimostra come non sia possibile mantenere questa forma continuamente aleatoria di avanzamento.

Io feci in occasione dell'approvazione della legge del 1934 la critica preventiva; oggi posso fare quella consuntiva, o, almeno, quella di assestamento.

La legge fu pubblicata il 7 giugno 1934; e già nell'ottobre 1934 essa si dovette modificare con un decreto-legge. Nel 1935 fu apportata un'altra modificazione ed ora nel giugno di quest'anno si è avuto finalmente questo nuovo aggiornamento. Ma non basta: leggendo la *Gazzetta Ufficiale* (di cui io sono un assiduo consultatore) io ho trovato l'annuncio di un nuovo provvedimento che evidentemente si riferisce all'avanzamento e, cioè, le « norme valutative per gli esperimenti di avanzamento », anch'esso sotto forma di decreto-legge.

Ora dal 1934 ad oggi quella legge, che qualcuno in questa Aula aveva qualificato come Codice permanente per l'esercito, come quella che doveva assicurare la stabilità per anni e anni, per cui era contemplata la sua estensione fino al 1948, ha subito molti assalti. Ed allora quale è la tranquillità che deve avere un ufficiale nell'entrare nell'esercito? Non è data da altro che dall'altissimo spirito dei nostri ufficiali, che sempre ha mantenuto la più ferrea disciplina nell'esercito a cominciare da sé medesimi. Essa sola ha potuto salvare dagli effetti del malcontento che purtroppo oggi regna nell'esercito su questo argomento.

La prima questione che avevo fatto altra volta in preventivo, oggi, in consuntivo, è peggiorata. Io lamentavo per un'esperienza personale — purtroppo per esperienza personale — che al passaggio dal piede di pace a quello di guerra dell'esercito nel 1915, il numero dei subalterni e dei capitani era talmente inferiore alle necessità che se non avessimo avuto mesi interi per quella mobilitazione, io credo che la mobilitazione stessa non si sarebbe potuta fare addirittura. La questione dei quadri allora fu la sola questione insoluta di tutte quelle pur gravissime di approvvigionamento e di armamento, e di tutte le altre che c'erano. La questione dei quadri non fu risolta, non solo per l'inizio della guerra ma purtroppo, dopo,

bistrattata durante la guerra, continua ancora oggi ad essere pendente. (*Approvazioni*).

Questo è ben doloroso. Ora il numero dei subalterni già con la legge del 1934 era stato ridotto al disotto di quello che era prima; la nuova legge lo riduce ancora. C'è un temperamento che io lodo, ma il cui effetto non so quale sarà; ed è la rafferma degli ufficiali di complemento. Risponderanno molti a questa rafferma? Chi inizia una carriera civile, chi ha fatto già gli esami di laurea per una determinata professione e spesso anche gli esami di stato, vorrà perdere altri due anni del suo avvenire? Se si riuscirà ad ottenere ciò, sarà una attenuante alla deficienza dei subalterni.

Quando io feci questa osservazione della deficienza dei subalterni con l'onorevole Baistrocchi, predecessore dell'attuale Sottosegretario, egli mi disse che aveva in progetto la creazione di un gruppo di ufficiali provenienti direttamente, e senza esami, dai sotto-ufficiali. Questo progetto promesso non è mai venuto; quindi la deficienza di subalterni in questi tre anni e mezzo si è mantenuta e se noi avessimo dovuto mobilitare l'esercito intero, come si sarebbe provveduto io non so.

Ora questi sono fatti troppo gravi perchè non venga il dubbio se convenga ancora persistere nel mantenere una legge che dopo tre anni e mezzo non ha dato i frutti che ci si aspettava. E non li ha dati per due ordini di questioni: la prima quella che ho già accennato del legame intimo — ma intimo fino all'ultima minuzia fino all'ultima cifra — tra organico ed avanzamento; legame stretto. Perchè? Per le vacanze. Per quel grande istituto della vacanza copiato dagli Stati Uniti.

Poi c'è l'altro fatto: l'automatismo. L'automatismo è la negazione della ragione.

Quando passate per il Corso vi trovate il semaforo che regola la circolazione: il semaforo non ragiona per modo che se per via Condotti viene una sola vettura e per il Corso ne vengono cento, il signor semaforo arresta le cento vetture e fa passare la vettura sola arrestando la circolazione non per il tempo necessario alla vettura per passare, ma per quello che sarebbe necessario perchè passassero le cento vetture, e questo perchè il semaforo non ragiona. Così è l'automatismo introdotto nell'esercito; e allora perchè volete assolutamente introdurlo? In questo modo io potrei venire ad una conclusione che potrebbe sembrare eccessiva: non approvate questo decreto e abolite l'automatismo. Invece no, approvatelo per la disgraziata condizione che crea sempre al legislatore il decreto-legge, ossia che noi siamo chiamati a giudicare a fatto compiuto. Il decreto-legge è un danno per tutti, compreso il Governo, perchè il sussidio di pareri di persone che possono avere competenza nelle materie, manca completamente ed allora la legge la fa la burocrazia in un ufficio qualsiasi di un Ministero X (non voglio determinarlo per non offendere nessuno) e se vi è qualche difficoltà è il capo sezione che la risolve subito,

propone un piccolo decreto-legge, lo passa al direttore generale che lo passa al Ministro ed il Ministro lo porta al Consiglio dei Ministri, dove su tredici Ministri ve ne è uno solo che si incarica della questione e il decreto passa. Questa è la procedura, e così nel Consiglio dei Ministri non si possono rilevare quelle deficienze che possono esistere nel decreto-legge. Così in sostanza sono i burocratici (che sono stati sempre chiusi in quell'ambiente o in quel gabinetto) a fare il decreto e non possono avere nè la cognizione nè la competenza che occorre per poter fare una legge seria.

Ora quando si tratta dell'esercito, asteniamoci dal decreto-legge, salvo che non vi sia l'urgenza assoluta dovuta a fatti politici internazionali perchè allora quello che conta è la *salus Patriae*; ma negli altri casi, quando si tratta di leggi di ordinamento o leggi di avanzamento, pensate che queste leggi devono avere influenza per un individuo per una cinquantina di anni e devono stabilire ed assicurare l'avvenire. Si deve poter vedere lontano quale sarà il nostro avvenire e non per pochi giorni, non dal 7 giugno all'11 ottobre del 1934, perchè è troppo poco. Quando io feci questa osservazione all'onorevole Baistrocchi facevo notare al Senato (e quel giorno era come oggi un venerdì) che noi il mercoledì precedente avevamo approvato il trattamento per i primi capitani, e che se avessimo votato quella legge avremmo distrutto le disposizioni approvate il precedente mercoledì. L'onorevole Baistrocchi mi rispose, energicamente, che quella data va nientemeno che dal mese di marzo, ed eravamo a maggio!

Questa non è stabilità, non è possibile continuare con tale sistema!

E vengo alla conclusione che cioè il decreto-legge lo approviamo (io parlo per me) ma facciamo nello stesso tempo raccomandazione vivissima al Ministro della guerra perchè esamini profondamente la questione. Veda se non convenga svincolarsi dalle altre leggi che riguardano l'esercito, da quella dell'ordinamento, da quelle dello stato degli ufficiali e dei quadri; svincolarsi completamente e non fare un unico pasticcio di queste tre leggi perchè in tal modo è impossibile vi sia stabilità. Creando questa legge bisogna però creare una legge non di 190 articoli e 24 tabelle, una cosa enorme, perchè ogni tabella contiene dalle 300 alle 400 cifre e tutte hanno un valore effettivo. Non c'è bisogno di fare una cosa così complicata! Noi siamo entrati in guerra con un esercito di pace e una legge di avanzamento e ne siamo usciti con la stessa legge ed avevamo messo 60 divisioni, in prima linea, i corpi d'armata le armate, i servizi dell'esercito, quello di protezione delle ferrovie, delle coste, i presidi e via dicendo. Non abbiamo avuto bisogno di cambiare un mezzo articolo di quella semplice legge di avanzamento! 25 o 30 articoli bastano ed avanzano per fare una legge di avanzamento che deve essere ispirata essenzialmente a stabilità, a giustizia e a dare una

discreta carriera. Non bisogna credere che alla carriera debba subordinarsi l'ordinamento o l'organico; questo è quasi il concetto che trapela dal decreto in esame. Quando si vede che si riduce continuamente l'afflusso per avere una corrente rapida, si potrebbe proporre all'onorevole Ministro della guerra di dotare il corredo degli allievi delle Accademie di Torino e di Modena di una greca che potranno mettere in testa entro pochi anni.

Io ricordo che noi siamo entrati numerosi nelle scuole negli anni 1880, '81 e '82; sottotenenti eravamo numerosissimi ed abbiamo poi perduto tanti bravi compagni; dai corsi d'ingegneri, di artiglieria e genio molti sono andati via da capitani. Ora, francamente, che oggi tutti quelli che entrano a Modena e a Torino vogliono diventare generali non occorre. È bene che non divengano generali, perchè altrimenti viene l'inflazione dei generali, cioè un deprezzamento della carica e del grado. Ora questo non deve avvenire.

Con ciò chiudo, augurando che si faccia in modo che i nostri ufficiali possano aver fiducia nell'avvenire, che i loro sacrifici fatti nella grande guerra europea e nella guerra etiopica non vengano frustrati da provvedimenti che non hanno una ragione d'esistere assolutamente.

Onorevoli colleghi, io non vi dico di non votare l'attuale disegno di legge, ma io credo che in tutti voi sia entrata una persuasione (anche i due oratori che mi hanno preceduto, con la loro alta competenza, hanno lasciato sorgere dei dubbi) circa l'opportunità di mantenersi su quelle rottaie sulle quali ci siamo messi con la legge del 1934.

E con questo io chiudo, facendo l'augurio che il nostro Esercito valoroso possa sempre avere il successo e la gloria di cui si è finora coperto, perchè sarà sempre guidato dai suoi bravi ufficiali.

Con questo ho terminato. (*Vivi applausi*).

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Voterò favorevolmente questo disegno di legge che non peggiora la legge fondamentale del 1934, e in taluni punti notevolmente la migliora.

Desidero segnalare uno di questi miglioramenti, se pure non sarò forse perfettamente d'accordo con quanto ha detto testè sull'argomento un oratore assai più autorevole di me, Sua Eccellenza Zupelli; ed è l'ulteriore riduzione del numero dei subalterni di carriera che il provvedimento su per giù pareggia al numero dei capitani.

Io sono convinto che i guai dell'Esercito, in fatto di carriera, li ha sempre fondamentalmente determinati l'eccessivo numero dei subalterni che non potevano trovare adeguato sfogo nei gradi superiori; troppo larga la base della piramide, troppo ristrette le sue zone superiori.

Questo eccessivo numero di subalterni si diceva necessario perchè, parliamo chiaro, prima della guerra agli ufficiali di complemento pochi ci credevano: nelle sanguinanti trincee e nei violenti assalti essi hanno fatto quello che tutti sanno, e

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

allora si è cominciato a credervi, quanto meno a dire che ci si credeva, perchè talune mentalità sono più dure a mutare che a morire.

Orbene, se si ha fiducia nel servizio degli ufficiali di complemento almeno fino al comando della compagnia, batteria o squadrone, gli organici dei capitani e dei subalterni di carriera devono dipendere non dal fabbisogno di guerra bensì da quello di pace, contenendo anche per questo il numero dei subalterni in limiti che non stronchino inesorabilmente l'avanzamento; non bisogna esigere che in tempo di pace ogni plotone od ogni cannone sia comandato da un ufficiale. Altrimenti il male si ripeterà periodicamente.

Io dunque plaudo appieno alla riduzione dei subalterni di carriera che il Regio decreto-legge determina; ripeto cosa già da me detta in questa aula, che bisogna averne tanti — e non più — quanti ne occorrono per fornire la materia prima alla formazione degli ufficiali di carriera di grado superiore. Nulla importa a mio avviso se in tempo di pace le compagnie hanno un solo subalterno di carriera, se in tempo di guerra non tutte le compagnie lo avranno.

Al tempo stesso bisogna curare la formazione, l'istruzione, l'aggiornamento dell'istruzione, almeno fin verso i 35 anni, con frequenti richiami alle armi degli ufficiali di complemento, così da essere certi del loro pieno rendimento quando la Patria li chiamerà alle armi.

All'uopo certamente giova l'articolo ultimo, se non erro, del Regio decreto-legge che ammette che un certo numero di ufficiali di complemento possa — a sua domanda — prestare servizio successivamente a quello di prima nomina, così prolungato col limite massimo di due anni oltre al tempo d'obbligo. In proposito rilevo una sconcordanza del provvedimento, poichè in un articolo si dice che il numero di ufficiali i quali a domanda prolungano il servizio di prima nomina non deve essere inferiore a 1500; ma, se le 1500 domande per prolungarlo non vengono, che cosa farà il Ministero? Prolungherà per alcuni il servizio di autorità, o chiuderà un occhio sul minimo di 1500?

A mio avviso meglio si provvederebbe allungando per tutti il servizio di prima nomina. Poichè vedo l'onorevole Sottosegretario alla guerra fare una riserva d'ordine finanziario, mentre lo ringrazio dell'attenzione che rivolge alla mia modesta parola, osservo che, se il servizio di prima nomina normale è sufficiente, il prolungamento per un'aliquota di ufficiali non appare indispensabile; se invece non è sufficiente bisogna prendere il coraggio a due mani e prolungarlo per tutti quanto occorre, costi quello che costi; compensando magari in parte la maggiore spesa con economie su altri fattori dall'efficienza bellica meno essenziali di questo che ritengo essenzialissimo.

Prolungare il servizio per un'aliquota degli ufficiali di cui si tratta, è certo cosa utile, ma secondo me non affronta a fondo il problema.

A questo proposito mi domando se, per avven-

tura, non sussiste qualche eccesso nella fabbrica annuale degli ufficiali di complemento. Prego l'onorevole Sottosegretario, se vuol continuare benevolmente ad ascoltarmi, di correggermi qualora cada in errore dicendo che, giusta le disposizioni vigenti, tutti i giovani i quali hanno compiuto un certo corso di studi, hanno quasi il diritto di seguire i corsi allievi ufficiali...

Voci. Hanno l'obbligo!

SECHI. Tanto meglio per la mia tesi se è un obbligo. Fatti bene i conti delle esigenze di mobilitazione, io credo che il numero degli ufficiali di classi abbastanza giovani deve essere proporzionato a tali esigenze, evitando eccedenze superflue e scarsamente utilizzabili; dovrebbe esistere una specie di organico anche per questi ufficiali, e la formazione annuale dei medesimi dovrebbe essere regolata da esso, non dal gettito degli studi che determinano l'obbligo di frequentare i relativi corsi; scegliendo naturalmente i giovani che danno maggiore affidamento, e avviandoli all'arma ove gli studi fatti daranno maggior rendimento; questo, se non erro, ora avviene soltanto per i medici, ovviamente tutti avviati al Corpo di Sanità.

Concludendo su questo punto: ufficiali di complemento istruiti e numerosi quanto occorre per sopperire a tutti i bisogni di guerra, pressochè come se i subalterni di carriera non esistessero; pochi subalterni di carriera e avanzamento ragionevolmente sollecito di essi al grado di capitano. Per esempio, il limite minimo 7 anni di subalterno per l'avanzamento a capitano, prescritto dal Regio decreto-legge in discussione, è a mio avviso troppo lungo; nella Regia marina si diventava capitani dopo 4 o 5 anni di spalline e non credo il servizio ne scapitasse gran che.

ZUPELLI. Voi siete pochi.

SECHI. Non credo sia questione di pochi o molti nella forza complessiva di un organico; è questione di pochi subalterni: nella Regia marina il numero di questi è sempre stato all'ingrosso, credo sia tuttora, il 50 per cento dei tenenti di vascello-capitani.

L'organico del Regio decreto-legge, pur facendo un altro passo avanti, determina invece una proporzione di circa il cento per cento, e allora si capisce che l'avanzamento ristagna.

ZUPELLI. Bisogna tener conto del numero dei plotoni, e di tutto il resto.

SECHI. Non credo vi sia bisogno dell'ufficiale di carriera per comandare il plotone, possono bastare anche i sottufficiali. (*Rumori*).

Comunque, se si parte dal criterio dell'ufficiale di carriera per ogni plotone, è meglio non parlare di normalità della carriera, perchè non è raggiungibile: tanto vale tornare all'antico, e rassegnarsi a tutti i guai che ne sono sempre risultati. Sono anch'io convinto che meglio sarebbe avere un ufficiale di carriera al comando di tutti i plotoni, ma la perfezione non è di questo mondo,

tanto meno si può realizzare in materia oltremodo complessa, nella quale giuocano esigenze molteplici e contrastanti: bisogna acconciarsi al compromesso che la logica fa ritenere meno discosto della perfezione.

Forse i colleghi si domanderanno perchè entro in particolari su argomento nel quale posso avere soltanto competenza generica, quasi da orecchiante: ve lo dico subito. La legge fondamentale del 1934 fu varata con molto sego: successivamente la Regia Aeronautica, che non aveva da risolvere i gravissimi problemi che il Regio Esercito doveva affrontare e cercare di risolvere, ha varato una legge d'avanzamento completamente diversa che non contiene nessuno dei provvedimenti dirò speciali e magari giustificati dalla situazione in cui si trovava l'Esercito. Invece la Regia Marina, che non aveva nulla di speciale da affrontare e risolvere in fatto di carriera, ha varato una legge analoga a quella dell'Esercito; mi duole dir questo in assenza dell'onorevole Sottosegretario di Stato alla marina, ma non è mia colpa se non assiste a questa discussione. Orbene io ritengo che, avviato ormai a buon punto il risolvimento degli speciali problemi che la legge del 1934 doveva affrontare pel Regio Esercito, sarà utile a tempo opportuno completare il bene che già fa il Regio decreto-legge in discussione, adottando altre modifiche, che dovranno evidentemente applicarsi anche alla legge di avanzamento della Regia Marina.

Per esempio, la soppressione del ruolo detto di mobilitazione che scinde gli ufficiali in due categorie: io sono certo che questo ed altri duri provvedimenti della legge 1934 non infirmano neppure minimamente il morale degli ufficiali di tutte le Forze Armate; lo tiene e lo terrà sempre elevatissimo il sentimento del dovere che domina sovrano nell'animo loro, è la sola norma di loro condotta che si riassume in due parole: obbedire sempre, morire quando il servizio del Re lo richiede; mi induce a parlare soltanto quel sentimento di giustizia congiunta ad equità, che alberga nell'animo di qualunque persona sufficientemente retta.

Orbene, la legge del 1934 determina che gli ufficiali del ruolo mobilitazione possono essere impiegati anche pel comando di reparti in armi; e durante la guerra di Africa, vinta tanto gloriosamente, ho sentito dire che un certo numero di ufficiali, iscritti a questo ruolo, fu destinato al comando di truppe operanti. È stata guerra imponente, ma mobilità forza complessiva, assai inferiore a quella prevista dal piano di mobilitazione generale; tuttavia gli uffici competenti del Ministero della guerra hanno ritenuto opportuno di mandare al fuoco anche ufficiali iscritti nel ruolo mobilitazione, i quali hanno mostrato col fatto di saper ben condurre in duri cimenti la compagnia, il battaglione, forse anche il reggimento. E allora che cosa significa, a che cosa di veramente utile può servire, la separazione degli ufficiali in due

ruoli, quando l'impiego è stato promesso anche in una mobilitazione parziale?

Soltanto a togliere il buon umore in quelli del ruolo mobilitazione, credo anche a determinare difficili casi di coscienza nei componenti le Commissioni che devono periodicamente iscrivere in questo ruolo un numero prefisso di... vittime.

Ragioni di equità e di giustizia consigliano, nel riordinamento che un giorno o l'altro sarà fatto di materia tanto complessa, il ritorno all'antico. Ci sono mille modi di allontanare dal servizio attivo gli ufficiali di non soddisfacente rendimento; ci sono mille maniere di utilizzare secondo le singole attitudini gli ufficiali superiori, senza dare a nessuno i dispiaceri che il ruolo di mobilitazione determina; maggiori io credo in quelli che, restando nel ruolo comando, si vedono separati da camerati che amano e stimano. Sorvolo su altri punti meritevoli di revisione perchè l'ora tarda mi consiglia di non ulteriormente cimentare la benevola pazienza dei colleghi (*Applausi*).

PARIANI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARIANI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli Senatori, ringrazio anzitutto il relatore, senatore Montefinale, per la sua relazione serena, chiara ed esauriente e gli altri oratori che mi danno modo di chiarire alcuni punti della legge di avanzamento che ha notevolmente cambiato la carriera degli ufficiali.

Prima però di toccare i punti sui quali hanno attirato l'attenzione gli oratori, vorrei fare una dichiarazione relativa ad un'osservazione che è stata fatta circa la presentazione dei decreti-legge. Non posso ammettere che si consideri che il Ministero della guerra studi un decreto-legge che riguarda la carriera degli ufficiali come un atto di burocrazia qualunque che passa da un ufficiale ad un altro col semplice ordine di trasformarlo in decreto.

Questi decreti sono studiati. Per il caso specifico io non solo l'ho studiato e l'ho fatto studiare, ma ho ritenuto mio dovere intrattenere su quello che volevo proporre l'attenzione di diversi competenti tra i quali parecchi senatori incluso S. E. Zupelli. Se quindi siamo passati dal semplice studio alla formazione di un decreto-legge, questo è stato fatto con cognizione di causa e dopo profondo studio.

Un altro punto vorrei toccare. Si è accennato che esisteva una legge che ha servito per la guerra. È vero; però tutto il disagio creato nell'esercito dal dopo guerra è stato proprio frutto di quella legge. Se per parecchi anni abbiamo dovuto lottare — e tutti coloro che mi hanno preceduto sono stati sempre di fronte a questo enorme ostacolo di doverci liberare da una ostruzione che impediva a qualsiasi aspirante alla carriera militare di avere la minima illusione — lo si deve proprio all'esistenza di quella legge, che aveva provocato

questa ostruzione che non consentiva il minimo sfogo necessario per una carriera.

Passo a trattare i vari punti.

La legge 1934 e il successivo aggiornamento del 1937, si sono prefissi i seguenti scopi:

1° ringiovanire i quadri per renderli più rispondenti alle necessità se non altro materiali di una guerra di rapida decisione quale noi vogliamo;

2° assicurare una certa regolarità di carriera per non ricadere in quella fluttuazione che, con i suoi inevitabili ristagni, era causa di gravi perturbamenti sul morale degli ufficiali;

3° rendere la carriera stessa più consona alle giuste aspirazioni allettando a intraprenderla, con la visione di una ascesa sufficientemente sicura che costituisca giusto premio a chi si decide per una vita basata sul sacrificio e sul dovere quale è quella militare.

Vediamo come questi tre punti sono stati risolti.

Ringiovanimento dei quadri. - Si è ottenuto essenzialmente introducendo i limiti di comando che sostanzialmente non sono che abbassamento di limiti di età e costituiscono un gradino per il passaggio dal servizio permanente effettivo, alla posizione ausiliaria; gradino largo quanto i periodi di tempo che passano tra questi due limiti (età e comando).

A questo proposito ho sentito accennare che la legge del 1934 introduce limiti automatici. Domando: il limite di età - preesistente alla legge del 1934 - non è automatico quanto il limite di comando? Non è quindi una innovazione della legge quella di avere introdotto limiti automatici; non si è fatto che cambiare quei limiti dando loro - per ovvie ragioni di opportunità - altro nome. Ciò consente, inoltre, di sfruttare elementi che ancora possono servire e che, trattenuti in servizio, possono dare le loro energie in campi paralleli a quelli del ruolo comando ed altrettanto necessari.

Regolarità della carriera. - Si aveva prima della legge 1934 una specie di regime torrenziale per le carriere; in sostanza, quando si è presentato un bisogno, si è fatto fronte ad esso (sia pure violando una legge) con l'allargamento della corrente e la creazione di una specie di piena.

Ma quando i bisogni sono cessati si è dovuto arrestare anche questa corrente. Ed essa allora ha straripato, si è allargata, si è impaludata. Ed è in questa situazione che venivano a trovarsi molti ufficiali che non vedevano alcuna possibilità di progredire. Ma il male peggiore è che in questo ristagno venivano a trovarsi e ad intristire tutti i nuovi ufficiali che, avendo aspirato con passione alla carriera militare, appena entrati nella stessa dovevano perdere ogni illusione di progredire perchè avevano davanti a loro l'ostruzione assoluta.

Ricordiamo che, ancora nel 1934, cioè a 17 anni dalla fine della guerra esistevano 2.300 capitani

che avevano fatto la guerra con il grado di capitano e 1.300 subalterni i quali pure avevano fatto la guerra da subalterno. Io mi domando se questo può chiamarsi buon esito della legge precedente!

E domanderei anche che colpa ha la legge del 1934 se, come è stato accennato, da molti anni gli ufficiali non sapevano che carriera avessero davanti a loro.

Gli ufficiali, prima del 1934, non possono attribuire ciò a questa legge, tanto più che neppure oggi si possono constatare le conseguenze per quelli che sono entrati ora nella carriera.

Come riparare a questo regime torrentizio che evidentemente si prestava a costituire ogni tanto questi allagamenti che sarebbero stati esiziali per la prospettiva di una carriera regolare?

Si è pensato, e questo è stato ciò che ha fatto la legge, di trasformare questo torrente in una specie di canale; un canale nel quale ci fosse una immissione regolare e che - dato che per forza di cose doveva avere una sezione che si va sempre più restringendo verso la sua foce - avesse avuto anche dei canaletti di sfogo per lasciare uscire le acque esuberanti in modo da non determinare una sopraelevazione o un debordamento. Questi canaletti sono rappresentati dalle cosiddette vacanze obbligatorie, vacanze che sono costituite da parecchi elementi, perchè ci sono le vacanze obbligatorie che possono chiamarsi *naturali* (morti, eliminati per questioni disciplinari, non prescelti, e le stesse promozioni) poi ci sono le vacanze che chiamerò *artificiali* le quali sono sintetizzate in due sistemi: il sistema del prescelto destinato a far vacanza ed il sistema del limite di comando.

Ciascuno dei due sistemi ha i propri vantaggi ed i propri difetti. Certo, il sistema dei prescelti destinati a far vacanza pungeva moralmente questi ufficiali che, essendo stati prescelti al grado superiore, venivano invece mandati a casa.

Il sistema del limite di comando è più automatico; ma bisogna ricordare che a tale automatismo si ricorre solo eccezionalmente, cioè quando non si siano potute ottenere le vacanze con i vuoti che si dovrebbero fare, cioè con le eliminazioni che ho chiamato naturali.

Si è anzi richiamato in proposito l'attenzione dei Comandi perchè le note e le classifiche degli ufficiali siano compilate ed attribuite tenendo massimo conto della necessità assoluta che i vuoti siano esclusivamente ottenuti con coloro che non meritano di ascendere; solo se non otteniamo tali vuoti, si ricorrerà ai limiti di comando in modo che questi non scendano troppo. Quest'anno ad esempio i limiti di comando nel grado di maggiore non hanno certo prodotto molte vittime, tanto che sono rimasti nel ruolo comando molti ufficiali che avrebbero dovuto uscirne per effetto dei soppressi limiti di promovibilità.

Si è detto che il sistema adottato è troppo meccanico. Se con la parola «meccanico» s'intende dire «rigido» debbo subito dichiarare che questo sistema non è affatto rigido. Più che meccanico

è un sistema *matematico*, un sistema cioè che è capace di adattarsi alle situazioni.

È tanto elastico che ha consentito e consentirà di apportare agli organici tutti gli aggiornamenti richiesti dallo sviluppo dell'esercito, senza intaccare, neppure minimamente, i principî informatori della legge e senza alterare la regolarità delle carriere. Non si tratta di applicare delle tabelle numeriche; si tratta di applicare dei principî. Stabilito che la permanenza media nei varî gradi è di dieci anni per i subalterni, dieci per i capitani, cinque per i maggiori, quattro per i tenenti colonnelli, cinque per i colonnelli, quattro per i generali di brigata, quattro per i generali di divisione, cinque per i generali di Corpo d'armata, sono state fissate le vacanze obbligatorie in ciascun grado: queste corrispondono all'organico del grado stesso diviso per la permanenza media; il numero delle promozioni è identico a quello che costituisce le vacanze nel grado superiore.

Chiarito quindi che non sono rigidi dati numerici ma principî che applichiamo, si vede chiaramente che se si aumentano le unità — ad esempio un Corpo d'armata — si aumentano proporzionalmente tutti i quadri in modo che non c'è bisogno di ritoccare affatto la legge perchè quasi automaticamente avviene il ristabilimento dell'equilibrio, applicando proporzionalmente vacanze e promozioni contemporaneamente agli aumenti. Con ciò si è fissata, cioè, una armonica proporzione che darà modo a tutti di avere, come dirò appresso, una concreta visione della propria carriera, del proprio avvenire.

È stato anche osservato che il principio di completare le vacanze col sistema dell'età può portare col tempo ad eliminare elementi troppo giovani. Tale preoccupazione può escludersi.

Ho fatto fare un minuzioso studio per tutte le Armi, per tutti i ruoli, sino al 1948 e posso dichiarare che non appena superata la crisi di sistemazione — il che avverrà col 1939 — avremo un'eliminazione annua nel grado di tenente di fanteria di dieci individui, ossia appena la copertura delle perdite dovute ad allontanamenti dal servizio volontari o per cause disciplinari, a decessi ecc. Nel grado di capitano l'eliminazione sarà di tredici individui; nel grado di maggiore di undici. Sono cifre che potrei dire quasi irrisorie e che nessuna legge ha mai fatto così modeste nel senso dell'eliminazione che deve effettuarsi.

È bensì vero che avremo un'eliminazione annua di trentatré tenenti colonnelli; ma bisogna tener presente che il grado di colonnello nel ruolo comando richiede il possesso di tali requisiti di capacità, di efficienza fisica ecc., da rendere necessario che solo elementi veramente idonei possano conseguirlo. Del resto il pericolo di dover colpire elementi soverchiamente giovani è anche evitato con la regolarità delle immissioni stabilite dalla stessa legge. Posso escludere, ripeto, in base ai nostri calcoli, che a sistemazione avvenuta possa acuirsi questa situazione.

Questione della carriera. — Si è stabilita una carriera più confacente agli interessi dell'esercito nel senso che consente di attrarre uomini di valore che, con i miglioramenti introdotti, possano vedere che accanto al sacrificio e al dovere vi è anche il premio cioè una carriera adeguata.

Questo problema è stato risolto creando i vuoti con le vacanze obbligatorie che garantiscono la marcia della corrente.

Con tali provvedimenti un giovane che intraprenda la carriera a venti anni ha l'esatta visione delle sue possibilità perchè — sempre quando se ne conservi meritevole — può, con l'*andamento normale della carriera* che gli viene garantito da questa legge, avere la promozione a capitano a trenta anni, a maggiore a quaranta, a tenente colonnello a quarantacinque ed a colonnello a quarantanove.

Credo che sia la prima volta che ciò si può matematicamente asserire e che quindi con questa legge per la prima volta un ufficiale possa realmente vedere davanti a sé quale è la carriera che l'attende.

È stato osservato proprio in questa seduta che da « parecchi anni » nessun ufficiale poteva avere tale visione ed io ripeto che questo non è riferibile al periodo dal 1934 in poi e mi domando allora perchè si deve dare colpa a questa legge di manchevolezze precedenti mentre essa tende proprio a fissare uno sviluppo di carriera regolare.

Si è anche accennato ad un soverchio restringimento della base della piramide che potrebbe portare ad una diminuzione nella scelta. Faccio rilevare (con la citazione di cifre che valgono meglio delle parole) che — prendendo ad esempio l'arma di fanteria che è quella regolatrice — noi abbiamo 2.400 subalterni dei quali 2.300 diventano capitani; dei 2.300 capitani 1.570 diventano maggiori e di questi 1.320 diventano tenenti colonnelli; dei 1.320 tenenti colonnelli soltanto 560 diventano colonnelli e di questi appena 170 potranno essere promossi generali di brigata.

Non vedo quindi l'immagine dell'allievo che ha la greca sul tavolino, poichè dei 2.400 subalterni solo 170 arriveranno al grado di generale. Ci sarebbero molte greche inutilizzate!

Nessuna carriera ha ancora oggi una eliminazione così forte e dirò di più: il restringere la base non fa che migliorare la qualità; poichè fortunatamente abbiamo gran numero di giovani che chiedono di entrare nella carriera militare, la possibilità di sceglierne è vasta.

Altra osservazione che è stata fatta è quella relativa alla mobilitazione. Si dice che restringendo la base della piramide, cioè diminuendo il numero dei subalterni, corriamo il rischio di averne pochi per la mobilitazione. A parte che allargando la base si ricade nel continuo lavoro di Sisifo, in quanto che appena si allargasse la base si aumenterebbe il malcontento per il conseguente grande scarto che si dovrebbe fare col procedere della carriera, sta il fatto che per rispondere ai bisogni

della mobilitazione l'allargamento di questa base dovrebbe essere fenomenale. Mille subalterni di più nel numero complessivo non fanno nè caldo nè freddo di fronte alle diverse decine di migliaia che sono necessarie: è una vera goccia nel mare. I subalterni di oggi sono quelli che in caso di guerra diventano quasi tutti comandanti di compagnia e avremo i magnifici ufficiali di complemento che riempiranno i vuoti dei primi gradini della gerarchia.

A proposito degli ufficiali di complemento debbo dire che ben volentieri l'esercito aderirebbe ad allargare, rendendolo obbligatorio per tutti, il servizio di più anni nell'esercito. Ma se si considera che il numero degli ufficiali di complemento di quest'anno, per esempio, è di 12.500, appare subito come sia assolutamente impossibile poter fare un allargamento tale da consentire di trattenere per più anni tanti giovani ufficiali sotto le armi. D'altra parte, essendo relativamente pochi quelli che possiamo trattenere, è evidente che anche qui abbiamo una scelta. Noi facciamo fare domanda a coloro che desiderano di essere tratti; poichè le domande sono molte, si trattengono i migliori classificati. Questi, siccome hanno per legge un vantaggio di carriera, progrediranno nei gradi in modo da raggiungere più rapidamente quelli di tenente e di capitano. Con ciò voglio dire che gli ufficiali di complemento, quando hanno ultimato il loro servizio di prima nomina, sono tutti idonei; ma è evidente che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di scegliere anche fra questi coloro che dobbiamo far salire più rapidamente per creare una gerarchia sempre più completa con i gradi dell'esercito permanente ed i gradi minori che la massa degli ufficiali di complemento ci dà.

E chiudo assicurando che lo Stato maggiore, che lavora col suo consueto scrupolo, si occupa profondamente di questo problema con una dedizione veramente ammirevole. A proposito di questa legge non bisogna dimenticare i ritocchi apportati alla legge dello Stato maggiore, ritocchi che hanno mostrato l'assoluto disinteresse dello Stato maggiore per la propria carriera, avendo rinunciato a tutti i vantaggi che esso aveva sia nel grado di capitano che in quello di maggiore.

Ora siamo ancora in crisi: la legge non ha ancora potuto avere il suo completo sviluppo. Il volerne discutere già ora gli effetti finali mentre ancora siamo in periodo di assestamento, non è giusto. La crisi sarà tra breve superata ed io prego il Senato di volerne attendere la soluzione.

Il Ministero della guerra sta già elaborando il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento nel quale farà tesoro di tutte le osservazioni che sono state fatte e di quanto l'esperienza ha potuto suggerire.

Certo la legge che uscirà sarà fatta con l'unico intento di assicurare ai magnifici soldati d'Italia ufficiali che li sappiano degnamente comandare e condurli alla vittoria. (*Vicissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900, concernente operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti al Comune di Napoli » (N. 1980). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, anno XVI, n. 1900, concernente operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti al Comune di Napoli ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900, contenente disposizioni relative ad operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti al Comune di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date d'inizio e di chiusura dell'anno scolastico » (N. 1981). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date di inizio e di chiusura dell'anno scolastico ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date d'inizio e di chiusura dell'anno scolastico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

8 luglio 1937-XV, n. 1726, contenente disposizioni relative all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze e all'Istituto nazionale di assistenza magistrale " Rosa Maltoni Mussolini " in Roma » (N. 1983). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, contenente disposizioni relative all'Istituto di soccorso " Giuseppe Kirner " in Firenze e all'Istituto nazionale di assistenza magistrale " Rosa Maltoni Mussolini " in Roma ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, contenente disposizioni relative all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze e all'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri » (N. 1985). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Burzagli.

Campolongo, Carletti, Casanuova, Cattaneo della Volta, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Conci, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

De Capitani d'Arzago, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerreri, Di Rovasenda, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Lago, Levi, Libertini Pasquale.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Menozzi, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mormino, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrone, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo.

Raimondi, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sani, Scaduto, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Todaro, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Viola.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-V, n. 1864, relativo a modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1950):

Senatori votanti	137
Favorevoli	134
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1846 che apporta modificazioni alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia (1955):

Senatori votanti	137
Favorevoli	129
Contrari	8

Il Senato approva.

Riordinamento delle circoscrizioni comunali nel Basso Polesine (1956):

Senatori votanti	137
Favorevoli	134
Contrari	3

Il Senato approva.

Aggiornamento della legge 13 dicembre 1928 - Anno VII, n. 3086, relativa all'allevamento ed all'impiego dei colombi viaggiatori (1959):

Senatori votanti	137
Favorevoli	132
Contrari	5

Il Senato approva.

Personale per il funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (1960):

Senatori votanti	137
Favorevoli	128
Contrari	9

Il Senato approva.

Ratifica della cessione gratuita di alcuni cimeli della Regia marina all'esposizione di Chicago del 1934 (1961):

Senatori votanti	137
Favorevoli	131
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, concernente agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggio (1963):

Senatori votanti	137
Favorevoli	132
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno (1966):

Senatori votanti	137
Favorevoli	131
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda (1969):

Senatori votanti	137
Favorevoli	129
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli olii minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione (1971):

Senatori votanti	137
Favorevoli	132
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1972):

Senatori votanti	137
Favorevoli	113
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900, concernente operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti al Comune di Napoli (1980):

Senatori votanti	137
Favorevoli	132
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date d'inizio e di chiusura dell'anno scolastico (1981):

Senatori votanti	137
Favorevoli	133
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, contenente disposizioni relative all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze e all'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » in Roma (1983):

Senatori votanti	137
Favorevoli	133
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri (1985):

Senatori votanti	137
Favorevoli	133
Contrari	4

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine » (N. 1937).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle isole italiane dell'Egeo » (N. 1989).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle isole italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle isole italiane dell'Egeo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di Credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui all'Opera Nazionale Combattenti » (N. 1994).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di Credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui all'Opera Nazionale Combattenti ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche potrà concedere mutui all'Opera Nazionale Combattenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, concernente

L'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (N. 1997).
— (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, anno XV, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma » (N. 1998).
— (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima » (N. 1999). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Vendita al signor Novelli Giovanni Battista dell'immobile " Antica Caserma della Porta " in Gradisca, di importante interesse storico artistico » (N. 2003). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita al signor Novelli Giovanni Battista dell'immobile " Antica Caserma della Porta " in Gradisca, di importante interesse storico artistico ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato il 10 gennaio 1935, in virtù del quale lo Stato, in deroga all'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 novembre 1927, n. 2461, ha venduto al signor Giovanni Battista Novelli, per il prezzo di lire 3,000, e con l'obbligo del restauro entro il termine di tre anni, l'immobile demaniale in Gradisca denominato « Antica Caserma della Porta » di importante interesse storico-artistico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192.923.000 per nuove costruzioni navali » (N. 2009). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV,

n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192.923.000 per nuove costruzioni navali».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192.923.000 per nuove costruzioni navali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno » (N. 2010). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935 Anno XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo » (N. 2016). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-

legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo » (N. 2017). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936, anno XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati » (N. 2018). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936, anno XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico, promosse da enti o da privati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni » (N. 2019). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge, con modificazione, il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni, con le seguenti modificazioni:

Nel 1° comma dell'articolo 16 alle parole « ed al genere della classifica degli alberghi » sono sostituite le altre « ed al genere della clientela degli alberghi ».

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Gli alberghi e le pensioni esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di pubblica sicurezza, provvederanno alla denuncia di cui all'articolo 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per la prima applicazione del presente decreto il triennio di classifica avrà inizio dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il Ministro per la cultura popolare, con provvedimento definitivo, per il primo triennio, potrà modificare la classifica a seguito dei ricorsi presentati secondo le disposizioni degli articoli 5 e 6, considerando non tassativi i requisiti appresso elencati, derogando dalla tabella allegata al presente decreto.

Alberghi di categoria di lusso: al punto 1): apparecchi radio, palestre e docce; al punto 9): numero degli ascensori; al punto 10): ufficio telegrafico e postale.

Inoltre potrà modificare la classifica considerando:

come di I categoria alberghi che, pur non avendo la metà delle stanze con bagno e gabinetto privato annesso, ne dispongano di almeno un terzo con tale requisito;

come di IV categoria alberghi che abbiano anche meno di 9 stanze e anche oltre 30 stanze;

come di I categoria pensioni che abbiano anche meno di 30 stanze per ospiti, purchè abbiano almeno un bagno privato per ogni 10 stanze e un bagno pubblico per piano;

come di II categoria pensioni che abbiano anche più di 30 stanze;

come di III categoria pensioni che abbiano anche meno di 9 e anche oltre 20 stanze.

Gli alberghi e pensioni che non abbiano conseguito alcuna classifica sono denominati locande.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili » (N. 2022). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il gesso (solfato di calcio calcinato) non potrà essere posto in vendita se non perfettamente imballato in sacchi nuovi o usati di carta, juta o altro tessuto adatto allo scopo, legati alla bocca con spago o filo di ferro.

I sacchi di carta, juta o di altro tessuto adatto allo scopo dovranno portare applicato al legaccio che chiude la bocca, un cartellino — da servire come sigillo al legaccio stesso — dal quale dovranno risultare le indicazioni seguenti:

a) il nominativo della ditta produttrice;

b) la qualità del gesso contenuto nel sacco (da muro, da stucco, o da forma);

c) il peso lordo

All'articolo 2, dopo le parole « il gesso » sono soppresse le parole « destinato all'esportazione ».

Allo stesso articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

Oltre alle forme di imballaggio di cui sopra, è consentito l'uso dei sacchi a valvola per speciali insaccatrici automatiche. In tal caso le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 1 dovranno essere stampate a grandi caratteri sui sacchi stessi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare » (N. 2025).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Bennicelli, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bombi, Bonardi, Boncompagni Luçovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broccardi, Burzagli.

Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Cattaneo della Volta, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Conci Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispo Moncada, Curatulo.

De Capitani d'Arzago, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giuria, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Libertini Pasquale.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Marozzi, Martin-Franklin, Millosevich, Montefinale, Montessor, Morasco, Mormino, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Novelli.

Orlando, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrone, Pitacco, Pozzo.

Raimondi, Ricci, Romano Michele, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe Russo.

Sailer, Salata, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Scaduto, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Spiller, Strampeli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Todaro, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani.

Zerboglio, Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine (1987):

Senatori votanti	121
Favorevoli	118
Contrari	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1764, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle isole italiane dell'Egeo (1989):

Senatori votanti	121
Favorevoli	118
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di Credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui all'Opera Nazionale Combattenti (1994):

Senatori votanti	121
Favorevoli	116
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (1997):

Senatori votanti	121
Favorevoli	115
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del Comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma (1998):

Senatori votanti	121
Favorevoli	115
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima (1999):

Senatori votanti	121
Favorevoli	117
Contrari	4

Il Senato approva.

Vendita al signor Novelli Giovanni Battista dell'immobile «Antica Caserma della Porta» in Gradisca, di importante interesse storico artistico (2003):

Senatori votanti	121
Favorevoli	117
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192.923.000 per nuove costruzioni navali (2009):

Senatori votanti	121
Favorevoli	118
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno (2010):

Senatori votanti	121
Favorevoli	117
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo (2016):

Senatori votanti	121
Favorevoli	115
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, concernente norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo (2017):

Senatori votanti	121
Favorevoli	116
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XIV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati (2018):

Senatori votanti	121
Favorevoli	117
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni (2019):

Senatori votanti	121
Favorevoli	115
Contrari	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili (2022):

Senatori votanti	121
Favorevoli	118
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare (2025):

Senatori votanti	121
Favorevoli	116
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani sabato, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi (1761);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno (1977). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1814, che approva il piano regolatore e l'ampliamento della città di Terni (1885). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1116, sul funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana (1936). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1948). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale (1975). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre pernicioso malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano nell'Africa Orientale Italiana per conto di privati (1976). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana (1977). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 880, sulle sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi (1978). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934 XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari (1986). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici (1993). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1436, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad anticipare le somme necessarie per la prima applicazione del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, sino alla concorrenza di 100 milioni (1995). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1898, riguardante la composizione dei tribunali militari marittimi (1996). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1872, recante variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2000). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione (2002). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1921, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (2007). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1739, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale

delle società per azioni (2008). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, contenente modifiche al Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine (2012). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso (2013). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1768, riguardante la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore (2024). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1897, con cui è estesa alle Colonie dell'Africa Orientale Italiana e della Libia l'azione agraria deferita nel Regno all'Opera Nazionale per i Combattenti (2026). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione (2027). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933 (2028). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, che reca modificazioni

all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo (2030). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1948, riguardante la messa in liquidazione dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria (2034). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, recante norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934 - Anno XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra (2035). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, riguardante il conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del « Vittoriale degli Italiani » (1925). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1940, concernente l'autorizzazione alla Cooperativa Edilizia « Bologna » fra Mutilati ed Invalidi di guerra, con sede in Bologna ad iscrivere come socio la signora Rina Boldrini vedova del martire fascista Giulio Giordani (2038). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'Esposizione Universale ed Internazionale di Roma, nell'anno 1941-XX, e per l'espansione della città di Roma verso il mare, e sono state stabilite le relative norme di attuazione (2041). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*.

La seduta è tolta (ore 20,20).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell' Ufficio dei Resoconti